

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1138

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

02/06/2024 - 06:55

Indice

1. DDL S. 1138 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1138	4
1.3. Trattazione in Commissione	93
1.3.1. Sedute	94
1.3.2. Resoconti sommari	95
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	96
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 132 (pom.) del 21/05/2024	97
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 133 (ant.) del 22/05/2024	107
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 102 (ant.) del 28/05/2024	109
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 134 (pom.) del 28/05/2024	110
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 103 (ant.) del 29/05/2024	112
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 135 (pom.) del 29/05/2024	113
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 104 (ant.) del 30/05/2024	121
1.4. Trattazione in consultiva	122
1.4.1. Sedute	123
1.4.2. Resoconti sommari	124
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	125
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 59 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/05/2024	126
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 220 (pom.) del 28/05/2024	128
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	130
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154 (pom.) del 21/05/2024	131
1.4.2.3. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	139
1.4.2.3.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 84 (pom.) del 21/05/2024	140
1.4.2.4. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	151
1.4.2.4.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 162 (pom.) del 21/05/2024	152

1.4.2.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	157
1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 28/05/2024	158
1.4.2.6. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)	168
1.4.2.6.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/05/2024	169
1.4.2.7. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	172
1.4.2.7.1. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/05/2024	173
1.4.2.8. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	179
1.4.2.8.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 194 (ant.) del 22/05/2024	180
1.4.2.8.2. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 198 (pom.) del 29/05/2024	183

1. DDL S. 1138 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1138

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1138

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)** e dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** con il **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** con il **Ministro della salute (SCHILLACI)** con il **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)** con il **Ministro della difesa (CROSETTO)** con il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)** con il **Ministro della giustizia (NORDIO)** e con il **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, come di seguito si illustra.

CAPO I – Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati

Articolo 1

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Comma 1: la disposizione racchiude le finalità degli interventi urgenti disciplinati nei successivi commi: in particolare, garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria; garantire il sostegno alle filiere produttive, *in primis* al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu.

Comma 2: le disposizioni di cui al comma in esame sono finalizzate a fornire un «sostegno» finanziario alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, abbiano registrato, rispetto all'anno precedente, una riduzione di almeno il 20 per cento del volume di affari e che non si trovino in una situazione di difficoltà finanziaria. In particolare, le imprese, aventi esposizioni debitorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non siano classificate come «esposizioni creditizie deteriorate», presentando un'autocertificazione, che attesti la suddetta riduzione del volume di affari e facendo richiesta alle banche creditrici, potranno avvalersi per dodici mesi della sospensione della parte capitale delle rate, con scadenza nell'anno 2024, di finanziamenti pluriennali. La sospensione implica il differimento della scadenza finale del finanziamento le cui rate sono state rinviate. La quota interessi verrà, invece, liquidata nelle date previste dal piano di ammortamento originario, in tal modo le rate future non subiranno alcuna variazione in termini di importo. Il suddetto differimento non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico del debitore o dello Stato. I regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono state originariamente rilasciate le garanzie oggetto di differimento saranno utilizzati, nei limiti delle risorse già stanziare, anche per l'assorbimento del conseguente incremento di costo. La disposizione in oggetto si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modificazioni relative agli aiuti di importo limitato.

Commi 3-4: il Fondo per la sovranità alimentare (finanziato a valere sul capitolo 2332 del MASAF) è stato istituito dall'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, tra l'altro attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 agosto 2023, ha concesso aiuti a sostegno delle filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi, soia), del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine «SQNZ». Ha, altresì, definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del suddetto Fondo, per il perseguimento delle seguenti finalità: a) sostenere le produzioni di alcuni cereali per rafforzare il sistema agricolo a fronte dell'aumento dei costi; b) valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio, nei comparti maidicolo, delle proteine vegetali (legumi, soia) del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine.

Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 le somme destinate al finanziamento del suddetto Fondo sono pari a 25 milioni di euro per ciascuna annualità. Il riparto delle risorse disponibili per ciascun anno è così determinato: a) filiera del mais: 8 milioni di euro; b) filiera delle proteine vegetali (legumi e



soia): 5 milioni di euro; c) filiera del frumento tenero: 4 milioni di euro; d) filiera dell'orzo: 3 milioni di euro; e) filiera carni bovine alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine «SQNZ»: 5 milioni di euro. Il soggetto gestore è stato individuato nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, competente per la verifica dell'ammissibilità della domanda e per l'erogazione dell'aiuto.

Per quanto riguarda la campagna «2023», a valere sul Fondo per la sovranità alimentare (zootecnia e colture), il plafond disponibile, pari a euro 25 milioni, è stato interamente assegnato, con impegno e contestuale liquidazione, ad AGEA (v. decreto direttoriale del 20 novembre 2023). Il maggior numero di domande presentate ha interessato il settore del frumento tenero e delle proteine vegetali. La disposizione introdotta con l'articolo 1, comma 3 interviene modificando l'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con lo scopo di rafforzare il sistema agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, il ventaglio delle finalità del Fondo per la sovranità alimentare è arricchito, includendovi altresì gli interventi destinati alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021. Si prevede che i suddetti interventi siano attuati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura. In ottica incentivante, è previsto che si terrà conto, ai fini dell'assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione da parte delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti. A tal fine, al comma 4, si prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, siano allineati alle modifiche di cui alla presente novella. Si specifica, altresì, che all'erogazione delle risorse finalizzate agli interventi destinati alla copertura degli interessi passivi dei suddetti finanziamenti bancari attenderà l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura – AGEA, avvalendosi se del caso del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN. Nello stesso comma si prevede la copertura degli oneri.

Comma 5: la disposizione in esame prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 129 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui al comma 128 della medesima disposizione, possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro:

- a) ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- b) nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

Il vincolo di spesa relativo alla lettera a) è dovuto alla necessità di proseguire con gli interventi programmati a favore dei produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e, altresì, dalla necessità di prevedere nuovi interventi in favore del settore, alla



luce delle recenti crisi sanitarie nonché della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina che hanno comportato e stanno ancora comportando una forte sofferenza della filiera.

In merito alla lettera b) occorre precisare quanto segue. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 13 novembre 2023, sono stati destinati 10.000.000 di euro per il contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu e per il sostegno e lo sviluppo della filiera ittica interessata dall'emergenza. All'esito delle istruttorie amministrative effettuate dagli Uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) sulle domande pervenute, è emerso come le risorse finanziarie originariamente destinate dal citato decreto ministeriale 13 novembre 2023 non siano sufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle pratiche ammesse al beneficio. Infatti, nello specifico, le domande ritenute ammissibili determinano un importo di spesa di circa 35.000.000 di euro. Per questo motivo, si rende necessario provvedere al reperimento di ulteriori 12.000.000,00 di euro da destinare al decreto ministeriale del 13 novembre 2023. La norma in oggetto, pertanto, al fine di garantire il sostegno della filiera ittica e allo scopo di contenere gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), in modo da consentire l'attuazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 13 novembre 2023, prevede, a beneficio dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso secondo le procedure previste dal citato decreto, un vincolo di spesa a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Comma 6: la norma proroga di due anni i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

Nel dettaglio, la disposizione in esame differisce il termine previsto dalla normativa vigente per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004); degli atti indicati dall'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021); degli atti di cui all'articolo 38 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e di cui all'articolo 43 del medesimo d.P.R.

La legge finanziaria del 2005, all'articolo 1, comma 421, prevede che, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l'Agenzia delle entrate, salve alcune eccezioni, può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente. Ai sensi del comma 422, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione. Il comma 423, infine, specifica che la competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

L'articolo 1 della legge di bilancio 2022 prevede, al comma 31, che l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) e 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri in materia di accertamento e controlli previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, e dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972. Ai sensi del comma 32, con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi



a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero. Il comma 33 specifica che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Inoltre, il comma 34 stabilisce che, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi. Ai sensi del comma 35, le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Tale proroga è disposta con la finalità di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato) ed è pertanto circoscritta a specifiche e puntuali categorie di atti di recupero.

Tale proroga è disposta, inoltre, in deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Comma 7: l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in continuità con le precedenti misure agevolative per il Mezzogiorno e l'istituzione delle ZES, prevede un incentivo fiscale consistente in un credito di imposta.

In fase di attuazione della misura è risultato evidente alle Amministrazioni coinvolte come il comma 1 della citata norma, pur prescrivendo l'applicazione della misura anche al settore dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, operando solamente un generico rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, non consentiva, a differenza degli altri settori, di adempiere *tout court* agli obblighi di comunicazione o notifica alla Commissione Europea, difettando degli elementi essenziali necessari. A differenza degli altri settori industriali, infatti, per i quali è fatto espresso rinvio, dai successivi commi dell'articolo 16, alle norme applicabili del Reg. UE 651/2014 (GBER), non vi è alcun riferimento normativo specifico per i settori agricolo, forestale e della pesca, né vengono ulteriormente precisate le modalità di attuazione in tali settori, che godono di una specificità normativa. Come si legge al comma 6, inoltre, risulta l'esclusiva competenza del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione del relativo decreto attuativo della misura, per tutti i settori. Occorre, infatti, ricordare come l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 16 si pone in continuità con le misure del credito di imposta Mezzogiorno e Zes previste negli anni precedenti, dapprima con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivamente con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Tale circostanza, nonché il contenuto specifico dell'attuale articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, in relazione alle disposizioni della normativa aiuti di Stato applicabile ai sensi del GBER, ha consentito l'immediato adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione Europea per gli altri settori di attività. Per il settore agricolo, forestale e della pesca, invece, stante l'assenza di una disposizione specifica in materia ed



in base alla normativa aiuti di Stato applicabile al settore agricoltura, non si può prescindere dall'effetto di incentivazione richiesto ai sensi del punto (25) dell'Aber (Reg. (UE) 2022/2472) che espressamente prevede che *“Per i regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto gli aiuti previsti nell'ambito di tali regimi sono concessi automaticamente. La suddetta condizione specifica implica che i regimi in questione debbano essere stati adottati prima dell'avvio delle attività o dei lavori relativi all'attività o al progetto sovvenzionati. Questa condizione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione dei regimi di aiuto subentrati a regimi precedenti, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario.”*. Pertanto, ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, nonché per consentire l'attuazione della misura da parte del MASAF per i settori di propria competenza, si è ritenuto necessario specificare in una norma *ad hoc* l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 16, con una disposizione che ne ricalcasse le caratteristiche principali, conservandone finalità e strumenti, ma contenente altresì le specificità proprie della normativa europea sugli aiuti di Stato applicabile ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono state quindi apportate le modificazioni oggetto della presente disposizione. La disposizione di cui all'articolo 16-bis, introdotta con il presente decreto-legge, ricalca l'articolo 16 nelle parti applicabili anche ai settori di competenza del MASAF, nel prevedere il tipo di agevolazione, i destinatari, l'ambito territoriale di applicazione. Il comma 2, inoltre, riprende il contenuto dell'articolo 16 per i tipi di investimenti ammessi all'incentivo, così da uniformare e armonizzare l'applicazione della misura con gli altri settori industriali, ad eccezione dell'importo minimo del progetto di investimento agevolabile, abbassato alla soglia di euro 50.000, poiché si è tenuto conto della diversa entità degli investimenti praticabili nei settori agricolo, forestale e della pesca. La soglia minima di euro 200.000 prevista dall'art. 16 per gli altri settori industriali, infatti, avrebbe reso la misura di fatto quasi inapplicabile ai predetti settori.

Il rinvio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato applicabile ai settori agricolo, forestale e della pesca è volutamente generico, per ricomprendere nella possibile attuazione della misura sia l'applicabilità dei regolamenti di esenzione ABER e FIBER, sia gli *“Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)”*. Di conseguenza, come in precedenza, per i settori di competenza del MASAF la norma di legge suindicata non è idonea ad essere direttamente comunicata o notificata alla Commissione Europea, essendo necessario a tal fine un provvedimento attuativo che specifichi le disposizioni applicabili e gli altri elementi richiesti dalla normativa europea.

Il comma 3 radica, infine, la competenza del MASAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'adozione del provvedimento attuativo necessario all'applicazione dell'incentivo fiscale nei settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, nel limite di spesa stabilito per i predetti settori, al fine di consentire l'emanazione di un decreto ministeriale che rispetti la specificità normativa prevista per i suddetti settori.

Come già esposto, si è reso innanzitutto necessario radicare la competenza del MASAF in ordine all'attuazione della misura nei propri settori di competenza, prima demandata unicamente al Ministero degli Affari Europei, anche nelle precedenti annualità.

Il tentativo di contenere in un unico decreto attuativo le disposizioni relative a tutti i settori si è rivelato infatti di difficile attuazione da parte delle Amministrazioni coinvolte, per la peculiarità della



disciplina applicabile ai settori agricolo, forestale e della pesca, per la necessaria asincronia dell'entrata in vigore delle disposizioni relative ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, nonché per la necessità di adempiere agli obblighi comunitari sugli aiuti di stato per questi ultimi settori. Si è ritenuto pertanto di semplificare l'iter amministrativo con un apposito provvedimento attuativo, fondato sulla disposizione legislativa in oggetto.

Il decreto attuativo della misura prevista all'art. 16-bis conterrà necessariamente la specificazione delle disposizioni applicabili nei settori agricolo, forestale e della pesca della normativa europea in materia di aiuti di stato. Tali disposizioni riguarderanno l'individuazione dei soggetti beneficiari, i costi ammissibili, le intensità di aiuto massime applicabili, le regole sul cumulo degli aiuti, le disposizioni relative alla trasparenza e agli obblighi di comunicazione in esenzione o di notifica alla Commissione Europea. Il decreto, infine, riprenderà le modalità di attuazione previste anche per gli altri settori in ordine alle modalità di richiesta, erogazione e controllo della misura, nelle parti di competenza del MEF, al fine di rendere il più uniforme e armoniosa possibile l'attuazione dell'agevolazione per tutti i settori di attività.

Comma 8: individua i limiti di spesa

Comma 9: reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal nuovo articolo 16-bis, introdotto con la disposizione in commento



Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura)

Comma 1: la disposizione prevede l'estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate (con una riduzione delle aliquote contributive e dei premi INAIL pari al 68%) alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. In particolare, l'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede che i premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali e assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996, mentre i premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. Successivamente, l'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 ha disposto che, "dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento."

Comma 2: reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1 e individua la relativa copertura finanziaria.

Commi 3-4: ferma la notifica individuale del provvedimento di variazione/cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dall'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, introdotta con l'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni mirano a ripristinare la pubblicazione, da parte dell'INPS, degli elenchi trimestrali di variazione delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. Il suddetto ripristino risulta necessario tenuto conto del fatto che, dopo la soppressione, verificatasi nell'anno 2020, della pubblicazione degli elenchi trimestrali, sono emerse criticità nella effettiva conoscibilità dei provvedimenti. Segnatamente, la notifica individuale, pur essendo recapitata agli interessati, non garantisce, da sola, l'effettiva conoscibilità dei provvedimenti di riconoscimento/disconoscimento delle giornate agricole. Al riguardo, pertanto, ferma restando la notifica delle variazioni tramite la "comunicazione individuale", è opportuno ripristinare la pubblicazione degli elenchi di variazione trimestrali che l'INPS ha continuato a compilare, al fine di incrementare il grado di conoscibilità delle informazioni ivi contenute, anche allo scopo di assumere le conseguenti decisioni in merito alla ricaduta sulla disoccupazione agricola e di consentire, altresì, alle Organizzazioni sindacali una maggiore assistenza ai lavoratori agricoli particolarmente esposti alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento. La scelta normativa, peraltro, è in linea con la recente giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., sentenza n. 45 del 21), che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione». Da ultimo, la previsione



normativa autorizza l'INPS a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 (data dell'entrata in vigore delle modifiche precedentemente apportate con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità. Ciò al fine di consentire all'INPS e ai lavoratori la piena conoscibilità delle giornate di lavoro e, conseguentemente, il pagamento o il recupero delle relative prestazioni.



Articolo 3

(Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp,
per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata
e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)

Commi 1-4: la c.d. “moria del kiwi” è un fenomeno che si è manifestato a partire dall’anno 2012, nell’area del basso Veronese. Recentemente, ha interessato anche altri areali di coltivazione nazionali, per la maggior parte situati nel Lazio, causando, nel corso della campagna 2023, gravi danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia. Si tratta di una sindrome difficile da contrastare in quanto la causa non è ancora stata identificata con precisione, sebbene sia associata a diverse circostanze (eventi climatici avversi e attacchi di agenti patogeni), di cui però nessuno determinante in maniera univoca ed esclusiva.

L’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede che i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all’assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione sono esclusi dalle agevolazioni del Fondo di solidarietà nazionale. La “moria dei kiwi” rientra tra le fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica.

Pertanto, l’intervento normativo proposto, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, consentirebbe anche alle imprese agricole, che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva.

La disposizione in oggetto prevede, inoltre, che la ripartizione dell’importo da assegnare alle regioni, avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari, a fronte della declaratoria della eccezionalità dell’evento. Alla ripartizione si provvede, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, mediante decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano favorendo quelle imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della “moria del kiwi”. Il comma 4 prevede, per le finalità esposte, un incremento della dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di 2 milioni per l’anno 2024, nonché un incremento di 10 milioni per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Queste ultime misure sono funzionali a garantire l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell’andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva causati da attacchi di peronospora (plasmopara viticola).

Comma 5: la disposizione in esame prevede che la dotazione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all’articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sia incrementata di un ulteriore milione di euro per l’anno 2024. La flavescenza dorata è causata dal Candidatus Phytoplasma vitis, un fitoplasma che si insedia nei tessuti floematici dell’ospite e ne provoca il blocco della linfa elaborata, inducendo uno squilibrio delle attività fisiologiche della pianta stessa. Il nome è attribuito in ragione della colorazione gialla dorata che assumono le foglie, i tralci e i grappoli di vitigni a bacca bianca una volta colpiti. Le piante colpite muoiono raramente, però la fitopatia porta a un graduale deperimento della vegetazione influenzando negativamente sulle produzioni.

Comma 6: L’articolo 1, commi 515-517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 istituisce il Fondo di Mutualità Nazionale - AgriCat finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. Il Fondo, quarto strumento di gestione del rischio per la tutela dei danni alle produzioni agricole colpite da alluvione, gelo o brina e siccità, è previsto dal vigente piano strategico della PAC 2023-2027



dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, ed è identificato dal codice SRF04.

Il Legislatore affida le funzioni di soggetto gestore del Fondo ad ISMEA stabilendo che *“al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata”*, alla cui compagine sociale sono autorizzate a partecipare SIN s.p.a e AGEA. Sempre la stessa norma stabilisce che il Fondo entri in funzione il 1° gennaio 2023, dopo un anno di attività di sperimentazione.

Il Fondo, per lo svolgimento delle attività di sperimentazione, avvio e gestione, viene dotato di 50 milioni di euro fin dalla sua costituzione. Con l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 la dotazione iniziale del Fondo di mutualità viene ridotta a 5 milioni di euro, integrati con un successivo stanziamento di 9,5 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 302 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In considerazione dell'entrata in operatività del Fondo e constatato il rilievo pubblico che riveste fin dal primo anno di attività, la presente disposizione prevede che la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale – AgriCat è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie, anche per garantire l'operatività del soggetto gestore per tutta la durata della vigente Politica Agricola Comunitaria.

Entrambe le misure descritte all'interno dell'articolo 3, sia quello relativo al fenomeno della “moria dei kiwi” sia il Fondo AgriCat, rientrano tra gli strumenti di gestione del rischio per la tutela dei danni alle produzioni agricole.

Comma 7: la disposizione prevede che la dotazione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) sia incrementato di 600.000 euro annui.

La Commissione Unica Nazionale (CUN) è lo strumento di riferimento nazionale che opera al fine di formulare, in modo regolamentato e trasparente, i prezzi indicativi e la relativa tendenza di mercato e che assicura la trasparenza del processo di formazione dello stesso, rispondendo in modo tempestivo alle esigenze degli operatori di mercato di avere punti di riferimento sui quali basare le proprie contrattazioni. In particolare, l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, delega a un successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, l'adozione di specifiche disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati. In attuazione del suddetto articolo 6-bis, è stato emanato il decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, del 31 marzo 2017, n. 72 con cui è stabilito il «Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni uniche nazionali (CUN) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi». Inoltre, l'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020) istituisce un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, del 6 aprile 2020, n. 3434, in attuazione del suddetto art. 1, comma 518, sono stati definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse destinate.

L'incremento della dotazione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è funzionale a garantire l'operatività della segreteria di ciascuna delle sette Commissioni Uniche Nazionali attive, per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), che necessitano di una costante presenza fisica presso le relative sedi e di un potenziamento dei 364 report settimanali. Le novità normative, introdotte dall'articolo 3, comma 7, sono, inoltre, finalizzate a



rendere più efficiente il funzionamento di suddette Commissioni e l'erogazione di servizi informativi per gli operatori di mercato tramite app "Info Cun" (3.420 iscritti) e il sito www.listinicum.it; a coprire i costi relativi all'attività di garanti (titolari e supplenti) delle quattro Commissioni Uniche Nazionali ove è istituito il Comitato dei garanti (scrofe da macello, suinetti, suini vivi da macello e tagli di carne di suina fresca) e di copertura dei costi relativa all'ulteriore attivazione della Commissione Sperimentale Nazionale del grano duro (a far data dal 16 ottobre 2023).

Comma 8: la disposizione prevede che agli oneri, pari a 600.000 euro annui, si provveda, a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



Articolo 4

(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

Comma 1: il decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198, adottato in attuazione della Direttiva UE 2019/633, reca la disciplina di contrasto alle pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare.

A distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore del provvedimento (15 dicembre 2021), l'attività di controllo ha portato alla luce l'esigenza di rafforzare la normativa di contrasto, al fine di prevenire le condotte illecite ed incentivare le buone pratiche commerciali nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Il comma in esame modifica il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 per perseguire le seguenti finalità:

- introdurre, nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 la nozione di "costo medio di produzione" dei prodotti agricoli e alimentari, intesa come il valore determinato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA sulla base di una metodologia preventivamente adottata dall'Istituto stesso e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e la nozione "costo di produzione" dei prodotti agricoli e alimentari, intesa come il costo effettivo, calcolato sulla base delle materie prime, dei fattori fissi e variabili e dei servizi necessari al processo produttivo. Tale costo è assunto a parametro per la determinazione del prezzo dei beni forniti;
- rafforzare il contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito dei mercati all'ingrosso, prevedendo l'inserimento, nelle convenzioni e nei regolamenti che ne disciplinano il funzionamento e l'organizzazione, della clausola di diritto che introduce l'obbligo per gli operatori commerciali di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare;
- prevedere, nell'ambito dei suddetti mercati, la segnalazione di pratiche illecite da parte dei titolari e gestori dei mercati al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- introdurre una specifica fattispecie di grave inadempimento del rapporto contrattuale intercorrente tra il gestore o titolare del mercato e il titolare di uno spazio di vendita all'interno del medesimo, integrata nell'ipotesi in cui venga accertata la violazione da parte di quest'ultimo, nei rapporti con i suoi fornitori, della normativa in materia di pratiche commerciali sleali;
- introdurre, sul piano sanzionatorio, in deroga alla inapplicabilità del pagamento in misura ridotta sancita dall'art. 10, comma 12, la possibilità del ravvedimento operoso, che consente di accedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50%. In particolare, sono specificate due condotte tipiche di ravvedimento operoso: la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 e l'offerta formale fatta al fornitore di modificare le condizioni contrattuali eccessivamente gravose con la corrisponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione e, comunque, dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione, nell'ipotesi di cui all'5, comma 1, lettera b), decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

Commi 2 e 3: il decreto legislativo 198 del 2021, come modificato dall'articolo 4, comma 1 del presente decreto-legge, amplia le competenze dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, prevedendo che provveda oltre alla rilevazione del costo medio di produzione dei prodotti agricoli anche del costo medio di produzione dei prodotti alimentari. Al fine di supportare tale attività e, in particolare, di potenziare i sistemi informatici necessari per le rilevazioni dei prezzi, sono assegnati all'ISMEA 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni



2025 e 2026; sono assegnati, inoltre, al predetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a sua disposizione.



Articolo 5

(Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

Comma 1: si modifica l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungendo dopo il comma 1 il comma 1-bis così limitando, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, consentendola esclusivamente nelle aree di seguito elencate:

1. nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;

2. nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o nelle porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

3. nei siti e negli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

4. nei siti e negli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

5. nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché nelle aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

6. nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Si prevede, inoltre, che le suddette limitazioni non si applicano ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ovvero di progetti necessari per il conseguimento dei relativi obiettivi.

Comma 2: si prevede una norma transitoria secondo la quale le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conclusi ai sensi della normativa previgente.



Capo II – Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu

Articolo 6

(Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)

Comma 1: si introducono modifiche e integrazioni al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile». In particolare, si integra il testo dell'articolo 16, comma 2 del suddetto decreto legislativo, aggiungendo dopo «igienico-sanitario e» le parole «ivi incluse le epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti di animali, nonché», quali tipologie di rischio il cui contrasto è affidato all'azione e alla responsabilità diretta del Servizio nazionale di protezione civile. Si specifica che, a legislazione vigente, il ventaglio delle tipologie di rischio che prevedono il coinvolgimento del Servizio nazionale di protezione civile già abbraccia le suddette epizoozie. Pertanto, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, presenta un carattere descrittivo, più che precettivo.

Comma 2: al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana, si prevede l'incremento delle risorse da destinare alle imprese che si impegnano a predisporre strumenti di biosicurezza, sia in forma strutturale, che funzionale, ovvero mediante opportuni e continui accertamenti analitici di carattere epidemiologico nelle strutture allevatoriali. In particolare, si prevede un'azione di sostegno economico che miri a rafforzare strutturalmente la biosicurezza degli allevamenti suinicoli, in ossequio a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro della transizione ecologica, del 28 giugno 2022. Rafforzando in maniera strutturale la biosicurezza degli allevamenti suinicoli, e procedendo a opportuni e continui accertamenti analitici di carattere epidemiologico nelle strutture allevatoriali, da eseguire col continuo monitoraggio del Ministero della salute e delle aziende sanitarie territorialmente competenti, si garantisce l'ingresso in «catena di macellazione» di animali già sottoposti preventivamente ad anamnesi e profilassi, così da escludere la presenza del virus della peste suina africana. Tale obiettivo, tra l'altro, è fortemente sentito dalle organizzazioni del comparto, perché offrirebbe l'opportunità di superare il concetto di regionalizzazione (o zonizzazione) e darebbe anche un valido sostegno alle deroghe in vigore previste per il settore.

Infatti, l'implementazione della misura prevista dalla norma sosterrrebbe la filiera produttiva prevedendo l'applicazione “funzionale” di procedure di sorveglianza epidemiologica “rafforzata” che permettano di evidenziare e anticipare nelle strutture allevatoriali la comparsa della malattia “prima” dei rilevamenti attuati mediante i canonici sistemi di sorveglianza sindromica. Tale concetto si inquadra nel contesto della “compartimentazione” ossia di attività utili a dimostrare, sulla base di evidenze scientifiche, la creazione di un comparto produttivo suinicolo caratterizzato da elevati livelli di biosicurezza garantiti dall'introduzione di kit diagnostici rapidi per gli accertamenti analitici (*basati sulla rilevazione degli acidi nucleici per rilevare la presenza di agenti patogeni nei campioni mediante PCR*), per il monitoraggio sistematico e la valutazione dello stato clinico degli animali “vivi” che dovranno comunque affiancarsi ed integrarsi alle procedure analitiche *post mortem* in macello. Seguendo questo percorso virtuoso, gli animali che saranno avviati al macello, lasceranno l'allevamento già testati ed “esenti dalla malattia”, fermo restando che i controlli sanitari *post mortem* previsti in catena di macellazione, dovranno essere comunque effettuati nel rispetto delle norme vigenti.

Per le ragioni esposte, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025.



Comma 3: si apportano delle modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)».

In particolare, la **lettera a)** della disposizione in esame aggiunge all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, il comma 9-quater, il quale prevede che per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti contigibili e urgenti di cui al comma 6.

La **lettera b)** inserisce al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, il nuovo articolo 2-bis recante misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

La norma è finalizzata a prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA). A tale scopo, infatti, si prevede il concorso del personale delle Forze armate all'attuazione delle misure straordinarie adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA.

In particolare, il comma 1, del nuovo articolo 2-bis, prevede che i piani di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, nonché le misure straordinarie adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA di cui all'articolo 2 del menzionato decreto-legge, sono attuati anche con il concorso del personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.

Il comma 2, del nuovo articolo 2-bis, stabilisce che:

- ai fini di cui al comma 1, un contingente di massimo 177 unità del personale delle Forze armate è autorizzato a svolgere il servizio di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi e che gli oneri sostenuti (riferiti a personale e funzionamento) dalla Difesa, nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 1.000.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario;
- la possibilità di corrispondere al personale impiegato in tale specifica attività compensi per prestazioni di lavoro straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, al fine di garantire la piena disponibilità del personale e, ove necessario, effettuare le attività che si protraggono nel tempo non potendo essere interrotte se non prima di aver raggiunto l'obiettivo prefissato, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.

Il comma 3, del nuovo articolo 2-bis, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti assegnati, prevede l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare del suddetto contingente non appartenente all'Arma dei carabinieri inserito nei Gruppi operativi territoriali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5. Nello specifico, i citati militari possono procedere alla identificazione di persone al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività. Sono espressamente escluse tutte le funzioni spettanti alla polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.



Il comma 4, del nuovo articolo 2-bis, prevede la possibilità per il personale impiegato nella particolare attività di bio-regolazione di utilizzare le armi in dotazione, ove compatibili con le attività di cui al comma 1.

Il comma 5, del nuovo articolo 2-bis, stabilisce che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 gli obblighi di cui allo stesso decreto legislativo sono a carico del Commissario straordinario per l'attuazione quale datore di lavoro distaccatario.

Il comma 6, del nuovo articolo 2-bis, prevede che il Commissario straordinario o i sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, possono richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili, al fine di supportare le attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica, pianificate ai sensi del comma 8, restano escluse le attività di cattura, di abbattimento, di trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, da quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali. Le strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, dovranno occuparsi di fornire ai volontari idonea formazione, comprensiva di informazione sugli eventuali rischi, e fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale, autorizzando l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il comma 7, del nuovo articolo 2-bis, contiene la copertura relativa agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente. Si rinvia alla relazione tecnica.

Infine, il comma 8, del nuovo articolo 2-bis, autorizza il Commissario straordinario a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024. Con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale.



Articolo 7

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti
connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu
– *Callinectes sapidus*)

Il fenomeno dell'invasione del granchio blu, unitamente ad altri eventi imprevedibili (connessi ai cambiamenti climatici), nonché al perdurare del conflitto in Ucraina e, quindi, della crisi energetica, hanno determinato, per le imprese del settore ittico, da un lato, un drastico calo della produzione e, dall'altro, un aumento dei costi di funzionamento aziendale. Tale congiuntura determina, per le suddette imprese, l'impossibilità di svolgere la propria attività economica e di poter ottemperare agli adempimenti gestionali e di legge previsti, compresi quelli in materia contributiva e fiscale.

In particolare, nel corso dell'anno 2023, si è delineata una situazione di crisi che ha stravolto gli equilibri di varie comunità, la cui economia è storicamente incentrata sulle attività di pesca e di molluschicoltura. Tra le aree geografiche maggiormente colpite, si evidenziano le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Nel gennaio del 2024 è stato registrato un calo del 96,9% della produzione, rispetto al corrispondente mese nell'anno precedente, che ha indotto gli operatori ad arrestare l'attività di raccolta a tempo indefinito. Si specifica che il danno arrecato dal granchio blu alle venericulture e alle attività legate alla pesca artigianale è da ricondurre alla perdita non solo di prodotto di taglia commerciale, ma anche delle mezzane e del seme, cui consegue la compromissione delle produzioni relative ai prossimi anni. Si segnalano, infine, i danni connessi all'aumento dei costi di produzione, dovendo gli allevatori sostenere i costi relativi all'installazione e alla manutenzione dei sistemi di protezione, all'acquisto o alla realizzazione in proprio delle attrezzature per catturare il granchio blu, allo smaltimento degli esemplari catturati, etc.

Tale congiuntura impone l'intervento di una struttura commissariale, risultando fondamentale l'individuazione di soluzioni efficaci nel breve periodo, considerato altresì l'impatto che l'invasione del granchio blu sta avendo sulla biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza.

Comma 1: la disposizione prevede pertanto la nomina di un Commissario straordinario nazionale al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della proliferazione della specie granchio blu, nonché al fine di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del comparto ittico, di promuovere e di sostenere le attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, infine di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza. Si prevede che la nomina sia disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Commissario, individuato tra soggetti in possesso di una comprovata professionalità, rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2026.

Comma 2: si prevede che alla costituzione e alla disciplina della struttura commissariale si provvederà con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La struttura coadiuverà il Commissario fino alla cessazione dell'incarico e avrà sede presso il Ministero dell'ambiente.

Commi 3 e 4: si prevede che alla struttura commissariale sia assegnato un contingente di personale non dirigenziale, composto di 13 unità, di cui 7 provenienti dalle amministrazioni centrali e 6 provenienti dagli enti territoriali interessati dall'emergenza, previa intesa coi medesimi.

Il suddetto personale, a eccezione dei dipendenti del Ministero presso cui è allocata la struttura, sarà collocato in «comando», «distacco», «fuori ruolo» o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti (v. articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Commi 5 e 6: si prevede che il Commissario straordinario, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, debba trasmettere, al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'agricoltura, un piano di intervento, che oltre a quantificare le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione degli interventi ivi previsti, definisca le azioni idonee a contenere e a contrastare il fenomeno della proliferazione delle suddette specie invasive. In particolare, nel piano di intervento,



per la cui definizione il Commissario potrà avvalersi del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, del Consiglio nazionale della ricerca – CNR e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA, saranno individuate misure preordinate ai seguenti scopi: difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza; prelievo delle specie invasive; messa in opera di strutture temporanee e amovibili, idonee a contenere l'invasione; investimenti a sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura, etc. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'agricoltura, sentite le regioni interessate dalle misure attuative del piano, approveranno il piano con decreto interministeriale.

Comma 7: si prevede che il Commissario straordinario attui le misure previste dal piano di cui al comma 5 a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni e le province autonome interessate dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opererà in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Comma 8: si prevede che, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuitigli, il Commissario, previa stipula di apposite convenzioni, possa avvalersi delle strutture della Guardia costiera – Capitaneria di porto.

Comma 9: si prevede che, all'attuazione del piano di cui al comma 5, siano destinati complessivamente 10 milioni di euro (1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni per l'anno 2025 e 6 milioni per l'anno 2026) e si individuano le relative coperture.

Comma 10: si prevede che il Commissario straordinario riferisca periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

Comma 11: si precisa che al Commissario è intestata un'apposita contabilità speciale, aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse economiche rese disponibili ai sensi del comma 9.



Articolo 8

(Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina)

Con l'intervento normativo in esame si intende prevedere, quale misura a carattere straordinario e per un periodo di tempo determinato, l'istituzione della figura del "Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina".

Comma 1: si prevede che il Commissario straordinario nazionale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie e dura in carica ventiquattro mesi, prorogabili, per una sola volta, per un periodo massimo di ulteriori ventiquattro mesi. L'incarico è compatibile con altri incarichi pubblici.

Comma 2: si prevede che il Commissario straordinario nazionale svolga compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere sul territorio nazionale nell'ambito dell'obiettivo più ampio di contrastare e di eradicare nei territori non indenni del territorio nazionale la brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e tubercolosi bovina e bufalina, nonché adotta i provvedimenti contingibili e urgenti, comunicandoli tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate.

Comma 3: si prevede che il Commissario straordinario, per le esigenze connesse all'esecuzione e allo svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali, possa avvalersi di un sub-commissario, dallo stesso designato. Al secondo periodo si prevede che al sub-commissario siano attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario.

Comma 4: si prevede che il Commissario straordinario ha sede presso la direzione generale della salute animale che assicura il supporto per lo svolgimento delle attività del Commissario. Conseguentemente il potenziamento della direzione per la salute animale con un contingente massimo di 15 unità di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

Comma 5: prevede che al commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.

Comma 6: si prevede che, al fine del funzionamento della struttura commissariale di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 76.720,00 per l'anno 2024, di euro 125.160,00 per l'anno 2025 e di euro 54.800,00 per l'anno 2026. Sono ivi previste le relative coperture.



Articolo 9

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

La disposizione apporta modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei carabinieri e sottese allo svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare.

L'intervento normativo, di seguito dettagliato, si palesa urgente attesa la necessità di implementare le attività di controllo rientranti nell'area di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

In primo luogo, per effetto dell'entrata in vigore, a far data 1° gennaio 2025, del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, sono state introdotte norme relative all'immissione nel mercato unionale e all'esportazione dall'Unione europea di prodotti contenenti le seguenti materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, nonché dei prodotti nutriti o fabbricati usando le suddette materie

La ratio è ridurre il contributo dell'Unione europea sia alla deforestazione e al degrado forestale, che alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità. Conseguentemente, le autorità competenti dovranno attendere a controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che adempiano agli obblighi previsti dal regolamento.

Rispetto alla necessità di attendere ai suddetti controlli, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha, reiteratamente, manifestato l'inadeguatezza delle proprie strutture. Pertanto, per sopperire a tale carenza, si impone la necessità di un intervento del Comando dei Carabinieri per la Tutela agroalimentare.

In secondo luogo, con l'articolo 23-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, è stato modificato l'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 relativo a "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", assegnando al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, la competenza al rilascio di tutte le certificazioni e licenze di esportazione, importazione e riesportazione, in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione di cui alla Convenzione di Washington CITES, così come recepita dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni. All'acquisizione di questa competenza, prima attribuita al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – MAECI, segue la necessità di "normalizzare" nel tempo più breve possibile il notevole flusso di richieste di rilascio di Certificazioni CITES proveniente dal mondo produttivo delle imprese che, come sopra esposto, viene svolto dal Raggruppamento Cites dei Carabinieri Forestali con tutti i loro Reparti periferici.

Si fa presente, inoltre, che, in previsione della prossima stagione antincendio boschivo che inizia il 15 giugno p.v., è necessario che venga garantita nell'immediato la disponibilità della cd. Arma forestale al fine di poter organizzare nel modo più efficace la campagna di prevenzione controlli per ridurre al minimo l'impatto dei fenomeni di incendi in aree rurali e boschive.



Infine, è stata registrata un'accentuata attenzione dell'opinione pubblica sul benessere degli animali direttamente coinvolti nei processi produttivi. Alla luce di un quadro normativo variegato (es. vedi la direttiva 1999/74/CE sulla protezione delle galline ovaiole, la direttiva 2007/43/CE concernente la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, la direttiva 2008/119/CE sulla protezione dei vitelli e la direttiva 2008/120/CE riguardante la protezione dei suini, etc.) e in costate evoluzione (v. Relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, 29 ottobre 2021), si segnala la necessità di incrementare i controlli sulla salute e sul benessere degli animali nelle aziende agricole, verificando le relative condizioni ambientali (quali la qualità dell'aria, l'illuminazione, il rumore, etc.) e contribuendo a prevenire e controllare i focolai di malattie.

Il discendente decreto del Ministero dell'Interno, datato 15 agosto 2017, ha stabilito, in seguito, le modalità di esercizio delle specifiche funzioni sottese ai suindicati comparti, in termini di esclusività o preminenza. Nello specifico, per l'Arma è stata prevista la competenza, in via "esclusiva" in ambito forestale, nonché "preminente" nei settori ambientale e agroalimentare.

Proprio in considerazione della delicatezza delle funzioni svolte dall'Arma, in tali specifici settori, con il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (*recante: "disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa della amministrazioni pubbliche", convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74*), sono state normativamente riconosciute, mediante il loro inserimento nell'articolo 161 del COM, le "funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare" dell'Arma dei carabinieri, nonché è stata istituita, mediante introduzione dell'articolo 161-bis, la figura del "personale ispettivo con compiti di polizia ambientale" (c.d. "Ispettore ambientale", demandando a un decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica - MASE, di concerto con il Ministro dell'interno, la definizione delle competenze e dei criteri di svolgimento delle attività, e ad una determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri l'individuazione del personale, dei requisiti e delle attività di formazione/aggiornamento).

In tale contesto, deve tuttavia essere considerata, anche, la complessa attività svolta dall'Arma nel settore della tutela agroalimentare, attuata mediante la prevenzione e la repressione delle frodi, in danno della qualità delle produzioni agroalimentari ed attraverso controlli sulla sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza. Tale attività trova la sua base giuridica, in relazione:

- al decreto del Ministro della Difesa del 24 ottobre del 1994, istitutivo del Comando Carabinieri "tutela norme comunitarie e agroalimentari", il quale ha poi assunto la denominazione di Co-mando Carabinieri "politiche agricole e alimentari" (con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18);
- all'articolo 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° dicembre 2005, in esecuzione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 concernente la disciplina delle sanzioni previste, a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ordine ai controlli sulla qualità dei prodotti agroalimentari;
- all'articolo 6 del D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178 attinente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con riferimento ai controlli straordinari svolti dal Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, nonché sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari, in coordinamento con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare;
- all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 volto al contrasto delle pratiche commerciali sleali, nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle modalità di accertamento delle sanzioni previste nel testo, in cui è previsto



l'avvalimento, anche, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare da parte dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi;

- alle disposizioni relative ai controlli, di cui:
- al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, relativo alla disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;
- al decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonché sui prodotti fitosanitari;
- alle norme afferenti ai mezzi tecnici di produzione e alla caratterizzazione della materia prima, proveniente da paesi UE ed extra UE.

In tali settori, l'Arma svolge le sue funzioni attraverso il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, il quale opera su tutto il territorio nazionale, attraverso un Reparto Operativo (*con alle dipendenze una Sezione Operativa Centrale ed una Sezione Analisi e Banche Dati*), con sede a Roma, e 5 Reparti Carabinieri Tutela Agroalimentare (RAC), con sedi a Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina. Il Reparto speciale è prioritariamente impegnato nella prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità dei prodotti agroalimentari. Nello svolgimento dei compiti, i militari del Comando effettuano accessi e ispezioni amministrative, avvalendosi delle facoltà fissate dalle norme vigenti. Al Comando sono affidati, altresì, i controlli straordinari tesi a verificare la corretta destinazione e uso dei fondi erogati dalla Unione Europea, nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Nello svolgimento dei propri compiti, possono essere effettuati accessi e ispezioni amministrative, anche all'estero, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La configurazione operativa quale "Servizio di Polizia Giudiziaria" (ex articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), inoltre, caratterizza il suo ruolo di organismo investigativo nell'azione di contrasto dei fenomeni illegali, in riferimento ai contesti di criminalità organizzata e transnazionale, per tutelare la sicurezza, la qualità e la legalità del comparto agroalimentare e valorizzare le produzioni agroalimentari nazionali.

Proprio in considerazione di quanto sopra descritto, la proposta emendativa nel prevedere l'inserimento nel COM, dell'articolo 161-ter, rubricato "Personale ispettivo con competenza in polizia agroalimentare" (c.d. "ispettore agroalimentare"), stabilisce che con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto con il Ministro dell'interno, siano definite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive (*prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale, nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento stesso*). Inoltre, prevede che con determinazione del Comandante Generale siano individuati i militari incaricati dell'attività ispettiva svolta, con riferimento alla normativa in materia agroalimentare internazionale, dell'Unione europea, statale e regionale, nonché i relativi requisiti, la formazione e l'aggiornamento. Si verrebbe a disporre, così, di una platea di personale maggiormente qualificato (*a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa*) nella specifica materia, il quale, oltre a svolgere i normali compiti connessi agli incarichi devoluti ai Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e relativi alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, dovrà essere in possesso di particolari competenze tecniche, che lo renda in grado di effettuare gli accertamenti e le conseguenti attività di vigilanza e controllo nel settore agroalimentare.

Per quanto riguarda il comma 1, lett. b) della norma in oggetto, bisogna specificare quanto segue.

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA), istituito con decreto legislativo n. 177 del 2016, fa parte della più generale struttura della difesa preposta alla tutela forestale, ambientale



e agroalimentare del Paese. Attraverso le sue articolazioni si dedica all'espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

Il vigente articolo 174 bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, prevede la dipendenza funzionale del CUFAA dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 173 del 2022, convertito nella legge n. 204 del 2022 ha modificato l'articolo 33 del decreto legislativo n. 300 del 1999, implementando e specificando le competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Ne deriva che le attribuzioni del MASAF - così come definite e implementate dalla vigente normativa - risultano trasversali a tutte le attività espletate dai Comandi dipendenti dal CUFAA, non più solo dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

Pertanto, la presente disposizione prevede, al comma 1, lettera b), la modifica del comma 2, lettera a) dell'articolo 174 bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, definendo la dipendenza funzionale del CUFAA dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – fatta salva una dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica.

La norma consente, in tal modo, la definizione di obiettivi strategici generali maggiormente sistemici e aderenti alle complessive e diversificate funzioni, compiti e attività del CUFAA. La norma è volta ad assicurare la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, nella prospettiva di una maggiore efficacia, continuità ed unicità delle azioni di polizia forestale, idraulica e ambientale, perseguendo gli obiettivi nazionali ed europei e in piena attuazione dei principi costituzionali - così come novellati dalla L. Cost. n. 1 del 2022.

La norma in questione prevede al comma 1, lett. c), la modifica del comma 2-quater dell'articolo 174 bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. In particolare, si prevede, in linea con il diverso assetto delle competenze sopra chiarito, che la definizione degli obiettivi strategici del Comando nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste e dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, siano definiti dal Ministro della Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 2 prevede l'invarianza finanziaria della disposizione.

Capo IV – Norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare

Articolo 10 (Guardie venatorie)

L'articolo modifica l'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di guardie venatorie volontarie.

La vigilanza venatoria è una componente qualificante del sistema normativo in materia di fauna selvatica e di prelievo venatorio, permettendo un diffuso e regolamentato controllo del territorio



finalizzato alla protezione della fauna selvatica, alla repressione della caccia di frodo e alla salvaguardia dell'ambiente.

Per ampliare il novero delle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento dell'attività di guardie venatorie, si ritiene necessario eliminare il riferimento al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) operato dal vigente articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157; occorre, infatti, rammentare che la composizione del Comitato faunistico venatorio è stata rivista in attuazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per cui attualmente ne fanno parte solo tre.

L'attuale formulazione della norma non garantisce, pertanto, che tutte le associazioni riconosciute possano svolgere l'attività di guardia venatoria. Si propone, pertanto, una modifica normativa alla richiamata lettera b), eliminando il riferimento al suddetto Comitato e individuando espressamente le associazioni la cui appartenenza è presupposto per l'affidamento dell'attività di vigilanza volontaria. La disposizione contenuta nel presente decreto-legge, quindi, esplicita le categorie cui è affidata la vigilanza volontaria, e cioè le associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



Articolo 11

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica,
per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

Comma 1: la disposizione è stata predisposta per tenere conto delle ulteriori necessità emerse dall'entrata in vigore del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. In particolare, essa intende accrescere l'efficacia del coordinamento di tutte le iniziative e le attività programmatiche finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento delle infrastrutture idriche.

La disposizione in questione è inquadrabile come una misura emergenziale che si affianca a ulteriori interventi normativi e regolatori a carattere strutturale che si sono susseguiti nell'ultimo lustro per contrastare l'emergenza idrica e, più in generale, nell'ultimo decennio per il potenziamento infrastrutturale del comparto.

Il decreto-legge n. 39 del 23, riconoscendo la “straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione metereologica in atto”, ha introdotto “misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica”.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 23 ha istituito una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità e, in particolare, a eseguire “una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3”. Il programma degli interventi individuati dalla Cabina medesima è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla luce delle risorse disponibili come comunicate dalle amministrazioni competenti e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma in esame integra le disposizioni del decreto-legge n. 39 del 23, prevedendo ulteriori misure finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione da parte della Cabina di regia. In particolare, si prevede che detto piano venga elaborato dal Commissario straordinario sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali. Queste ultime, sentite le regioni e le province autonome, individuano, per il territorio di competenza, degli interventi urgenti, selezionati sulla base del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche semplificato. L'individuazione di nuovi interventi da parte delle autorità di bacino distrettuali è preceduta da una ricognizione delle risorse disponibili, destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico, che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, alla lettera a):

- i numeri 1 e 2 introducono all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023 i seguenti commi:
 - **comma 3-bis:** tale disposizione si inserisce a valle della ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, che la Cabina di regia ha già eseguito in base al comma 3. Il comma 3-bis prevede che, entro il 30 giugno 2024, la Cabina di regia approvi la proposta di elenco delle misure più urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, individuando quelli che possono essere realizzati dal Commissario straordinario, anche avvalendosi di soggetti attuatori.



Per soggetti attuatori si intendono i soggetti, pubblici e privati, che agiscono per l'attuazione del Piano degli interventi urgenti sulla base delle direttive del Commissario.

- **comma 4-bis:** tale disposizione prevede che le Autorità di bacino distrettuali, entro il 31 maggio 2024, individuino e trasmettano al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica ed entro il 31 ottobre 2024, trasmettano al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio
In tal modo viene perseguito l'equilibrio fra risorse e fabbisogni richiesto dall'art. 145, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006.
- **comma 4-ter:** tale disposizione prevede che il Commissario straordinario, entro il 15 giugno 2024, trasmetta alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle Autorità di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica.
- il numero 3 sostituisce i commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023 come segue:
 - il **nuovo comma 5** prevede che, in coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia e con la ricognizione delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono assegnate le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il finanziamento degli interventi affidati al Commissario straordinario di urgente realizzazione di cui ai citati Allegato A-bis e Allegato A-ter. Il medesimo comma prevede, altresì, che le risorse assegnate per la realizzazione degli interventi affidati al Commissario confluiscono nella contabilità speciale del medesimo commissario di cui all'articolo 3, comma 2 del citato decreto-legge n. 39 del 2023. Si precisa, infine, che per gli interventi di cui all'Allegato A-ter – in parte già finanziati da altre fonti di finanziamento nazionali e regionali - il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione dei predetti interventi in relazione alle distinte fonti di finanziamento.
 - il **nuovo comma 6**, al fine di individuare idonea copertura finanziaria per la celere realizzazione degli interventi di cui ai citati Allegati A-bis e A-ter, prevede che alla copertura finanziaria necessaria per la realizzazione di tali opere, si provveda a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Trattasi, come premesso, delle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rinvenienti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



- la lettera b) interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 23 attraverso:
 - puntuali modifiche al comma 1, al fine di prorogare, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, la durata dell'incarico del Commissario, in considerazione delle determinazioni prese dalla Cabina di regia il 19 marzo 2024 e dell'esigenza di assicurare adeguata tempistica per la realizzazione degli interventi assegnati al Commissario dalla Cabina di regia; in tale ottica, si prevede, pertanto, che al compenso del Commissario si provveda, anche per l'annualità 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo si ricorda che per il compenso del Commissario è stata autorizzata la spesa di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione;
 - l'inserimento al comma 2, secondo periodo, dopo la parola "opera", dell'inciso "anche avvalendosi di soggetti attuatori" (definiti in relazione al comma-3 bis);
 - la soppressione del secondo periodo della lettera f) del comma 3, in quanto le azioni da esso derivanti confluiscono nel piano degli interventi urgenti;
 - la modifica del comma 3, lettera g); si ricorda che tale previsione prevede, tra i compiti del Commissario, la ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, prevedendo che tali interventi siano da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo; detto secondo periodo del comma 6 destinava precipuamente una quota di risorse per interventi finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe; orbene, alla luce delle modifiche introdotte dalla norma in esame al comma 6 dell'articolo 1, si opera il coordinamento della disposizione, sopprimendo la previsione che individua la fonte di finanziamento di tali opere facendo riferimento al comma 6. Tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia del 19 marzo 2024;
 - l'inserimento delle lettere h-bis) e h-ter) che attribuiscono al Commissario ulteriori compiti di coordinamento in coerenza con le modifiche di cui sopra;
 - la modifica del comma 6, settimo periodo, per prevedere, in considerazione della proroga dell'incarico del Commissario, idonea copertura per la struttura commissariale anche per l'anno 2025; si ricorda la struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e che per la stessa il citato comma 6 autorizza la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



- la lettera c) abroga il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 39/23, in quanto le azioni da esso derivanti confluiscono nel Piano degli interventi urgenti, e il comma 4 del medesimo articolo che prevedeva, a valere sulle risorse individuate e messe a disposizione da parte delle amministrazioni competenti, il finanziamento a valere sulle risorse di cui al citato comma 6 degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia del 19 marzo 2024.

Comma 2: si aggiungono al decreto-legge n. 39 del 2023 gli Allegati A-bis e A-ter, di cui agli allegati I e II del decreto in esame, che individuano, rispettivamente, gli interventi relativi alle infrastrutture idriche affidati al Commissario integralmente finanziati con le risorse messe a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quelli che risultano già cofinanziati anche da precedenti fonti di finanziamento nazionali e regionali e che beneficiano di un ulteriore contributo.

ART. 12

(Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare)

La disposizione provvede all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche del mare.

La misura si rende necessaria e urgente per consentire il consolidamento e l'immediato rafforzamento della struttura organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri operante in relazione alle politiche del mare.

In particolare, si rileva che la disposizione non soltanto permette di istituire un organo permanente (dipartimento), in sostituzione di uno provvisorio (struttura di missione), in coerenza con il carattere stabile della competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche del mare ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ma consente anche di assicurare l'incremento dell'organico, necessario per garantire il proficuo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite in materia: tra queste occorre segnalare, in relazione alle esigenze di urgente rafforzamento della capacità amministrativa, la necessità di provvedere all'aggiornamento, entro il 31 luglio 2024, del Piano del mare, di competenza del Comitato interministeriale per le politiche del mare, al cui supporto opererà il Dipartimento.

La disposizione definisce la competenza del Dipartimento e le relative linee organizzative fondamentali.

Commi 1-2: Sotto il primo profilo, si prevede la competenza del Dipartimento, da un lato, a curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; dall'altro, a svolgere le funzioni già attribuite alla Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022. Detta struttura, in particolare, viene soppressa a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con contestuale trasferimento delle relative funzioni alla competenza del neoinstituito Dipartimento per le politiche del mare.



Comma 3: Sotto il profilo organizzativo, si prevede l'articolazione del Dipartimento in due uffici dirigenziali di livello generale e in quattro uffici dirigenziali di livello non generale. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale non dirigenziale, aggiuntive rispetto all'unità di personale dirigenziale generale e alle due unità di personale dirigenziale non generale già assegnate alla struttura di missione. Per il reclutamento del personale dirigenziale è prevista transitoriamente, comunque non oltre il 31 dicembre 2026, la deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Comma 4: Il Dipartimento è, inoltre, dotato di un contingente di personale non dirigenziale di venti unità complessive: in aggiunta al contingente di quindici unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione, viene previsto un ulteriore contingente di cinque unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale non dirigenziale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario

Comma 5: Per assicurare lo svolgimento delle attività di competenza del Dipartimento è previsto anche un contingente di esperti, corrispondente al contingente di dieci esperti già attribuito alla struttura di missione per le politiche del mare.

Comma 6: Si prevede che In sede di prima applicazione:

- il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione alla data stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 -sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti- senza soluzione di continuità viene assegnato al Dipartimento per le politiche del mare, salva apposita comunicazione del Dipartimento alle amministrazioni di provenienza avente ad oggetto la richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto alla base della precedente assegnazione alla struttura di missione;

- gli incarichi dirigenziali e gli incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale, aggiuntivi rispetto a quelli del personale in servizio presso la struttura di missione, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della struttura di missione;

- gli incarichi di esperto già conferiti presso la citata Struttura di missione alla medesima data stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

Comma 7: si individua la copertura finanziaria dell'articolo.

Capo IV

Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale

ART. 13

(Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)



L'articolo assicura alle imprese in AS che gestiscono il compendio aziendale dell'ex ILVA una provvista finanziaria urgente per assicurare la continuità produttiva attraverso l'utilizzo dei fondi del cosiddetto patrimonio destinato.

Comma 1: la disposizione autorizza i commissari di ADI in AS a chiedere l'assegnazione della somma di € 150 milioni (aggiuntivi rispetto alle somme già autorizzate ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) originariamente destinata al finanziamento della sola decarbonizzazione. Per effetto della disposizione, in alternativa, le somme potranno essere utilizzate per le finalità di cui dall'art. 39, comma 1 del decreto-legge 2 marzo n. 19 del 2024, ossia per l'attuazione e la realizzazione di interventi volti ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.

Comma 2: estende l'utilizzo di un advisor finanziario, oltre che nell'originaria operazione di rafforzamento patrimoniale della società, anche ai fini della valutazione dell'erogazione del finanziamento – ponte previsto dal comma 1 – *sexies* dell'articolo 1 del decreto legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 nei confronti dell'amministrazione straordinaria.

Articolo 14

(Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale)

L'articolo appresta una disciplina apposita per gli impianti di interesse strategico nazionale in modo da contemperare le esigenze di sicurezza e quelle di continuità di tali impianti.

Al comma 1 si prevede che, salva l'ipotesi in cui dal rapporto di sicurezza emerga un rischio grave ed imminente, il Comitato tecnico regionale possa disporre misure interinali di natura cautelativa, con un termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine e constatato che le misure adottate sono ancora inadatte alla prevenzione del rischio, il Comitato tecnico regionale dispone, in via graduata, la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta individuando specificamente l'impianto, il deposito, l'attrezzatura o la infrastruttura interessata.

Commi 2 e 3: i commi 2 e 3 prevedono due distinti interventi finalizzati a garantire l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per far fronte alla crescente richiesta di sicurezza proveniente da tutto il territorio nazionale e per lo svolgimento delle funzioni connesse alla prevenzione degli incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale

Giova sottolineare che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicura interventi ordinari e straordinari, anche in scenari complessi e di particolare sensibilità e in situazioni emergenziali.

In tale contesto, con il **comma 2**, si persegue un adeguamento della struttura organizzativa per fronteggiare efficacemente i citati ambiti operativi, nella consapevolezza che il capo squadra costituisce una figura essenziale per la funzionalità dei dispositivi, in quanto, con apposita attività di coordinamento, garantisce l'efficienza e la tempestiva operatività delle squadre di intervento.

Con tale finalità, viene ridotta, in via eccezionale e in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Tale corso, ordinariamente di durata non inferiore a tre mesi, verrebbe ridotto a cinque settimane, con l'intento di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo di cui trattasi, in analogia a quanto si è già operate con i provvedimenti legislativi di seguito indicati:

- decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (articolo 3, comma 6), convertito con modificazioni dalla legge



- 7 agosto 2012, n. 131;
- decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, che ha inciso sull'articolo 14-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;
- decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (articolo 1-bis), convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
- decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (articolo 32, comma 1), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (articolo 26) convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

L'intervento di cui al **comma 3** si rende imprescindibile, in quanto le esigenze di operatività dei settori specialistici del C.N.VV.F. necessitano della indispensabile attività di *governance* che solo la funzione direttiva svolta dal personale apicale dei relativi settori operativi può assolvere; in tale contesto, va sottolineato che si tratta di personale che, oltre al necessario titolo abilitativo è in possesso dei titoli accademici e professionali, indispensabili per garantire il massimo della funzionalità dei nuclei specialistici in questione.

La disposizione, senza ampliare di fatto la platea dei destinatari, introduce al comma 5 dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 97 del 2017 la locuzione già utilizzata dall'articolo 20, comma 5, del decreto legge n. 20 del 2020, ai fini della puntuale individuazione dei beneficiari delle indennità ivi indicate, nell'ottica di dare completa attuazione alle disposizioni relative all'armonizzazione retributiva di tutto il personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'omologo delle Forze di polizia.

Il riconoscimento dell'analogo sistema indennitario armonizzato anche al personale di cui trattasi (nel numero massimo di venticinque unità) è fondamentale per garantire strutturalmente la presenza di tali funzionari direttivi in posti operativi specialistici relativamente ai quali, se non si intervenisse con la presente integrazione normativa, nel medio periodo - a fronte della fisiologica e progressiva cessazione dal servizio del personale specialista dei ruoli direttivi speciali ad esaurimento - la funzione apicale resterebbe attribuita al personale del ruolo degli ispettori.

Articolo 15

(Termini e procedure in materia di Amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)

Comma 1: si allinea il termine di durata massimo del programma delle amministrazioni straordinarie che siano affittuarie di compendi aziendali di interesse strategico a quello previsto per la società in amministrazione straordinaria che è proprietaria del compendio. Si prevede nel dettaglio che anche il programma dell'affittuaria potrà essere prorogato sino all'effettiva cessione a terzi del compendio. Senza questa disposizione i rapporti tra le due procedure di amministrazione straordinaria che stipulino, ad esempio, un contratto di affitto finalizzato alla gestione ponte sino alla vendita del compendio a terzi, potrebbero disallinearsi e creare difficoltà gestionali.

Comma 2: si prevede una disciplina specifica per il caso in cui sia necessario individuare l'affittuario delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e alle imprese del gruppo, ma ricorra una situazione di somma urgenza. La nuova disposizione consente di derogare alle disposizioni del primo periodo dell'articolo 4, comma 4-ter, decreto-legge n. 347 del 2023, stabilendo, inoltre, che il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al



Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza. L'intervento appare necessario per garantire la stipula di contratti di affitto c.d. ponte nelle more della procedura di cessione dei compensi aziendali.



Articolo 16

(Entrata in vigore)

L'articolo prevede che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Si prevede, inoltre, che il decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Relazione tecnica

**CAPO I – Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca
e per la trasparenza dei mercati**

Articolo 1

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole,
della pesca e dell'acquacoltura)

Comma 1: La disposizione, esplicitando le finalità cui sono preordinati gli interventi urgenti disciplinati nei successivi commi, ha carattere ordinamentale; pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 2 non determinano un aggravio a carico della finanza pubblica. La disposizione prevede che i regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono state originariamente rilasciate le garanzie oggetto di differimento saranno utilizzati nei limiti delle risorse già stanziare e senza ulteriori oneri a carico dei soggetti garanti. D'altra parte, tale misura, consentendo alle imprese che abbiano avuto maggiori difficoltà a fronteggiare momenti di crisi, di poter usufruire di un periodo di tempo più ampio per ripagare il prestito, è destinata a scongiurare proprio situazioni di definitivo inadempimento dell'impresa, con conseguente escussione della garanzia pubblica. In sintesi, lungi dal rendere maggiormente probabile l'escussione delle garanzie pubbliche, la misura consente di limitare fortemente tale rischio.

Commi 3-4: Al comma 4 viene previsto l'incremento del Fondo per la sovranità alimentare di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'incremento del Fondo si è reso necessario in quanto, per la campagna 2023, a valere sul Fondo per la sovranità alimentare (zootecnia e colture) il plafond disponibile, pari a euro 25 milioni, è stato interamente assegnato, con impegno e contestuale liquidazione ad Agea con decreto direttoriale del 20 novembre 2023. Il maggior numero di domande presentate ha interessato il settore del frumento tenero e delle proteine vegetali.

Si specifica, altresì, che all'erogazione delle risorse finalizzate agli interventi destinati alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura attenderà l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura – AGEA, avvalendosi se del caso del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN. La suddetta attività di erogazione di risorse si iscrive perfettamente nella mission dell'Agenza, che è istituzionalmente preposta all'erogazione di sostegni economici agli operatori agricoli, favorendo la sostenibilità, la competitività e l'allineamento con le politiche europee, segnatamente fungendo da Organismo di Coordinamento e da Organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione europea. Si conclude che l'Agenza già dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali, e che pertanto provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5: La disposizione in oggetto prevede che con decreto di cui all'articolo 1, comma 129 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole,



della pesca e dell'acquacoltura, di cui al comma 128 della medesima disposizione richiamata, possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro:

- a) ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- b) nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

Dalla disposizione in oggetto, pertanto, non derivano ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Comma 6: La disposizione proroga, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, da giugno 2024 al 31 dicembre 2025, il rinvio del recupero delle somme da parte dell'Agenzia delle entrate, relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. Tale dilazione dei termini potrebbe indurre, in particolare, le citate Autorità inadempienti, a provvedere in via amministrativa a sanare le posizioni in sospeso, generando, per il caso specifico del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, maggiori oneri valutati in 90 mln di euro per l'anno 2024, computati in relazione alle prenotazioni registrate per gli investimenti effettuati nelle annualità precedenti. Di seguito i dati presi a riferimento.

ANNO	TRIBUTO	IMPORTO COMUNICATO	N. SOGGETTI	IMPORTO FRUITO	NUMERO RIGHE FRUITO	NUMERO SOGGETTI FRUITO
2022	6869	3.491.721.117,83	83.028	2.482.981.475,26	615.641	72.867
2023	6869	2.349.764.640,03	60.672	944.306.058,42	238.259	44.388

Di cui, la quota parte relativa all'agricoltura e pesca, sul 2022 ha generato i seguenti flussi.

frequenza istanze	frequenza beneficiari	importo credito anno 2022
4.298	3.737	136.220.026

Ipotizzando analoga proporzione per il 2023, si genera un onere di 90 milioni di euro per il 2024.

Ai relativi oneri, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 8.



Comma 7: La disposizione introduce l'articolo 16-bis al DL 124/2023 che riconosce, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotto agricoli e della pesca e dell'acquacultura. In tal ambito, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 9.

Comma 8: la disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino al 31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del DL n. 124/2023. Inoltre, la disposizione in esame prevede che, qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti di cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, i corrispondenti risparmi siano destinati a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis, del DL n.124/2023, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.

Comma 9: Agli oneri relativi all'articolo 1, comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del DL n. 124/2023.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura)

Comma 1: Alla luce di una stima della massa retributiva dei lavoratori interessati all'intervento, pari a circa 540 milioni di euro nell'anno 2024 e considerata l'aliquota contributiva comprensiva dei premi INAIL pari al 45,54%, si determinano mancate entrate contributive e per premi assicurativi valutati in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 2:

La disposizione prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

- a) per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che presenta le necessarie disponibilità. La riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio acquisita e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.
- b) per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con



modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che presenta le necessarie disponibilità.

Commi 3-4: La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che l'INPS comunque già effettua per gli elenchi annuali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Inoltre, si fa presente che la disposizione riguardante la pubblicazione degli elenchi trimestrali era stata abrogata con l'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, la cui relazione tecnica non aveva previsto effetti positivi ascrivibili per la finanza pubblica. Conseguentemente, nessun impatto negativo si rinviene nel ripristino di tali elenchi, anche in considerazione del fatto che resta ferma la comunicazione individuale ai soggetti interessati, a suo tempo introdotta sempre con il d.l. n. 76 del 2020. Da ultimo, alla luce di quanto sopra evidenziato, non si ravvisano effetti per l'erogazione di prestazioni, dal momento che la misura introdotta riguarda solo un miglioramento della trasparenza e della conoscibilità del contenuto degli elenchi.

Articolo 3

(Misure urgenti per le produzioni di kiwi – *Actinidia spp.*, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)

Comma 1: La disposizione prevede la possibilità di accesso da parte delle imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, a causa del fenomeno denominato “moria dei kiwi”, abbiano subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante actinidia, agli interventi previsti per la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto legislativo 102/2004, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5, comma 4, del decreto legislativo citato, utilizzando quota parte dell'incremento, previsto dal comma 4, del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite delle risorse allo scopo previste al comma 4.

Commi 2 e 3: Si specifica che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene sulla base delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n.102 del 2004 presentate dai beneficiari a seguito della declaratoria di eccezionalità di cui al comma 1. Alla ripartizione si provvede, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, mediante decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano favorendo quelle imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della “moria del kiwi”.

Comma 4: La disposizione incrementa la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per complessivi 12 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali:

- 2 milioni di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 1, funzionali a contrastare la “moria del kiwi”. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



- 10 milioni di euro sono destinati all'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativi alla peronospora. A questi ultimi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli previsti e debitamente coperti, poiché le imprese, quale che siano l'entità del danno subito, potranno accedere alle misure di sostegno, tra le quali anche le agevolazioni e gli esoneri contributivi, esclusivamente nel limite dello stanziamento.

Comma 5: La disposizione prevede che la dotazione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sia incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2024. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Comma 6: La presente disposizione prevede che la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale – AgriCat, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.

Il Fondo in questione è stato istituito per introdurre, nel sistema di gestione del rischio in agricoltura, una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione).

Il Fondo, per lo svolgimento delle attività di sperimentazione, avvio e gestione, viene istituito con una dotazione di 50 milioni di euro e poi successivamente rifinanziato.

In considerazione dell'entrata in operatività del Fondo e constatato il rilievo pubblico che riveste fin dal primo anno di attività, la presente disposizione prevede che la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale – AgriCat è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie, anche per garantire l'operatività del soggetto gestore per tutta la durata della vigente Politica Agricola Comunitaria. Ai relativi oneri, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Comma 7: Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, tenuto conto, peraltro, delle frequenti fluttuazioni dei prezzi e delle speculazioni che ne conseguono ai danni degli operatori e dei consumatori finali, le novità normative, introdotte dall'articolo 3, comma 7, hanno la finalità di garantire il funzionamento della segreteria di ciascuna delle sette Commissioni Uniche Nazionali attive (scrofe da macello, suinetti, suini vivi da macello, grasso e strutto, tagli di carne suina fresca, conigli vivi e uova). Pertanto si prevede un incremento di 600.000 euro annui a decorrere dal 2024 della dotazione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Al fine di giustificare le ragioni sottese al suddetto incremento finanziario, si specificano le voci di spesa di cui alla seguente tabella ricognitiva.



COSTI ANNUALI SOSTENUTI DA BMTI SCPA RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DELLE 7 CUN E DELLA CSN GRANO DURO			
	gg/uomo	tariffa	totale
A1) Personale			
Dirigenti	50,00	€ 962,70	€ 48.135,00
Senior	630,00	€ 420,45	€ 264.883,50
Junior	750,00	€ 207,40	€ 155.550,00
Collaboratori	630,00	€ 103,64	€ 65.293,20
A2) Missioni			
Missioni (*)			€ 11.500,00
TOTALE COSTI DIRETTI (A)			€ 545.361,70
TOTALE COSTI INDIRETTI (10% di A = B)			€ 54.536,17
TOTALE COSTI (A+B)			€ 600.000

LEGENDA:
A1) Personale: La tariffa previsionale giornaliera per i profili Dirigenti, Senior, Junior e Collaboratori è calcolata sulla base dei costi consuntivi del 2023. I collaboratori sono inseriti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per svolgere attività su espressa indicazione del personale dipendente e senza alcun vincolo di orario e di sede di lavoro
A2) Missioni (*): L'importo è una stima basata sul totale delle spese di missione sostenute nel 2023 per l'attività di Segreteria CUN
B) COSTI INDIRETTI: Sono stati quantificati in base alla percentuale del 10% del totale dei costi diretti, in linea con le progettualità pregresse e inferiore alla forchetta 13%-17% prevista dall'art. 32 comma 2 lettera b) del DPR 207/2010.

Comma 8. La disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 7 pari a 600.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



Articolo 4

(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

Comma 1: la disposizione prevede, tra l'altro, di inserire, tra le definizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, la nozione di "costo di produzione" e di "costo medio di produzione", intendendosi, per quest'ultimo, il valore determinato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA sulla base di una metodologia preventivamente adottata dall'Istituto stesso e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Si precisa che, con riferimento all'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 198/2021 ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, l'autorità nazionale di contrasto deputata a tali attività è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, designata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, decreto legislativo 198/2021. Quindi l'attività di controllo esercitata nell'ambito dei mercati all'ingrosso, prevista ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'articolo 3 dello schema di decreto-legge in esame, è già attuata dagli ispettori dell'ICQRF.

L'ICQRF provvede pertanto all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si precisa ulteriormente che il ravvedimento operoso introdotto dal comma 12-bis dell'articolo 10 del d. lgs. 198 del 2021 ha, da un lato, la finalità di spingere il trasgressore a rimediare rapidamente alle conseguenze della sua condotta e, dall'altro, di incentivare il pagamento della sanzione; la stessa non comporta oneri a carico del bilancio dello stato trattandosi di sanzioni riassegnate.

Commi 2 e 3:

Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione di ISMEA per lo svolgimento di tali attività, sono assegnati 1,5 milioni di euro per il 2024 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026

Al riguardo, infatti ISMEA, ad oggi, rileva esclusivamente i costi di produzione dei principali prodotti agricoli (cfr. comma 2, dell'art. 10-quater del d.l. 29 marzo 2019, n. 27) e, pertanto, l'ampliamento della rilevazione all'intero comparto agricolo e alle produzioni dell'industria alimentare richiederà lo sviluppo di un'apposita struttura che elabori adeguate metodologie, nonché la realizzazione di una nuova piattaforma informatica, con sezioni specifiche per l'agricoltura biologica e le indicazioni geografiche, nonché ancora l'avvio di un'attività di rilevazione dei prezzi delle materie prime utilizzate dall'industria di trasformazione al momento non incluse nelle reti di rilevazione ISMEA.

A ciò si aggiunga che, a differenza delle produzioni agricole, caratterizzate dalla stagionalità, le produzioni alimentari si svolgono durante tutto l'arco dell'anno o, comunque in periodi di alcuni mesi e, quindi, sarà necessario individuare specifici panel di imprese di trasformazione presso le quali attivare flussi continuativi di monitoraggio.

Il volume di dati che l'Istituto si troverà a raccogliere, elaborare ed aggiornare, l'attivazione di flussi continui di monitoraggio, l'avvio di processi di verifica, controllo e conservazione del dato, nonché la diffusione dei risultati stessi, richiederà un rilevante investimento nell'implementazione delle reti di rilevazione, nello sviluppo di apposite piattaforme informatiche, nella individuazione e



fidelizzazione di appositi *panel* di imprese agricole e industriali e nel potenziamento del Data Warehouse.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per il 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 3 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo un'autorizzazione di spesa per finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'ISMEA di cui al comma 2, per un importo di euro 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 5

(Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

La disposizione di cui all'articolo 5, avendo la funzione di limitare l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, consentendolo esclusivamente nelle aree ivi indicate non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È poi espressamente previsto che la disposizione non incide sulle procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fissati al 2026. Si precisa che la norma transitoria, di cui al comma 2, si applica anche alle successive cessioni.

Capo II – Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu

Articolo 6

(Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)

Le disposizioni di cui all'articolo 6, **comma 1**, hanno carattere ordinamentale; pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di una specificazione rivolta a chiarire che nella più ampia categoria delle emergenze di carattere igienico sanitario sono comprese anche le epizootie.

Il **comma 2** prevede una serie di attività volte a contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi



di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Comma 3:

In particolare, la **lettera a)** della proposta normativa in oggetto, risulta di carattere ordinamentale, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** della proposta normativa in esame, inserisce all’interno del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, il nuovo articolo 2-bis recante misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana.

Il supporto al Commissario straordinario nell’attività di contenimento della Peste Suina Africana (PSA) prevede, per un periodo di attivazione di 12 mesi, un dispositivo che, al massimo della forza, consente l’impiego di 135 unità di personale (per i GOT – in numero di 7 – oltre a 30 unità di “riserva”) e l’impiego di 1 elicottero a pilotaggio remoto ed associate 42 unità di personale complessive - di cui 37 unità quale risultato della media aritmetica scaturita dell’impiego di 35 unità per 2 giorni e 40 unità per 1 giorno, 3 unità LNO e 2 unità team “Rover” -.

Tale dispositivo delle Forze Armate è essenzialmente finalizzato allo svolgimento delle attività di sorveglianza/monitoraggio e di cattura dei cinghiali.

Gli oneri stimati per le Forze Armate ammontano a complessivi euro 7.355.253 (di cui euro 2.792.630 per il dispositivo legato all’impiego del PREDATOR ed euro 4.562.623 per l’impiego dei GOT), qualora fosse utilizzato tutto il personale disponibile (177 unità) per un intero anno. Nelle tabelle che seguono è fornito il dettaglio delle voci ripartite tra “oneri di personale” e “spese di funzionamento” che portano a definire la predetta spesa complessiva.

Le spese di personale e le spese di funzionamento sono a carico del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana.

In considerazione degli oneri come calcolati applicando le voci contenute nelle tabelle, il Commissario potrà impiegare 42 unità per il 2024 e 30 per il 2025, in coerenza con il limite massimo di spesa fissato dalla norma pari ad euro 1.750.000 per l’anno 2024 e di euro 1.250.000 per l’anno 2025.

Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di personale:

- indennità di marcia: per il personale impiegato nei GOT è prevista la corresponsione dell’indennità di marcia/indennità di missione. L’indennità è stata calcolata forfettariamente, partendo da un costo unitario medio/giornaliero di € 12,40 (media ponderata delle fasce di costo in base al grado del personale impiegato, di cui la gran parte costituita da graduati e militari di truppa). Tale volume è comprensivo dei contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%);
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55h/mese e di 20h/mese, rispettivamente per il personale impiegato nei GOT e per quello legato all’impiego del PREDATOR (per quest’ultimo il calcolo scaturisce considerando l’impiego per 2 giorni feriali - 4h/giorno – e 1 giorno non lavorativo/festivo – 12h/giorno - per un totale di 3 giorni/mese in funzione delle sortite massime previste), di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell’Amministrazione di appartenenza corrisposto anche in deroga ai limiti individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed utilizzato un costo medio orario di € 17,66 in considerazione della categoria del personale impiegato. Tale volume è comprensivo dei contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di Funzionamento:



- viveri: per i militari impiegati ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili.
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- funzionamento dei mezzi terrestri in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*, a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, dell'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
- funzionamento dei mezzi aerei di previsto impiego (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.); per il calcolo dei relativi oneri è presa a riferimento l'onerosità volo/ora di funzionamento per ciascun mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere, pari a 36h/mese;
- *una tantum*:
 - a. indennità di missione/oneri per ricognizioni per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio nelle attività legate all'impiego del team "Rover" per cui è prevista la corresponsione dell'indennità di missione per un onere complessivo di € 10.360;
 - b. acquisto dotazioni individuali straordinarie e adeguamento infrastrutture e servizi correlati per un onere complessivo di circa € 540.000;
 - c. acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 83.640.



LOCALITA' MISSIONE: VARIE PROVINCE				
MISSIONE: PESTE SUINA				
IMPIEGO PER 1 ANNO				
42 MILITARI <u>PREDATOR</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
Indennità di marcia				
Straordinario	42	€ 17,66	€ 14.834	€ 178.013
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 14.834	€ 178.013
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	42	€ 4,80	€ 605	€ 7.379
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	42	€ 6,25	€ 788	€ 9.608
Equipaggiamento/vestiario	42	€ 1,45	€ 183	€ 2.229
Funzionamento automezzi	1	€ 28,00	€ 84	€ 1.025
Funzionamento mezzi aerei	1		€ 210.605	€ 2.569.376
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 212.264	€ 2.589.617
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di missione/oneri per ricognizioni				€ 10.360
Costi per infrastrutture e servizi correlati				€ 14.640
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 25.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 14.834	€ 178.013
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 212.264	€ 2.589.617
TOTALE ONERI			€ 227.098	€ 2.767.630
ONERI UNA TANTUM				€ 25.000
TOTALE GENERALE			€ 252.098	€ 2.792.630



LOCALITA' MISSIONE: VARIE PROVINCE				
MISSIONE: PESTE SUJINA				
IMPIEGO PER 1 ANNO				
135 MIUTARI GOT				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
Indennità di marcia	135	€ 12,40	€ 50.217	€ 612.648
Straordinario	135	€ 17,66	€ 131.126	€ 1.573.506
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 181.343	€ 2.186.154
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	68	€ 4,80	€ 9.792	€ 119.462
Vitto strutture civili	67	€ 15,00	€ 30.150	€ 367.830
Alloggio strutture civili	67	€ 35,00	€ 70.350	€ 858.270
Servizi generali	68	€ 6,25	€ 12.750	€ 155.550
Equipaggiamento/vestiario	135	€ 1,45	€ 5.873	€ 71.645
Funzionamento automezzi	19	€ 28,00	€ 15.960	€ 194.712
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 144.875	€ 1.767.469
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e adeguamento infrastrutture			€	540.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali			€	69.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM			€	609.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 181.343	€ 2.186.154
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 144.875	€ 1.767.469
TOTALE ONERI			€ 326.217	€ 3.953.623
ONERI UNA TANTUM				€ 609.000
TOTALE GENERALE			€ 935.217	€ 4.562.623

RIEPILOGO ONERI	costo per 1 anno (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IMPIEGO PREDATOR	€ 2.792.630
SUBTOTALE ONERI GOT	€ 4.562.623
TOTALE	€ 7.355.253

Di seguito, si riporta il **cronoprogramma finanziario** degli interventi programmati dal Commissario straordinario e finalizzati al contrasto della PSA. Dallo stesso, si evince la destinazione di € 3.000.000,00 (tre milioni) per il concorso delle Forze Armate al Piano di eradicazione della PSA. Il residuo da impegnare pari a 463.208,01 euro verrà utilizzato per coprire gli oneri derivanti dal comma 6, del nuovo articolo 2-bis, vale a dire per l'attivazione delle organizzazioni di volontariato



di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali. Il comma 7, del nuovo articolo 2-bis, prevede infatti che agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 460.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. A tali fini il Commissario straordinario provvede alla definizione, di intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le regioni interessate e con i sub-commissari, del quadro esigenziale in correlazione alle attività necessarie all'attuazione del piano degli interventi e delle iniziative di cui al comma 8, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, e al conseguente rimborso delle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 6, quali le spese per la fornitura di idoneo equipaggiamento e per l'attivazione di specifici corsi di formazione.

Prospetto A (Totale importi versati sul conto 6362/348 CSPA anni 2022 e 2023)			
DATA MOVIMENTO	VERSANTE	CAUSALE	IMPORTO (€)
17/06/2022	Min. Salute	Trasferimento fondi su contabilità speciale	10.000.000,00 €
16/11/2022	ATS di Pavia	Finanziamento Regione Lombardia per lotto 3	1.500.000,00 €
21/12/2022	AZ USL Parma	Finanziamento Regione Emilia Romagna per lotto 7	1.970.000,00 €
18/10/2023	Min. Salute	Trasferimento fondi su contabilità speciale	3.500.000,00 €
20/10/2023	Masaf	Trasferimento fondi su contabilità speciale	3.531.520,00 €
TOTALE			20.501.520,00 €

Prospetto B (Somme utilizzate per installazioni reti - gabbie - espropri)	
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Installazione reti lotti da 1 a 7 bis	6.919.696,88 €
Acquisto n. 50 PIG BRIG	167.822,59 €
Somme impegnate per espropri	4.580.305,12 €
Totale: spese per installazioni, acquisto gabbie e espropri	11.667.824,59 €

Prospetto C (Cronoprogramma Finanziario Risorse impegnate)	
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Acquisto tramite gara: ditta per abbattimenti tramite sparo cinghiali: (Risorse regione Emilia Romagna)	140.000,00 €
Acquisto tramite gara: ditta per catture cinghiali: (Risorse regione Emilia Romagna)	140.000,00 €
Acquisto tramite gara: ditta per sparo - abbattimento - catture e celle frigorifere: (Risorse regione Emilia Romagna)	1.690.000,00 €
Acquisto tramite gara: 200 gabbie PIG BRIG	580.000,00 €
Convenzione ISPRA "Piano catture e abbattimento cinghiali 2023-2028 " 3 anni	470.489,40 €
Concorso Difesa al Piano di eradicazione PSA	3.000.000,00 €
Convenzioni con ACT e CA	2.300.000,00 €
Spese di missione e varie (Maggio - Dicembre 2024)	50.000,00 €
Totale	8.370.499,40 €

Risultato da impegnare: Totale tabella A - (Totale tabella B + Totale tabella C)	461.200,01 €
---	---------------------

Articolo 7

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus)

L'articolo 7, al **comma 1**, prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale, che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della proliferazione della specie granchio blu. La disposizione stabilisce il provvedimento e la procedura ai fini della predetta nomina, indicando le Amministrazioni coinvolte. Alle attività di individuazione e di nomina del Commissario attenderanno le amministrazioni competenti, nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La retribuzione corrisposta al Commissario sarà, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, composta da una parte fissa, non eccedente i 50 mila euro annui, e una parte variabile, correlata al raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'incarico commissariale, che del pari non potrà superare 50 mila euro annui. Considerato che ai sensi del citato articolo 15, il compenso sarà al massimo pari a 100 mila euro annui, cui andranno aggiunti gli oneri



a carico dell'amministrazione, si conclude che, nell'eventualità in cui la suddetta nomina decorra dal 1° giugno 2024, la disposizione determinerà oneri pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e pari a 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il **comma 2** regola la costituzione e la disciplina della struttura commissariale. Per gli aspetti logistici, relativi alla costituzione e all'insediamento della struttura, la disposizione non comporta oneri, potendo la medesima avvalersi delle strutture del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

I **commi 3 e 4** prevedono che alla struttura commissariale sia assegnato un contingente di personale non dirigenziale, composto di 13 unità provenienti o da amministrazioni centrali o da enti territoriali e collocato in «comando», «distacco», «fuori ruolo» o altro analogo istituto. Pertanto, il suddetto personale conserverà lo stato giuridico e il trattamento economico (sia fondamentale, che accessorio) dell'amministrazione di appartenenza, con oneri a carico di quest'ultima. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e dei buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro **65.841** per l'anno 2024 e di euro **112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026** cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Nel dettaglio è stata ipotizzata la corresponsione al predetto personale di un massimo di 30 ore mensili di lavoro straordinario e di un massimo di 20 buoni pasto mensili

Per il calcolo dello straordinario è stata presa a riferimento una tariffa media di 16,31 euro.

Straordinario

Unità	Tariffa media	ore mensili	Mesi	Totale Lordo Dip.	Oneri a carico dello Stato (32,7%)	Totale lordo Stato Annuo	Rateo 2024
13	16,31	30	11	69.969,90	22.880,16	92.850,06	54.162,53

Buoni Pasto

Unità	Valore Buono Pasto	Buoni Pasto Mensili	Mesi	Totale annuo	Rateo 2024
13	7	20	11	20.020,00	11.678,33

TOTALE					112.870,06	65.840,87
				Arrotondati	112.871,00	65.841,00



I **commi 5 e 6** prevedono che il Commissario straordinario predisponga un piano di intervento. A tali adempimenti, egli provvederà avvalendosi della struttura di cui al comma 3 e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'eventuale coinvolgimento e il supporto prestato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, dal Consiglio nazionale della ricerca – CNR e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA sarà a titolo gratuito.

I **commi 7 e 8** prevedono che il Commissario straordinario attui le misure previste dal piano di cui al comma 5, se del caso avvalendosi, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera sulla base di apposita convenzione. Quest'ultima potrà essere chiamata a collaborare mettendo a disposizione le sue strutture collocate nelle aree marittime maggiormente interessate dal fenomeno ed anche, su specifica richiesta del commissario, a compiere un'azione di monitoraggio dell'andamento delle misure utilizzate per contrastare la diffusione del granchio blu. Si tratta di attività che la Guardia costiera può effettuare senza aggravio di costi, quale attività accessoria delle attività istituzionali continuativamente svolte.

Il **comma 9** reca le disposizioni finanziarie, prevedendo un'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano di intervento, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per il 2026. Lo stanziamento di 10 milioni di euro per il triennio considerato è necessario per il recupero di un sistema di grande rilevanza sociale ed economica, che ha subito un repentino ridimensionamento. Sono oltre tremila le persone direttamente coinvolte nell'acquacoltura, cui se ne aggiungono altrettante impiegate nelle strutture a terra (es. centri spedizione molluschi, centri depurazione molluschi, cantieristica, carpenterie, etc.) e nei servizi (trasporti, imballaggi, attrezzature, etc.) necessari al funzionamento di un comparto, il cui giro d'affari si aggira sui 200 milioni di euro annui.

Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 provvedono il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ciascuno per una quota pari alla metà dell'importo annuo complessivo come di seguito riportato:

- 1) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- 2) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 10 prevede una relazione periodica delle attività espletate e delle criticità riscontrate.

Il comma 11 stabilisce che al Commissario straordinario sia intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.



Articolo 8

(Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina)

Ai commi 1 e 2 si prevede, quale misura a carattere straordinario e per un periodo di tempo determinato, l'istituzione della figura del "Commissario straordinario per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi e tubercolosi delle specie bovina e bufalina" che opera svolgendo compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere sul territorio nazionale al fine di contrastare e di eradicare nei territori non indenni del territorio nazionale la brucellosi e la tubercolosi delle specie bovina, ovicaprina e bufalina.

Il comma 3 prevede che il Commissario straordinario può avvalersi di un Sub-commissario da lui stesso designato. Il Commissario straordinario e il Sub-commissario svolgono la loro attività a titolo gratuito e il loro incarico è compatibile con altri incarichi pubblici e, pertanto, l'intervento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede il rimborso spese per il personale assegnato al contingente a supporto del Commissario. Sono stati calcolati gli oneri relativi al compenso per lavoro straordinario e per i buoni pasto per il periodo di 24 mesi totali. In particolare per l'anno 2024 è stato ipotizzato un rateo di spesa parametrato a 7 mesi. Per l'anno 2025 la previsione dello straordinario, come di consueto, è stata calcolata su 11 mesi. Per l'anno 2026 sono stati calcolati gli ulteriori 5 mesi fino al 31 maggio 2026. Di seguito le tabelle riepilogative

Anno 2024 - 7 mesi giugno-dicembre					Anno 2025					Anno 2026 - 5 mesi gennaio-maggio				
Unità di personale	Buoni pasto mensile procapite	N. mesi	Costo buono pasto	Totale spesa	Unità di personale	Buoni pasto mensile procapite	N. mesi	Costo buono pasto	Totale spesa	Unità di personale	Buoni pasto mensile procapite	N. mesi	Costo buono pasto	Totale spesa
15	20	7	7	14.700,00	15	20	12	7	25.200,00	15	20	5	7	10.500,00
Unità di personale	Ore di straordinario mensile procapite	N. mesi su 11	Costo orario straordinario	Totale spesa	Unità di personale	Ore di straordinario mensile procapite	N. mesi su 11	Costo orario straordinario	Totale spesa	Unità di personale	Ore di straordinario mensile procapite	N. mesi su 11	Costo orario straordinario	Totale spesa
15	20	7	21,2	44.520,00	15	20	11	21,2	60.680,00	15	20	5	21,2	31.800,00
TOTALE				59.220,00	TOTALE				85.880,00	TOTALE				42.300,00
Totale previsione 2024-2026				196.880,00										

Per una stima delle possibili missioni, si considera una spesa forfettaria pari a 60.000 euro per i 24 mesi. In particolare € 17.500 per i 7 mesi dell'anno 2024, 30.000 euro per l'anno 2025 e 12.500 euro per i 5 mesi dell'anno 2026.

Stima missioni 24 mesi			
	12 mesi anno 2025	5 mesi anno 2026	Totale 24 mesi
7 mesi anno 2024	30.000,00	12.500,00	60.000,00
	17.500,00		

La previsione di spesa è riportata nella tabella che segue.

Stima costo 24 mesi			
anno 2024	anno 2025	anno 2026	totale
7 mesi	12 mesi	5 mesi	24 mesi
76.720,00	125.160,00	54.800,00	256.680,00



Per il regolare funzionamento della struttura commissariale si provvede, per euro 76.720,00 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 - 2026, e per euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026 mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Capo III – Misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare

Articolo 9

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

La disposizione, al **comma 1**, apporta modifiche al codice dell'ordinamento militare volte ad assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonché nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle competenze in materia ambientale.

Il **comma 2** prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziaria disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Capo IV – Norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare

Articolo 10

(Guardie venatorie)

L'articolo modifica l'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di guardie venatorie volontarie. La disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica,
per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

Comma 1: il comma che introduce modificazioni alle disposizioni contenute decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 13 giugno 2023, n. 68 (di seguito decreto-legge n. 39/23).

In particolare, il testo è così di seguito strutturato:

- la lettera a) introduce all'articolo 1 del decreto-legge n. 39/23:
 - il **comma 3-bis**. Tale disposizione prevede che la Cabina di regia approvi la proposta di piano degli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento l'adeguamento delle infrastrutture idriche, di seguito «Piano degli interventi urgenti», individuando quelli che possono essere realizzati dal Commissario straordinario, anche avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono



sulla base di specifiche direttive. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di una approvazione tecnica e non economica.

- il **comma 4-bis**. Tale disposizione prevede che le Autorità di bacino distrettuali:
 - trasmettano al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse disponibili, destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico, che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
 - individuino, per il territorio di competenza, sentite le regioni e le province autonome, gli interventi urgenti, selezionati sulla base del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche semplificato. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- il **comma 4-ter**. Tale disposizione prevede che il Commissario straordinario trasmetta alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di piano degli interventi urgenti, evidenziando quelli già finanziati ma non ancora realizzati, nonché quelli che necessitano di finanziamento totale o parziale, segnalando le relative priorità. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- I **nuovi commi 5 e 6**. La sostituzione dei commi 5 e 6 del decreto-legge 39/23 prevede l'assegnazione al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023 del compito di realizzare dette opere mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rinvenienti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale assegnazione è operata in favore delle opere di cui all'Allegato I e II del decreto-legge in esame (che introducono, rispettivamente, gli Allegati A-bis e A-ter al citato decreto-legge n. 39 del 2023).

In relazione agli interventi di cui ai citati allegati, assegnati al Commissario straordinario per l'urgente realizzazione, si precisa che:

- gli interventi dell'Allegato A-bis sono finanziati integralmente con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della ricognizione effettuata e trasmessa alla Cabina di regia;
- gli interventi dell'Allegato A-ter, ovvero le opere di regolazione del lago d'Idro e dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige, sono finalizzati ad integrare, con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della ricognizione effettuata e trasmessa alla Cabina di regia, programmi di finanziamenti già in essere. Il Commissario, per tali interventi, stipula con i soggetti attuatori un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione dei predetti interventi in relazione alle distinte fonti di finanziamento.

Di seguito si riportano i dettagli degli interventi di cui ai citati allegati, nonché i CUP e le risorse assegnate a ciascun intervento mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rinvenienti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



Interventi di cui all'Allegato A-bis (di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2023) integralmente finanziati con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Descrizione dell'intervento	Codice univoco di progetto	Importo complessivo finanziato	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale	F97H21005170001	5.000.000,00	20.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	980.000,00	/	/	/
Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica	G11D2300020001	6.030.000,00	166.305,64	152.621,47	3.164.837,78	2.546.235,11	/	/	/
Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto - 2°, 3° e 4° stralcio funzionale		27.800.000,00							
	D48B22001590001	9.950.000,00	2.247.045,47		1.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,0	2.200.000,0	102.954,53
	D38B23001870001	4.200.000,00	1.136.698,39	2.000.000,00	1.063.301,61				
	D38B22002980001	13.650.000,00	3.025.358,61		1.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,0	2.800.000,0	1.224.641,39
Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo	F57H21003720001	8.100.000,00	2.225.667,95	1.963.604,36	1.963.604,36	1.947.123,33	/	/	/

Interventi di cui all'Allegato A-ter (di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2023) finanziati in parte con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in parte con altri programmi di finanziamento.



Descrizione dell'intervento	Codice univoco di progetto	Importo complessivo finanziato	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Iadro (Integrazione finanziamenti)</i>	J93H18000040001	33.100.000,00	8.780.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	/
<i>Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso (Integrazione finanziamenti)</i>	J93H18000040001	22.000.000,00	504.401,87	4.160.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00	2.255.598,13	/	/

In relazione ai tempi di realizzazione degli interventi, si evidenzia in particolare quanto segue:

Interventi immediatamente finanziabili

Regione	Codice Unico di Progetto	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO	AVVIO GARA	ESECUZIONE DELLE OPERE
			MLN €	GIORNI	GIORNI
Piemonte	D48B22001590001	<i>Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto - 2°, 3° e 4° stralcio funzionale</i>	27,800	475	1.035
	D38B23001870001			230	365
	D38B22002980001			475	1.035
Lombardia	H23H08000010001	<i>Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Iadro (Integrazione finanziamenti)</i>	33,100	100	1875
Veneto	J93H18000040001	<i>Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso (Integrazione finanziamenti)</i>	22,000	355	942



Emilia-Romagna	F97H21005170001	Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale	5,000	113	730
	F57H21003720001	Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attemnuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo	8,100	35	1.010
Lazio	G11D23000020001	Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica	6,030	500	305
Totale			102,030		

Nota: Le informazioni relative al cronoprogramma procedurale di realizzazione degli interventi si intendono giorni naturali e consecutivi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari della norma, si rappresenta che agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti dal l'introduzione dei nuovi commi 5 e 6 di cui agli allegati I e II dello schema di decreto in esame (che introducono gli Allegati A-bis e A-ter al decreto-legge n. 39 del 2023), si provvede integralmente mediante utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 7281 "Piano Invasi" (M/P/A 14/5/3), allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta la disponibilità per gli anni dal 2024 al 2030 delle necessarie risorse stanziare sui seguenti piani gestionali:

CAP.	P.G.	DENOMINAZIONE P.G.	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030
7281	1	FONDO OPERE - PIANO STRAORDINARIO INVASI	18.105.478	14.640.226	23.095.744	22.877.359	12.119.599	0	0
7281	3	FONDO OPERE - ULTERIORI RISORSE PER IL PIANO STRAORDINARIO INVASI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072	0	0	0	0	0	7.793.230	0
7281	4	FONDO OPERE- RIFINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INTERVENTI SETTORE IDRICO SEZIONE INVASI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95	0	0	0	0	0	2.070.770	1.327.596

Le risorse stanziare per gli anni dal 2024 al 2030 sul citato capitolo 7281 - piani gestionali 1, 3 e 4 - tenuto anche conto degli utilizzi previsti dalla presente disposizione, assicurano la copertura finanziaria integrale degli oneri previsti dalla disposizione di cui al **comma 1, lettera a), punto 3)** pari a 102,030 milioni di euro, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Inoltre, la norma al **comma 1, lettera a), punto 3)** che introduce il nuovo comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2023, prevede che dette risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario e, per gli interventi di cui all'Allegato A-ter che hanno già ottenuto un parziale contributo a valere su precedenti programmi di finanziamento, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione dei predetti interventi in relazione alle distinte fonti di finanziamento.



In tale accordo, pertanto, i soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione degli interventi relativi alla “Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro” e ai “Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinnizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso” (i cui soggetti attuatori sono, rispettivamente AIPO - attuatore per conto di Regione Lombardia - Commissario governativo per l'attuazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po), si provvederà a definire puntualmente le modalità di attuazione degli interventi in relazione alle diversi fonti di finanziamento.

- **la lettera b)** introduce seguenti modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 39/23; in particolare si prevede:
 - la proroga sino al 31/12/2025 della figura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto.
Gli oneri per il compenso del Commissario per l'annualità 2025 sono pari a euro 132.700; gli oneri della struttura commissariale per l'anno 2025, sono pari a euro 1.497.584. Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga, pari a complessivi euro 1.630.284 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 - l'inserimento al comma 2, secondo periodo, dopo la parola “opera” delle parole “anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - l'abrogazione del secondo periodo della lettera f), comma 1, in quanto le azioni da esso derivanti (ricognizione di interventi urgenti su dighe) confluiscono nel piano degli interventi urgenti. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - la modifica del comma 3, lettera g); tale previsione prevede, tra i compiti del Commissario, la ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, prevedendo che tali interventi siano da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo; detto secondo periodo del comma 6 destinava precipuamente una quota di risorse per interventi finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe; orbene, alla luce delle modifiche introdotte dalla norma in esame al comma 6 dell'articolo 1, si opera il coordinamento della disposizione, sopprimendo la previsione che individua la fonte di finanziamento di tali opere facendo riferimento al comma 6. Tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia del 19 marzo 2024; da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - l'inserimento delle lettere h-bis) e h-ter) che attribuiscono al Commissario ulteriori compiti in coerenza con le modifiche di cui sopra. Da tali disposizioni, trattandosi di compiti ricognitivi e di coordinamento, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;



- **la lettera c)** introduce all'articolo 3 del decreto-legge n. 39/23:
 - l'abrogazione dell'articolo 4, comma 3, in quanto le azioni da esso derivanti confluiscono nel piano degli interventi urgenti e del comma 4 del medesimo articolo che prevedeva, a valere sulle risorse individuate e messe a disposizione da parte delle amministrazioni competenti, il finanziamento a valere sulle risorse di cui al citato comma 6 degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia del 19 marzo 2024. Dalle disposizioni di cui alla lettera c) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: sono aggiunti al decreto-legge n. 39 del 2023 gli Allegati A-bis e A-ter, di cui agli allegati I e II del decreto in esame, che individuano, rispettivamente, gli interventi relativi alle infrastrutture idriche affidati al Commissario integralmente finanziati con le risorse messe a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quelli che risultano già cofinanziati anche da precedenti fonti di finanziamento nazionali e regionali e che beneficiano di un ulteriore contributo.

Articolo 12

(Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare)

L'istituzione di un nuovo Dipartimento nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine alla quantificazione di tali oneri, occorre distinguere gli oneri per l'anno 2024 – di istituzione del Dipartimento – e gli oneri a regime, a decorrere dal 2025.

Quanto all'anno 2024, si rinvia alle tabelle che seguono per fornire un quadro riepilogativo degli oneri economici per categoria di personale interessato, con decorrenza 1° giugno 2024, ragionevolmente corrispondente al giorno (da indicare nel DPCM di cui al comma 2) a partire dal quale il Dipartimento potrà diventare operativo con la soppressione della struttura di missione e il trasferimento del personale non dirigenziale.

In particolare, risulta che l'onere per il periodo 1.6.2024-31.12.2024 è pari a complessivi euro 1.750.357,29, di cui:

- euro 198.201,55 in relazione all'incarico di Capo dipartimento;
- euro 344.787,52 in relazione a due incarichi dirigenziali di prima fascia;
- euro 387.801,68 in relazione a quattro incarichi dirigenziali di seconda fascia;
- euro 615.399,87 in relazione al trattamento economico del personale non dirigenziale pari a 20 funzionari equiparati alla categoria A, posizione economica F1 del CCNL della PCM collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La quantificazione degli oneri tiene conto dell'amministrazione di provenienza del personale interessato (15 unità provenienti da Ministeri; 5 unità provenienti da altre PPAA);
- euro 204.166,67 in relazione a dieci incarichi di esperto.

Quanto agli oneri annuali a regime, a decorrere dall'anno 2025, risulta che l'onere annuale è pari a complessivi euro 3.000.612,49, di cui:

- euro 339.774,09 in relazione all'incarico di Capo dipartimento;
- euro 591.064,32 in relazione a due incarichi dirigenziali di prima fascia;
- euro 664.802,88 in relazione a quattro incarichi dirigenziali di seconda fascia;



- euro 1.054.971,20 in relazione al trattamento economico del personale non dirigenziale pari a 20 funzionari equiparati alla categoria A, posizione economica F1 del CCNL della PCM collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La quantificazione degli oneri tiene conto dell'amministrazione di provenienza del personale interessato (15 unità provenienti da Ministeri; 5 unità provenienti da altre PPAA);
- euro 350.000,00 in relazione a dieci incarichi di esperto.

Con riferimento alle fonti di copertura, si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, si provvede:

- a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) quanto a 739.614 euro per l'anno 2024 e a 1.267.910 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infine, si precisa che il differimento della soppressione della struttura di missione a data successiva rispetto a quella di istituzione del Dipartimento, corrisponde ad una soluzione normativa analoga a quella già accolta con l'articolo 22, commi 7-bis e seguenti, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in cui, parimenti, si è differita ad una data successiva, da indicare in apposito decreto, la soppressione della struttura di missione per le procedure di infrazione europee con transito del personale nel Dipartimento per le politiche europee e contestuale incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale soluzione non determina duplicazioni di spese, tenuto conto che, fintantoché la struttura di missione sarà operativa, i costi di personale dalla stessa generati non potranno essere duplicati dalla mera istituzione di un Dipartimento ancora privo di personale.

Difatti, come previsto dal comma 6, il personale non dirigenziale della struttura di missione transita presso il Dipartimento senza soluzione di continuità, ragion per cui le stesse unità di personale verranno retribuite una sola volta, prima presso la struttura di missione, successivamente presso il Dipartimento.

Inoltre, fermo il transito del personale non dirigenziale previsto dal comma 6, il reclutamento del personale dirigenziale e delle ulteriori unità di personale non dirigenziale avverrà con una decorrenza che, in ogni caso, non potrà essere anticipata rispetto alla data definita dal DPCM di cui al comma 2, corrispondente a quella di soppressione della struttura di missione e di transito del personale non dirigenziale in servizio presso la struttura di missione.

In tale modo non potrà aversi alcuna duplicazione di spesa, tenuto conto che:

- per il personale non dirigenziale già in forza alla struttura di missione, è previsto un transito senza soluzione di continuità al Dipartimento;
- per le ulteriori unità di personale non dirigenziale e per il personale dirigenziale, il reclutamento non potrà avere una decorrenza anticipata rispetto alla soppressione della struttura di missione.

Di seguito le tabelle di dettaglio dei costi del personale e degli esperti del nuovo Dipartimento in relazione a quelli attualmente previsti dal DPCM 16/12/2022 istitutivo della Struttura di missione sopprimenda (1 DG, 2 dir. II fascia, 15 funzionari di prestito, 10 esperti).



È poi di recente intervenuto l'articolo 39 del decreto – legge n.19/2024 che ha disposto il trasferimento, su richiesta del Commissario, di somme fino a un massimo di euro 150.000.000 dall'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A. per assicurare “la continuità operativa degli stabilimenti e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti”, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.

La movimentazione delle risorse ha portato a un valore residuo disponibile del Patrimonio destinato di € 464 milioni, in cui sono altresì ricomprese le risorse finalizzate alla decarbonizzazione.

Di seguito una tabella riportante le disponibilità, gli utilizzi e gli attuali residui.

ALLOCAZIONE PATRIMONIO DESTINATO	importo
ADI - Decontaminazione	390
ADI - Continuità operativa (ex art.39 d.l. 19/2024)	150
Totale ADI	540
Ilva Decontaminazione	455
Pagamento interessi sul finanziamento statale	12
Totale ILVA	467
Attività di decarbonizzazione (es.art.10 d.l. 21/2022)	150
Totale complessivo	1.157
	valori in euro/milioni
MOVIMENTAZIONE FONDI PATRIMONIO DESTINATO al 31.03.2024	importo
Consistenza Iniziale	1.157
Pagamento Interessi sul finanziamento statale di cui all'art.1, comma 6-bis del D.L. 191/2015 (CDP)	(12)
Spese Generali	(6)
Finanziamento gestione ordinaria ILVA per il pagamento del debito Iva	(159)
Spese per attività di tutela ambientale e sanitaria - ILVA	(112)
Spese per attività di tutela ambientale e sanitaria - ADI	(201)
Anticipi erogati ad ADI	(42)
Pagamento personale interno utilizzato per attività di tutela ambientale e sanitaria	(10)
Erogazione fondi ad ADI come da art. 39 del d.l. 19/2024	(150)
Crediti IVA verso ILVA gestione ordinaria	(1)
Totale complessivo	464

Il Comma 2 prevede che per l'attuazione del comma 1-sexies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di primarie istituzioni finanziarie a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Dalla disposizione non discendono, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14

(Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale)

L'articolo 14 contiene, al primo comma, norme procedurali relative all'approvazione del rapporto di sicurezza ai fini di antincendio. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 2 comporta un modesto onere, conseguente alla riduzione straordinaria della durata del ciclo formativo considerato.

Al riguardo, più dettagliatamente, si evidenzia che le unità di personale interessate dalla riduzione del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, risultano essere complessivamente 1181, di cui 1157 generici, 4 radiatoriparatori e 20 AIB. A queste unità si aggiungono altre 88 relative ai ruoli del personale specialista di cui all'art. 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, con



decorrenza 1° gennaio 2020, così ripartite: 13 piloti di aeromobili capi squadra, 16 nautici di macchina capo squadra, 22 nautici di coperta capi squadra, 37 sommozzatori capi squadra.

A tale ultimo proposito, si precisa che non essendo stato possibile dare integrale e piena attuazione al disposto di cui alla norma sopra riportata, si è reso necessario ed indispensabile comunque provvedere alla riduzione del corso di formazione suindicato per il personale specialista indicato (qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra), per la decorrenza 1° gennaio 2020, le cui procedure sono in via di ultimazione. Infatti, è imminente la conclusione della selezione riferita alla decorrenza specificata, con la conseguente necessità di procedere alla fase iniziale della formazione prevista e far fronte alle analoghe criticità, già rilevate anche per il personale non specialista, ed alle difficoltà gestionali legate, oltre alla generale operatività del Corpo nazionale riferita al soccorso tecnico urgente (specialistico) ed alle finalità di prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, anche alle emergenze connesse al periodo della incipiente campagna antincendio boschivo.

Dell'onere cumulativo, derivante dall'attuazione della disposizione in argomento, viene data dimostrazione nel prospetto che segue:

	Unità	Maggior onere
Capo squadra generici	1.157	
Radioriparatori	4	488.545,14
AIB	20	
<i>Totale Capo Squadra</i>	1.181	488.545,14
	Unità	Maggior onere
Capo squadra piloti	13	6.720,59
Capo squadra nautici di macchina	16	8.065,36
Capo squadra nautici di coperta	22	11.089,86
Capo squadra sommozzatori	37	20.751,70
<i>Totale Capo Squadra specialista</i>	88	46.627,51

Le Tabelle sotto riportate evidenziano la quantificazione del suddetto onere conseguente alla riduzione a cinque settimane della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2023 per il numero dei posti sopra indicati, corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022 e delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di capo squadra dei ruoli del personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020 per il numero dei posti sopra citati, corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2019.

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	anni/persona	oneri (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	1181	90	291,21	14.841.244,23

CORSO DURATA 5 SETTIMANE



Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	anni/persona	oneri (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	1181	35	113,25	5.771.594,98
Capo squadra	1181	55	177,96	9.558.194,39
			291,21	15.329.789,37
			<i>Maggiore onere</i>	488.545,14

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO Decorrenza 01/01/2023

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	48.107,99	5.602,13	53.710,12
Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	5.585,94	50.964,85

	Unità	Maggior onere
Capo squadra piloti	13	6.720,59
Capo squadra nautici di macchina	16	8.065,36
Capo squadra nautici di coperta	22	11.089,86
Capo squadra sommozzatori	37	20.751,70
Totale Capo Squadra specialista	88	46.627,51



Capo squadra piloti				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota Vigile del fuoco coordinatore	13	90	3,21	203.331,74
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota Vigile del fuoco coordinatore	13	35	1,25	79.073,46
Pilota Capo squadra	13	55	1,96	130.978,87
			3,21	210.052,33
Maggior onere:				6.720,59
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Pilota Capo squadra	48.107,99	18.755,35	66.863,34	
Pilota Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	18.053,64	63.432,55	

Capo squadra nautici di macchina				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina Vigile del fuoco coordinatore	16	90	3,95	215.599,14
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina Vigile del fuoco coordinatore	16	35	1,53	83.844,11
Nautico di macchina Capo squadra	16	55	2,41	139.820,38
			3,95	223.664,49
Maggior onere:				8.065,36
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Nautico di macchina Capo squadra	48.107,99	9.885,69	57.993,68	
Nautico di macchina Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	9.269,48	54.648,39	



Capo squadra nautico di coperta				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore	22	90	5,42	296.448,81
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore	22	35	2,11	115.285,65
Nautico di coperta Capo squadra	22	55	3,32	192.253,03
			5,42	307.538,68
Maggior onere:				11.089,86
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Nautico di coperta Capo squadra	48.107,99	9.885,69	57.993,68	
Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	9.269,48	54.648,39	

Capo squadra sommozzatori				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore	37	90	9,12	528.404,60
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore	37	35	3,55	205.490,68
Sommozzatore Capo squadra	37	55	5,58	343.665,62
			9,12	549.156,30
Maggior onere:				20.751,70
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Sommozzatore Capo squadra	48.107,99	13.532,28	61.640,27	
Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	12.539,31	57.918,22	

La copertura finanziaria dell'onere complessivo recato dal comma 2, pari a euro 535.173, è garantita quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, già iscritte sul capitolo 3000/3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2024. Per i restanti euro 235.173 si fa ricorso alla riduzione dello stanziamento di spesa del capitolo 1905 (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4- bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77) dello stato di previsione del Ministero dell'Interno - Missione "Soccorso civile" - Programma "Prevenzione



dal rischio e soccorso pubblico” - Azione “Gestione del soccorso pubblico”, che presenta la necessaria disponibilità.

Relativamente alla copertura sul capitolo 1905, si fa presente che lo stesso presenta le sufficienti disponibilità a fronte di una variazione di cassa che integra lo stanziamento per il 2024 di euro 177.143,57.

L'intervento di cui al **comma 3** non comporta oneri aggiuntivi, in quanto le indennità spettanti ai potenziali beneficiari, nel numero massimo 25 unità di personale direttivo, è già finanziata dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 97 del 2017, introdotto dal comma 5 dell'articolo 10 decreto legislativo n. 127 del 2018 e dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge n.76 del 2020.

Infatti, nella dotazione organica presa a suo tempo in considerazione per la quantificazione di dette risorse, erano ricomprese anche le citate 25 unità di direttivi ordinari che espletano le funzioni specialistiche di cui trattasi.

Articolo 15

(Termini e procedure in materia di Amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)

Il **comma 1** allinea il termine di durata massimo del programma delle amministrazioni straordinarie che siano affittuarie di compendi aziendali di interesse strategico a quello previsto per la società in AS che è proprietaria del compendio. Si prevede nel dettaglio che anche il programma dell'affittuaria potrà essere prorogato sino all'effettiva cessione a terzi del compendio. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** detta una disciplina specifica per il caso in cui sia necessario individuare l'affittuario delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e alle imprese del gruppo, ma ricorra una situazione di somma urgenza. La nuova disposizione consente di derogare alle norme del primo periodo dell'articolo 4, comma 4-ter, d.l. 347/2023, stabilendo, inoltre, che il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza. Le modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bruno Manotta".

14/05/2024



Decreto-legge "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	efs	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	4		Incremento del Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'art. 1, c. 424, della L. 197/2022, in coerenza con l'impiego delle finalità del Fondo anche ad interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021	S	C		10,0	10,0		10,0	10,0			10,0	10,0		
1	4		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0			-10,0	-10,0		
1	6		Effetti derivanti dal rinvio dei termini per il recupero, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti	S	K		90,0			90,0				90,0			
1	7	b)	Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	S	K		40,0			40,0				40,0			
1	8		Riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno, di cui all'art. 18, c. 9 del D.L. 124/2023	S	K		-90,0			-90,0				-90,0			
1	9		Riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno, di cui all'art. 16, c. 6 del D.L. 124/2023	S	K		-40,0			-40,0				-40,0			
2	1		Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'art. 1, del D.L. 81/2023	E	CO					-83,7	-83,7			-83,7	-83,7		
2	1		Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'art. 1, del D.L. 81/2023	S	C		83,7	83,7									
2	2	a)	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro (beneficio riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con ISEE non superiore a euro 6.000 annui), di cui all'art. 13, c. 9, lett. a), del D.L. 48/2023	S	C		-83,7			-83,7				-83,7			
2	2	b)	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004	S	C			-83,7			-83,7				-83,7		
3	1		Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui all'art. 15, c. 3, del D.Lgs. 102/2004, destinato a coprire l'accesso agli interventi indennizzatori a favore delle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia	S	K		2,0			2,0				2,0			
3	4		Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui all'art. 15, c. 3, del D.Lgs. 102/2004, destinato a coprire l'accesso agli interventi indennizzatori a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole di cui all'art. 11, c. 1 e 2, del D.L. 104/2023	S	K		10,0			10,0				10,0			
3	4		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K		-2,0			-2,0				-2,0			
3	4		Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K		-10,0			-10,0				-10,0			
3	5		Incremento del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'art. 1, c. 433, della L. 197/2022	S	K		1,0			1,0				1,0			
3	5		Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K		-1,0			-1,0				-1,0			

Decreto-legge "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	efs	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
3	6		Incremento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici alle produzioni agricole di cui all'art. 1, c. 515, della L. 234/2021	S	K		2,5	2,5		2,5	2,5			2,5	2,5		
3	6		Riduzione delle risorse destinate a contributi in conto interessi attivati durante l'emergenza COVID-19 a favore dei consorzi di bonifica, di cui all'art. 225, c. 4, del D.L. 34/2020	S	C		-2,5	-2,5		-2,5	-2,5			-2,5	-2,5		
3	7		Incremento del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'art. 1, c. 518, della L. 160/2019	S	C		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		
3	8		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6		
4	2		Potenziamento dei sistemi informatici dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA finalizzato al contrasto delle pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare	S	K		1,5	3,0	3,0	1,5	3,0	3,0	1,5	3,0	3,0		
4	2		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K		-1,5	-3,0	-3,0	-1,5	-3,0	-3,0	-1,5	-3,0	-3,0		
4	3		Spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA	S	C		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
4	3		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
6	2		Rifinanziamento del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'art. 26, del D.L. 4/2022 per il contrasto degli effetti derivanti dalla peste suina africana	S	K		5,0	15,0		5,0	15,0			5,0	15,0		
6	2		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K		-5,0	-15,0		-5,0	-15,0			-5,0	-15,0		
7	1		Nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu	S	C		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
7	1		Nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu - effetti riflessi	E	TC					0,0	0,1	0,1		0,0	0,1		
7	1		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
7	4		Costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario - straordinario	S	C		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
7	4		Costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario - straordinario - effetti riflessi	E	TC					0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
7	4		Costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario - buoni pasto	S	C		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	4		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1		
7	7		Attuazione del piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu	S	K		1,0	3,0	6,0	1,0	3,0	6,0	1,0	3,0	6,0		

Decreto-legge "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	efs	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
7	7	a)	Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-0,5	-1,5	-3,0		-0,5	-1,5	-3,0		-0,5	-1,5	-3,0	
7	7	b)	Riduzione Tabella B - MASE	S	K	-0,5	-1,5	-3,0		-0,5	-1,5	-3,0		-0,5	-1,5	-3,0	
8	6		Funzionamento della struttura commissariale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina (spese di personale)	S	C	0,0	0,1	0,0		0,0	0,1	0,0		0,0	0,1	0,0	
8	6		Funzionamento della struttura commissariale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina (spese di personale) - effetti riflessi	E	TC					0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
8	6		Funzionamento della struttura commissariale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina (spese di personale) - missioni	S	C	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
8	6		Funzionamento della struttura commissariale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina (spese di personale) - buoni pasto	S	C	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
8	6		Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di cui all'art. 34-ter, della L. 190/2009	S	C	-0,1				-0,1				-0,1			
8	6		Riduzione Tabella A - SALUTE	S	C		-0,1	-0,1			-0,1	-0,1			-0,1	-0,1	
11	1	b.1)	Proroga al 2025 del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica	S	C		0,1				0,1				0,1		
11	1	b.1)	Proroga al 2025 del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - effetti riflessi	E	TC						0,1				0,1		
11	1	b.1)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-0,1				-0,1				-0,1		
11	1	b.6)	Proroga della struttura a supporto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - personale	S	C		1,2				1,2				1,2		
11	1	b.6)	Proroga della struttura a supporto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - effetti riflessi	E	TC						0,6				0,6		
11	1	b.6)	Proroga della struttura a supporto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - esperti	S	C		0,3				0,3				0,3		
11	1	b.6)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-1,5				-1,5				-1,5		
12	2		Per memoria: Soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con DPCM del 16 dicembre 2022. Risorse già trasferite al bilancio autonomo della PCM	S	C	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7
12	2		Per memoria: Soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con DPCM del 16 dicembre 2022. Risorse già trasferite al bilancio autonomo della PCM - effetti riflessi	E	TC					-0,5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,5	-0,8	-0,8	-0,8
12	3		Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare (istituzione della posizione di Capo dipartimento, di 2 posizioni di livello dirigenziale generale e 4 posizioni di livello dirigenziale non generale)	S	C	0,9	1,6	1,6	1,6	0,9	1,6	1,6	1,6	0,9	1,6	1,6	1,6

Decreto-legge "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	efs	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
12	3		Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare (istituzione della posizione di Capo dipartimento, di 2 posizioni di livello dirigenziale generale e 4 posizioni di livello dirigenziale non generale) - effetti riflessi	E	TC					0,5	0,8	0,8	0,8	0,5	0,8	0,8	0,8
12	4		Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della PCM (20 unità di cat. A)	S	C	0,6	1,1	1,1	1,1	0,6	1,1	1,1	1,1	0,6	1,1	1,1	1,1
12	4		Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della PCM (20 unità di cat. A) - effetti riflessi	E	TC					0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
12	5		Assegnazione al Dipartimento per le politiche del mare di un contingente di esperti	S	C	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
12	7	b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3	-0,7	-1,3	-1,3	-1,3
14	2		Riduzione della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	S	C	0,5				0,5				0,5			
14	2		Riduzione della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi	E	TC					0,3				0,3			
14	2		Riduzione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), destinate al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, di cui all'art. 2, c. 7, l. a), del D.L. 143/2008	S	C	-0,3				-0,3				-0,3			
14	2		Riduzione delle risorse destinate al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 7, c. 4-bis, del D.L. 98/2009	S	C	-0,2				-0,2				-0,2			
			Entrate	e		0,0	0,0	0,0	0,0	-83,1	-82,4	0,6	0,6	-83,1	-82,4	0,6	0,6
			Spese	s		0,0	0,0	0,0	0,0	-83,7	-83,7	0,0	0,0	-83,7	-83,7	0,0	0,0
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,3	0,6	0,6	0,6	1,3	0,6	0,6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024.

Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio »;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante « Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 »;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante « Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 »;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante « Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento »;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari »;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili »;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante « Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) »;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione, del 28 novembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante « Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione »;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico »;

Considerato che la concomitanza di congiunture avverse, quali il perdurare del conflitto in Ucraina e la diffusione di fitopatie, ha indotto il settore primario in una persistente situazione di crisi, determinando

gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e, in specie, di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, a sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, in particolare quella cerealicola, quella del kiwi, quella della pesca e dell'acquacoltura;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare le risorse finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea, nonché al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il coordinamento delle attività e delle iniziative finalizzate a mitigare i danni connessi alla diffusione e alla proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), a promuovere e a sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché a tutelare la biodiversità degli *habitat* colpiti dall'emergenza;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare l'efficienza del sistema dei controlli nel settore agroalimentare;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire un diffuso e regolamentato controllo del territorio finalizzato alla protezione della fauna selvatica, alla repressione della caccia di frodo e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché un rafforzamento delle politiche del mare;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volte ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché di prevedere misure di carattere procedimentale per garantire della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la protezione civile e le politiche del mare, della difesa, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI

Articolo 1.

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi.

2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di

un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 « Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina », relative agli aiuti di importo limitato.

3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e agroalimentare» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;

b) dopo le parole: «degli approvvigionamenti alimentari,» sono inserite le seguenti: «nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de *minimis* nel settore agricolo e in quello della pesca e dell'acquacoltura,».

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. ».

7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (*Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura*). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 - 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. ».

8. Agli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino al 31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.

9. Agli oneri di cui al comma 7, lettera b), pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura)

1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:

a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,

b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7-ter. L'INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta

elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità. ».

4. All'attuazione del presente articolo, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri nuovi o aggiunti a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

(Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)

1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato « moria del kiwi », dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e « la moria del kiwi », possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della « moria del kiwi ».

4. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 12 milioni per l'anno 2024, dei quali 2 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 e 10 milioni di euro per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli oneri derivanti dal primo periodo, complessivamente quantificati in 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, nel limite di 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per i restanti 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di un ulteriore milione di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti dal primo periodo, per un importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 4.

(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« *o-bis*) "costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

o-ter) "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento. »;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, infine, il seguente: « I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o-ter*). »;

c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: « comprese quelle relative ai prezzi » sono inserite le seguenti: « stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o-ter*) »;

d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis*. Nelle convenzioni e nei regolamenti, che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.

6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma *6-bis*, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore, titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato. »;

e) all'articolo 10, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« *12-bis*. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera *b*), costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione. ».

2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono assegnati al suddetto Istituto 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al relativo onere, pari ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di cui al comma 2, sono assegnati al suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere dal 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 5.

(Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-*bis*, lettera *b*), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere *a*), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, *c*), *c-bis*), *c-bis.1*), e *c-ter*) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. ».

2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.

Capo II

MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA), DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA, OVINA E CAPRINA E DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEL GRANCHIO BLU

Articolo 6.

(Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al comma 2, dopo le parole: « igienico-sanitario » sono inserite le seguenti: « ivi incluse le epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti di animali, nonché »;
2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:

« 9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6. »;
 - b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - *(Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile).* - 1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 1 del presente decreto, nonché le misure adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 157 del 1992, sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente di massimo 177 unità del personale delle Forze armate è autorizzato a svolgere il servizio di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Al personale impiegato nell'ambito delle attività di cui al comma 1 possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.
3. Limitatamente all'esecuzione delle attività di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2023, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate

presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, può utilizzare le dotazioni di armamento di cui è fornito, ove compatibili con le attività di cui al comma 1.

5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al comma 1, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono a carico di quest'ultimo.

6. Il Commissario straordinario o i sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, entro il limite massimo delle risorse finanziarie di cui al comma 7, possono richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili, al fine di supportare le attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica, pianificate ai sensi del comma 8, diverse da quelle di cattura, di abbattimento, di trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, da quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali. Le strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, previa somministrazione di idonea formazione, comprensiva di informazione sugli eventuali rischi, e fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale, attivano le organizzazioni di volontariato secondo la procedura di cui al comma 8, autorizzando l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 460.000 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. A tali fini il Commissario straordinario provvede alla definizione, di intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni interessate e con i sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, del quadro esigenziale in correlazione alle attività necessarie all'attuazione del piano degli interventi e delle iniziative di cui al comma 8, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, e al conseguente rimborso delle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 6.

8. Il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale. ».

Articolo 7.

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus)

1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché di contribuire alla difesa della biodiversità degli *habitat* colpiti dall'emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*). Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da

svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento, della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

3. Alla struttura di cui al comma 2 è assegnato un contingente di personale, non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni:

- a) n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- b) n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- c) n. 1 unità dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) n. 1 unità dal Ministero del turismo;
- e) n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto;
- f) n. 1 unità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) n. 1 unità dal Ministero della salute.

4. Il contingente di cui al comma 3 è integrato, nei limiti di ulteriori 6 unità, dal personale, non dirigenziale, degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti predetti. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2, non appartenente al Ministero presso cui è collocata la struttura, è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 2 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*). Nel piano di intervento di cui al primo periodo sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:

- a) misure di difesa della biodiversità degli *habitat* colpiti dall'emergenza;

- b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
- c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;
- d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;
- e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.

6. Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale della ricerca (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentite le regioni interessate dalle misure attuative del piano, approvano il piano di intervento di cui al primo periodo, con decreto interministeriale.

7. Il Commissario straordinario provvede, altresì, all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, a mezzo di ordinanze, adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

9. All'attuazione del piano di cui al comma 5, sono destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, complessivamente quantificati in 10 milioni di euro, si provvede:

a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

10. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

11. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.

Articolo 8.

(Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina)

1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di

profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario straordinario nazionale è nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso è compatibile con altri incarichi pubblici.

2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 può avvalersi di un sub-commissario, dallo stesso designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità analoghi a quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. L'incarico di sub-commissario è compatibile con altri incarichi pubblici.

4. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette funzioni, alla Direzione generale della salute animale può essere assegnato un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

5. Al commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.

6. Per la corresponsione al contingente di personale di cui al comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni è autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede quanto a euro 76.720 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e quanto a euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Capo III

MISURE URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Articolo 9.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonché nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle competenze in materia ambientale, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 161-*bis*, è inserito il seguente:

« Art. 161-*ter*. - *(Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare)*. - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;

b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonché le relative attività di formazione e aggiornamento. »;

b) all'articolo 174-*bis*, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresì del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vicecomandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; »;

c) all'articolo 174-*bis*, il comma 2-*quater* è sostituito dal seguente:

« 2-*quater*. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV

NORME IN MATERIA FAUNISTICA E VENATORIA NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI

UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA E DI RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE

Articolo 10.

(Guardie venatorie)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ».

Articolo 11.

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Entro il 30 giugno 2024 la cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, elaborata ai sensi del comma *4-ter* »;

2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis*. Entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Per le finalità di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche collaborano con le autorità di bacino distrettuali.

Entro il 31 ottobre 2024 le autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di cui al terzo periodo, per programmazioni si intende il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui al comma 516, articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, nonché le programmazioni relative ad interventi finanziati a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, dell'ultimo quinquennio.

4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. »;

3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« *5*. In coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato *A-bis* e all'Allegato *A-ter*, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato *A-bis* e all'Allegato *A-ter*. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3,

comma 2. Per gli interventi di cui all'Allegato *A-ter*, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 » e, al quinto periodo, le parole « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « opera » sono inserite le seguenti: « anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

3) al comma 3, lettera *f*), il secondo periodo è soppresso;

4) al comma 3 lettera *g*), le parole « , da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione » sono soppresse;

5) al comma 3, dopo la lettera *h*), sono inserite, in fine, le seguenti:

« *h-bis*) coordina la ricognizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, terzo periodo.

h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-*ter*. »;

6) al comma 6, al settimo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunti gli Allegati *A-bis* e *A-ter*, di cui agli Allegati I e II al presente decreto.

Articolo 12.

(Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato « Dipartimento per le politiche del mare », disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2012, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, la Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale

non generale, aggiuntive rispetto all'unità di personale dirigenziale generale e alle due unità di personale dirigenziale non generale già assegnate alla struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo, e l'incarico di Capo del Dipartimento, possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, è autorizzata la spesa di 930.791 euro per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione di cui al comma 2, un ulteriore contingente di cinque unità di personale non dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 615.400 euro per l'anno 2024 e di 1.054.972 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data di cui al medesimo comma 2, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di venti unità complessive di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche del mare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2 si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.750.358 per l'anno 2024 e a 3.000.614 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) quanto a 739.614 euro per l'anno 2024 e a 1.267.910 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo V

MISURE URGENTI PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Articolo 13.

(Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. ».
2. All'articolo 1, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

Articolo 14.

(Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata. ».
2. Al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si è conclusa nell'anno 2023 la selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno 2024 si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro 235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al comma 5, dopo le parole: « specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori »

sono inserite le seguenti « ovvero, nel limite di 25 unità, al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche, ».

Articolo 15.

(Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sino a tale data può essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali. ».

2. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Se ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario può essere individuato anche in deroga a quanto sopra prescritto. In tal caso il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del *made in Italy* e al comitato di sorveglianza. ».

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 maggio 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Urso, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Schillaci, *Ministro della salute*

Musumeci, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Crosetto, *Ministro della difesa*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

Allegato I

(di cui all'articolo 11, comma 2)

« ALLEGATO A-bis

(di cui all'articolo 1, comma 5)

Regione	Intervento
Emilia-Romagna	Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale
Emilia-Romagna	Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del

	Canale Emiliano Romagnolo
Emilia-Romagna	Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo
Lazio	Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica
Piemonte	Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese-Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto-2°, 3° e 4° stralcio funzionale

».

Allegato II
(di cui all'articolo 11, comma 2)
« ALLEGATO A-ter
(di cui all'articolo 1, comma 5)

Regione	Intervento
Lombardia- Trentino-Alto Adige	Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro
Veneto	Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso

».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 132 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

132ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente [DE CARLO](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Maffoni, sul disegno di legge, di iniziativa del senatore Ancorotti e di altri senatori, che istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Registro nazionale pubblico telematico delle imprese di acconciatura, al fine di dare pieno riconoscimento all'attività professionale degli acconciatori come fornitori di servizi per la cura della persona. L'iscrizione al Registro avviene d'ufficio per i professionisti che hanno l'abilitazione professionale, che hanno esercitato la professione in modo continuativo, per un periodo di almeno di tre anni, e che sono in possesso di relativo codice ATECO (articolo 1).

Dopo aver ricordato che la disciplina della professione di acconciatore è contenuta nella legge n. 174 del 2005, si sofferma sull'articolo 2, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione nel Registro, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: previsione di requisiti minimi di abilità professionale che assicurino adeguate conoscenze tecniche, in particolare nel settore tricologico, della chimica applicata all'utilizzo di prodotti cosmetici, della comunicazione con il cliente del *marketing* e della gestione aziendale; suddivisione del Registro tra individui, titolari di imprese e formatori; rilascio di un certificato di iscrizione elettronico e individuazione di strumenti per consentire al pubblico il riconoscimento della presenza dell'attività all'interno del Registro; definizione delle modalità di funzionamento e tenuta del Registro; definizione delle prerogative di esclusiva pertinenza degli iscritti, tra le quali, comunque, vanno ricompresi la gestione dei locali e delle attrezzature concesse in uso a titolo oneroso per l'esercizio dell'attività professionale, il riconoscimento dell'attività formativa, nonché la possibilità di prestare la propria opera professionale sui luoghi di riprese fotografiche, televisive e cinematografiche nonché a domicilio.

Osserva inoltre che l'articolo 3 novella la predetta legge n. 174 del 2005 in materia di sanzioni,

umentando le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge.

In conclusione, gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala che è assegnato alla Commissione, in sede redigente, anche il disegno di legge n. 993, a firma della senatrice Minasi. Domanda quindi al Presidente se sia possibile abbinare la trattazione dei due testi.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che inoltrerà alla Presidenza del Senato la richiesta di nuova assegnazione del disegno di legge n. 993 dalla sede redigente alla sede referente, in modo che esso possa essere esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1035 per connessione di materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), prima di svolgere la relazione illustrativa come relatore, congiuntamente al correlatore Bergesio, prefigura la seguente organizzazione dei lavori, tenuto conto che le settimane prossime vi saranno anche appuntamenti pre-elettorali ed elettorali. Nella consapevolezza che occorre svolgere un ciclo di audizioni, già richiesto per le vie brevi, propone di fissare a domani, 22 maggio, alle ore 18, il termine per far pervenire proposte di audizione. Preannuncia peraltro che le audizioni avranno luogo la settimana prossima, secondo modalità che saranno discusse domani in Ufficio di Presidenza.

Con riferimento al termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, propone di fissarlo a lunedì 10 giugno, alle ore 12.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) avanza la richiesta di posticipare detto termine per venire incontro alle esigenze dei Gruppi monorappresentati in Commissione, tanto più che lunedì 10 giugno è la prima giornata dopo la tornata elettorale, che vedrà peraltro impegnati tutti i senatori.

Il [PRESIDENTE](#) precisa anzitutto che la settimana prossima si terranno i lavori parlamentari e dunque il termine del 10 giugno è già molto ampio, considerati i tempi complessivi per l'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea e da parte della Camera dei deputati. Nega pertanto che tale termine leda le prerogative dei Gruppi.

Dopo una breve interlocuzione della senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), che lamenta la scarsa attenzione nei confronti dei Gruppi più piccoli, interviene il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), sottolineando anzitutto la complessità del provvedimento che tratta diverse questioni.

In merito alle proposte del Presidente, condivide senz'altro il termine per le richieste di audizione, fissato a domani, preannunciando che sulle imprese di interesse strategico il suo Gruppo riproporrà audizioni già presentate sui precedenti decreti che hanno interessato l'impianto dell'ex Ilva, per esigenze di continuità.

Quanto all'ipotesi di fissare a lunedì 10 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti, concorda con l'inopportunità di tale data, come sostenuto dalla senatrice Fregolent, sottolineando che una posticipazione all'11 o al 12 giugno consentirebbe una piena ripresa dell'attività parlamentare, dopo la pausa elettorale, e una più attenta valutazione delle proposte emendative, senza inficiare i tempi complessivi di conversione.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) si unisce alla richiesta di posticipare di uno o due giorni il termine per la presentazione degli emendamenti rispetto alla proposta del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), prendendo atto dell'orientamento dei Gruppi, si dichiara disponibile a fissare a mercoledì 12 giugno, alle ore 12, il termine per presentare gli ordini del giorno e gli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il correlatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore De Carlo, riferisce sul provvedimento in titolo, illustrando l'articolo 1 finalizzato a contenere la crisi economica causata dalla

guerra in Ucraina, a garantire l'approvvigionamento di materie prime agricole e a sostenere le filiere produttive, in particolare il settore cerealicolo, la pesca e l'acquacoltura. Osserva al riguardo che il comma 2 prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un calo del volume d'affari di almeno il 20 per cento nel 2023. In particolare, viene prevista la sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024, la proroga per dodici mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Si incrementa la dotazione Fondo per la sovranità alimentare di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021. Viene altresì prevista la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. Sono inoltre prorogati i termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*. Si introduce poi il nuovo articolo 16-*bis* all'interno del decreto-legge n. 124 del 2023, con il quale si prevede, per l'anno 2024, una disciplina specifica per il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, già disciplinato in via generale dall'articolo 16 del medesimo decreto, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Dà indi conto dell'articolo 2 che prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione temporanea della misura dei premi e contributi previdenziali, pari al 68 per cento, a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Le novelle concernono gli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. Descrive i contenuti dell'articolo 3, che sostiene le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della "moria del kiwi" nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le misure di sostegno di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l'accesso, prevedono: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori viene incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 2 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 10 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole. La ripartizione delle somme tra le regioni avverrà sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della "moria del kiwi". L'articolo incrementa, inoltre, la dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Sottolinea altresì che l'articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto vengono aggiunte le definizioni di "costo di produzione" e "costo medio di produzione"; si specifica, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso

devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali. I titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) le violazioni di cui vengano a conoscenza. Viene stabilito che la violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato. Si modifica inoltre il regime sanzionatorio, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione se, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito. Per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione e di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose. Sono peraltro stanziati fondi a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), pari a 1,5 milioni di euro per il 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il potenziamento dei sistemi informatici, più ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento dei sistemi informatici.

Passa poi ad esaminare l'articolo 5, che delimita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali: i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata; le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori; le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. Fa notare comunque che tale limitazione non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Si introduce comunque una norma transitoria, che fa salve le procedure in materia già avviate, le quali devono essere concluse in ragione della normativa previgente.

Rileva indi che l'articolo 6 inserisce il riferimento alle epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali nell'ambito del rischio igienico-sanitario, incluso tra le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile. La disposizione rinfanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Si estende anche ai sub-commissari l'autorizzazione ad adottare i provvedimenti contingibili e urgenti che il decreto-legge n. 9 del 2022 già prevede possano essere adottati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Si prevede il concorso del personale delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'attuazione delle misure adottate dal commissario straordinario, stabilendo la composizione massima del contingente, la durata del suo dispiegamento, gli oneri finanziari e le funzioni del personale militare impiegato. Si autorizza il Commissario straordinario a integrare, entro il 15 giugno 2024, la pianificazione degli interventi e delle iniziative per fronteggiare il contesto d'urgenza.

Evidenzia che l'articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu. La stessa disposizione disciplina la struttura a supporto del Commissario straordinario, il contingente di personale ad essa preposto e il piano di intervento, per la cui attuazione sono assegnati, per gli anni dal 2024 al 2026, complessivi 10 milioni

di euro.

Fa presente che l'articolo 8 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell'incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni dello stesso e può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9, prosegue il relatore, al fine di rafforzare le funzioni dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare, istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Pone inoltre il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Accenna indi all'articolo 10, che incide sul novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell'applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza.

Illustra l'articolo 11, che apporta una serie di modifiche al decreto-legge n. 39 del 2023 (cosiddetto "decreto siccità"), prorogando la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione da parte della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità.

Dopo aver rilevato che l'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dà conto dell'articolo 13, comma 1, secondo cui l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva versate in apposito patrimonio destinato. Si interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A.

Osserva inoltre che l'articolo 14 modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. La novella concerne esclusivamente i casi di revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza e altre fattispecie specifiche, con esclusione dei casi di rapporto relativo a uno stabilimento nuovo o a uno stabilimento esistente che abbia subito determinate modifiche. In tale ambito, in base alla novella, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel caso in cui emergano carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione di un nuovo rapporto di sicurezza. Tale novella costituisce una deroga rispetto a quella che prevede, in via immediata, la limitazione o il divieto di esercizio per il caso in cui il Comitato valuti nettamente insufficienti le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. Sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. Si abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e si riconosce alle unità - nel limite

numerico di 25 - di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni specialistiche, le indennità riservate al personale specialista.

Avviandosi alla conclusione, segnala che l'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto "affitto ponte" nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali e, dall'altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria, per l'individuazione dell'affittuario.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a limitare le richieste di audizione a quelle più pertinenti, riservandosi di valutare i soggetti maggiormente rappresentativi e di domandare un contributo scritto agli altri soggetti eventualmente proposti.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) chiede di ascoltare le associazioni di categoria del comparto agricolo singolarmente, considerata l'importanza dei temi affrontati dal provvedimento.

Concorda il [PRESIDENTE](#), avvertendo inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), osservando che il disegno di legge persegue la finalità di sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, promuovendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.

Fa presente che il testo si compone di quattro articoli, dei quali l'articolo 1 detta le finalità. L'articolo 2 - prosegue il relatore - demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione di un logo volontario di cui possono avvalersi gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande, al fine di promuovere all'interno dei locali la pratica dell'asporto del cibo non consumato. Il medesimo decreto stabilisce anche le modalità di svolgimento di un concorso di idee per la scelta del logo e degli imballaggi del cibo non consumato. Evidenzia peraltro che il logo è esposto, in modo chiaro e ben evidente, all'interno dei locali per l'esercizio della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, nei menù, consultabili anche da remoto, e in tutti i sistemi di comunicazione promozionale ai consumatori.

Illustra poi l'articolo 3, che reca misure per favorire la diffusione di abitudini alimentari sane ed equilibrate, mediante l'inserimento nel menù dell'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e delle offerte dedicate ai bambini.

Infine, descrive l'articolo 4, che incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2024 il fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, istituito presso il Dicastero dell'agricoltura.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il senatore [AMIDEI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Ancorotti, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo interviene il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), segnalando anzitutto che presso la sede di merito sono appena terminate le audizioni. Nel riservarsi di presentare proposte emendative in Commissione bilancio, rimarca criticamente che il provvedimento prosegue nella scelta del Governo di accentrare, presso la Presidenza del Consiglio, tutte le competenze che riguardano le politiche di coesione. Lamenta peraltro che il decreto-legge ha un carattere eterogeneo e dispone finanziamenti assai variegati, probabilmente per offrire risposte contingenti in vista delle elezioni europee.

Registra altresì con disappunto l'esito paradossale conseguente al tentativo di accelerare le procedure, che finisce invece per determinare ritardi e appesantimenti burocratici.

L'aumento di poteri in capo alla Presidenza del Consiglio finisce a suo avviso per produrre una sorta di "premierato di fatto", favorendo parallelamente logiche di attenzione estemporanea al territorio.

Menziona al riguardo le risorse per le bonifiche di Bagnoli, per le quali si utilizza il Fondo sviluppo e coesione già assegnato alla regione Campania.

Dichiara invece di condividere le misure sulle zone logistiche speciali (ZLS), preannunciando la volontà di rendere strutturali le relative risorse attraverso specifici emendamenti, su cui si augura la convergenza tra tutte le forze politiche. Ricorda peraltro che le ZLS sono state proposte dal Governo di centro-sinistra e reputa opportuno dare un carattere pluriennale a tali misure. Dopo essersi soffermato sulle misure per la promozione dell'occupazione, sulle quali parimenti il suo Gruppo presenterà proposte emendative, si riserva di valutare l'andamento dei lavori nella sede di merito e in Assemblea.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, soffermandosi sulle criticità sottese agli articoli 14 e 18. In ordine all'articolo 14, relativo al sito di Bagnoli, giudica a sua volta paradossale che le risorse stanziare siano quelle già assegnate alla regione, mentre sarebbe stato opportuno prevedere nuovi finanziamenti anche per l'adeguamento sismico, quantomai necessario.

Con riferimento all'articolo 18, che istituisce la misura "Resto al Sud 2.0", preannuncia la presentazione di emendamenti per rafforzare un istituto che finora ha funzionato ma che ha mostrato anche elementi di criticità.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(38) MANCA e altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(306) ROMEO. - Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di misure a tutela dell'artigianato

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce la correlatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) anche a nome del correlatore Martella, sul disegno di legge n. 38, di iniziativa dei senatori Manca e Martella, concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, dal particolare valore creativo ed estetico in ragione del processo di lavorazione manuale applicato.

Illustra l'articolo 2, secondo cui i comuni, sentito il soprintendente, riconoscono la qualifica di bottega storica e artigiana all'impresa, iscritta all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali, a chiunque appartenenti, aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo regionale, i comuni verificano il possesso di determinati requisiti. Viene poi istituito un Fondo specifico, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Al riguardo, fa notare che occorre modificare la decorrenza degli

oneri.

Dopo aver menzionato l'articolo 3 relativo alla possibilità di applicare la cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, menziona l'articolo 4, in base al quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, tramite procedura semplificata di accreditamento, la qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale e a determinati requisiti.

L'articolo 5 - prosegue la correlatrice - affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione l'individuazione, per i licei artistici e gli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato, delle attività di didattica laboratoriale, le cui modalità di espletamento prevedono il coinvolgimento e il relativo affiancamento al personale docente dei maestri artigiani o di mestiere, quali insegnanti tecnico-pratici. In proposito, giudica opportuno verificare eventuali profili di sovrapposizione con il liceo del *made in Italy*, di cui all'articolo 18 della legge n. 206 del 2023.

Rileva altresì che l'articolo 6 riconosce esclusivamente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, i quali occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati per l'intera durata del contratto di apprendistato.

Dopo aver accennato all'articolo 7 sui regimi fiscali applicabili all'atto di cessione di azienda, evidenzia che l'articolo 8 reca disposizioni per identificare i prodotti delle imprese artigiane iscritte al relativo albo e che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, stabilendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuisce ai prodotti artigiani, in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico, la denominazione di origine e qualità. La denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descrizione del processo di lavorazione seguito e all'indicazione dei materiali impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d'origine, cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.

Puntualizza che su materia analoga interviene anche il disegno di legge n. 306, d'iniziativa del senatore Romeo, composto di un solo articolo, che novella la legge n. 443 del 1985. Esso prevede che nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. A tale divieto corrispondono poi specifiche sanzioni.

Tornando al disegno di legge n. 38, precisa che l'articolo 9 stabilisce anche i requisiti per il cosiddetto "hobbismo", definendo "hobbista" il soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita o il baratto.

Da ultimo, l'articolo 10 reca la copertura finanziaria che, a suo giudizio, andrà evidentemente aggiornata. Considerata l'analogia di materia, propone di discutere i due disegni di legge congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche ([n. 150](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono concluse oggi le audizioni sul provvedimento in titolo. Come concordato la scorsa settimana in Ufficio di Presidenza, il relatore si è detto disponibile a valutare sin d'ora eventuali suggerimenti che dovessero pervenire dai Gruppi. Ad ogni modo, in settimana sarà trasmesso per le vie brevi un primo schema di parere, sul quale si invitano i Gruppi a far pervenire integrazioni o modifiche entro lunedì 27 maggio, per consentire al relatore di valutarle e di redigere una bozza definitiva da votare entro la settimana prossima.

Interviene il relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) il quale, dopo aver sottolineato l'importanza di procedere congiuntamente con l'altro ramo del Parlamento, comunica di aver svolto un primo approfondimento in vista di uno schema di parere recependo alcuni rilievi formulati dagli organismi coinvolti nella fase preparatoria, tra cui il Consiglio di Stato e gli enti locali. Reputa tuttavia corretto trasmettere per le vie brevi tale schema di parere solo a conclusione della discussione generale, in modo da recepire eventuali suggerimenti, fermo restando che ulteriori questioni potranno comunque essere approfondite anche in occasione dell'esame dello schema di parere.

Ritiene peraltro poco utile domandare al Governo di attendere l'espressione del parere anche oltre la scadenza del termine del 2 giugno, in quanto la settimana prossima, con le scadenze prospettate dal Presidente, ci sarebbero margini sufficienti per concludere l'esame, eventualmente nella giornata di giovedì 30 maggio.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) concorda con il relatore Paroli, dichiarandosi comunque disponibile a rinunciare ad intervenire in discussione generale, in modo da riservare tempo al confronto sullo schema di parere. A tale ultimo riguardo, domanda al relatore se sia possibile ricevere già questa sera lo schema di parere per compiere i dovuti approfondimenti, in vista di eventuali integrazioni o della presentazione di uno schema di parere alternativo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), pur sottolineando che sarebbe stato utile svolgere il dibattito prima di valutare lo schema di parere, si dichiara a sua volta disponibile a non intervenire in discussione generale e a focalizzare il proprio intervento sulla proposta del relatore.

Il [PRESIDENTE](#), con l'accordo del relatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), dichiara quindi conclusa la discussione generale, preannunciando la trasmissione, entro questa sera, di uno schema del parere del relatore, invitando i Gruppi a far pervenire eventuali integrazioni o modifiche entro lunedì 27 maggio, alle ore 17.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1133

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, osservato che l'articolo 15 introduce disposizioni in materia di investimenti, al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, mentre l'articolo 16 reca disposizioni per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa;

considerato che l'articolo 17 disciplina la misura denominata "Autoimpiego Centro-Nord Italia", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia e che, parallelamente, l'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata "Resto al sud 2.0", finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia; rilevato che l'articolo 33 è volto al recupero dei siti industriali per sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

in merito all'articolo 18, sulla misura "Resto al Sud 2.0", si valuti l'opportunità di coordinare le previsioni dei commi 5 e 7, che fanno riferimento anche agli organismi e ai territori del Mezzogiorno e delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, con quelle del comma 1 del medesimo articolo, che limita l'applicazione della misura "Resto al Sud 2.0" ai territori di cui al

comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, ovvero nelle sole regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 133 (ant.) del 22/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024
133ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In discussione generale interviene la senatrice [NATURALE](#) (M5S), premettendo che il provvedimento era assai atteso dal comparto agricolo. Nonostante le aspettative, lamenta l'assenza di pianificazione degli interventi che risultano confusi, in quanto le risorse, peraltro a suo avviso risibili, sono destinate ad una pluralità di segmenti produttivi.

Anche sulla gestione dell'emergenza connessa al granchio blu non risulta chiara la destinazione dei fondi, benché i pescatori necessitino di risposte per la soluzione del problema.

Rileva altresì criticamente la costituzione del Dipartimento per le politiche del mare, che giudica l'ennesimo "poltronificio". La sostituzione dell'attuale Struttura di missione non consentirebbe peraltro di rispettare le imminenti scadenze per l'adozione del Piano del mare.

Deplora quindi la scarsa funzionalità delle misure previste, augurandosi che le criticità summenzionate possano essere risolte durante la conversione in legge.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che scade oggi alle ore 18 il termine per far pervenire le richieste di audizione, rinnova l'invito a contenere il numero di soggetti da audire, tenuto conto dei tempi ristretti per la fase istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Artigianato di alta gamma (n. 478)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione l'affare sull'artigianato di alta gamma, con l'obiettivo di approvare un atto di indirizzo rivolto al Governo.

Informa peraltro di aver individuato quale relatore il senatore Cantalamessa.

In merito alla possibilità di svolgere un ciclo di audizioni, propone di valutare tale ipotesi nella settimana successiva alla tornata elettorale dell'8 e 9 giugno, considerato che la prossima settimana la Commissione sarà impegnata nell'esame del disegno di legge n. 1138 (d-l 63/2024 - Agricoltura e imprese di interesse strategico).

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 102 (ant.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

indi del Vice Presidente

[BERGESIO](#)

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 14

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ELETTRICITÀ FUTURA, CONFORMA, ITALIA SOLARE, ALLEANZA PER IL FOTOVOLTAICO, UNIONE AGRICOLTORI E COLTIVATORI DIRETTI SUDTIROLESÌ (SBB), FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE (ANIE), COMMISSARI STRAORDINARI DI ACCIAIERIE D'ITALIA SPA, CONFINDUSTRIA, FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM, UGL METALMECCANICI E USB TARANTO E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI LEGAMBIENTE, ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ASVIS), ASSOESCO E PEACELINK, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138 (D-L 63/2024 - AGRICOLTURA E IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO)

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 134 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
134ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che questa mattina hanno avuto inizio le audizioni, che proseguiranno anche nelle giornate di domani e dopodomani. Rammenta altresì che la discussione generale è tuttora aperta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche ([n. 150](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore ha trasmesso per le vie brevi uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, rispetto al quale sono pervenute proposte di modifica e integrazione da parte dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Lega.

Il Gruppo del Partito democratico ha invece preannunciato la presentazione di uno schema di parere alternativo.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) pone in evidenza l'opportunità di rendere un parere che sia coordinato con quello che la omologa Commissione della Camera si appresta ad esprimere e che offra suggerimenti e indirizzi al Governo, senza snaturare lo schema di atto da esso trasmesso.

A tal fine, nonché nella prospettiva che la Commissione si esprima sullo schema di parere nella seduta prevista per domani, propone di fruire del pomeriggio della giornata odierna e della mattina di domani per condurre le necessarie interlocuzioni con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Tenuto altresì conto sia delle osservazioni avanzate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle e dal Gruppo

della Lega sia del parere alternativo preannunciato dal Gruppo del Partito Democratico, si dichiara infine disponibile a far confluire nello schema di parere di maggioranza tutte le osservazioni accoglibili, anche eventualmente presenti nello schema di parere alternativo del Gruppo del Partito Democratico, la cui votazione risulterà verosimilmente preclusa dall'approvazione della proposta di parere del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle considerazioni del relatore e si augura che domani si possa procedere al voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. [1143](#) (Rafforzamento cybersicurezza nazionale), già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale le Commissioni 1a e 2a hanno fissato ad oggi alle ore 15 il termine per presentare emendamenti. Ove la Commissione volesse esprimersi, si potrebbe integrare l'ordine del giorno e votare il parere nella seduta di domani, 29 maggio, alle ore 13, compatibilmente con l'Assemblea. La Commissione conviene con la proposta del Presidente di integrazione dell'ordine del giorno.

SULLA MISSIONE A FIORENZUOLA D'ARDA

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che lo scorso 23 maggio il Centro di ricerca genomica e bioinformatica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di Fiorenzuola d'Arda ha aperto al pubblico i propri laboratori e campi sperimentali in occasione della giornata del "Fascino delle piante 2024", evento di carattere internazionale promosso in tutto il mondo per far conoscere le piante e l'importanza della ricerca in questo settore. La Commissione avrebbe dovuto partecipare all'evento con una delegazione, ma la missione è stata annullata alla luce del calendario dell'Assemblea. I ricercatori hanno mostrato il funzionamento delle tecnologie di miglioramento genetico tra cui: il miglioramento genetico tramite incrocio; il miglioramento genetico tramite mutagenesi; il miglioramento genetico tramite tecniche di evoluzione assistita (TEA). Sono state inoltre mostrate le moltissime varietà di orzo coltivate nell'azienda sperimentale del Centro, che ospita una banca del germoplasma con oltre 4000 varietà di orzo i cui semi vengono continuamente moltiplicati e "ringiovaniti".

Sono stati svolti anche esperimenti per l'estrazione del DNA di kiwi senza le strumentazioni da laboratorio e sono stati esposti molti stand dove sono state spiegate tutte le altre attività di ricerca svolte, tra le quali: gli studi sulla capacità delle piante di assorbire acqua attraverso la misurazione delle radici e quindi la possibilità di selezionare piante con radici più o meno profonde, o espanse, per individuare quelle varietà più resistenti alla siccità; [gli studi sull'utilizzo dei metaboliti secondari, ovvero di quelle sostanze di difesa da virus, funghi e batteri che costituiscono una validissima alternativa all'utilizzo di composti chimici; gli studi su come migliorare diverse specie orticole, tra le quali asparagi e melanzane, attraverso tecniche tradizionali, colture in vitro e biotecnologie; gli studi sulla canapa, una coltura antichissima e con caratteristiche di sostenibilità che hanno risvegliato l'interesse di tutti nell'era della transizione ecologica. A tale riguardo, sono state evidenziate le molteplici potenzialità della coltura per una filiera sostenibile e redditizia basata sulla produzione di alimenti ad elevato potere nutrizionale e materie prime di qualità per l'industria tessile e edile.](#)

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 103 (ant.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 8 alle ore 10

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ALTRAGRICOLTURA, UNIONE ITALIANA FOOD,
COPAGRI, ASSOLATTE, CIA-AGRICOLTORI ITALIANI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA E
DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE CARNI E DEI SALUMI (ASSICA), SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 1138 (D-L 63/2024 - AGRICOLTURA E IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO)*

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 135 (pom.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCLEDÌ 29 MAGGIO 2024
135ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche ([n. 150](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il sottosegretario Bitonci, che avrebbe partecipato ai lavori della Commissione, è impegnato nelle votazioni alla Camera dei deputati. Riferisce comunque che egli ha avuto interlocuzioni con il relatore sullo schema di parere che quest'ultimo si accinge a presentare. Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), nell'illustrare lo schema di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato, fa presente che in esso sono stati recepiti suggerimenti e rilievi pervenuti dal Gruppo della Lega e dal Gruppo del Movimento 5 Stelle. Pur avendo compreso le ragioni politiche che motivano la preannunciata presentazione di uno schema di parere alternativo da parte del Gruppo del Partito Democratico, evidenzia che alcune delle questioni in esso sollevate discendono dalla circostanza che l'Esecutivo in carica si trova a dare attuazione ad una delega conferita dal precedente Governo e tale situazione determina, a suo giudizio, inevitabili incongruenze.

Con riguardo all'obiezione, da più parti sollevata, in merito alla mancata proposta congiunta dei Ministri interessati, fa presente che tutti i Ministri aventi titolo sono stati coinvolti nella redazione dello schema di decreto in titolo, fermo restando l'esercizio delle funzioni di coordinamento da parte del Ministro per la pubblica amministrazione. Si dichiara, quindi, consapevole che lo schema in esame potrà essere oggetto di interventi migliorativi in futuro, con ulteriori ricadute positive su cittadini e imprese. Esprime infine soddisfazione per il fatto che lo schema di parere, oltre ad essere frutto di una sinergia tra diverse forze politiche, risulta coerente con il parere che la omologa Commissione della Camera si accinge ad esaminare.

Interviene il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) per illustrare uno schema di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicato in allegato. Pur esprimendo un giudizio positivo su talune disposizioni recate

dallo schema di decreto in esame, con particolare riguardo a quelle che accrescono l'efficacia dei controlli, riducendo al contempo gli oneri a carico delle imprese, chiarisce le ragioni che hanno persuaso il Gruppo del Partito Democratico ad esprimere più nettamente le proprie posizioni mediante la presentazione di uno schema di parere alternativo. Fa riferimento, in primo luogo, alle carenze normative e organizzative rilevabili nell'iniziativa in esame, che risulta, a suo giudizio, esclusivamente dall'apporto del Ministro per la pubblica amministrazione, senza contributo degli altri Ministri che avrebbero dovuto essere coinvolti nella disciplina della materia.

Lamenta poi che nello schema in esame non siano stanziati risorse sufficienti a garantire l'attuazione delle misure disposte e non siano stati previsti i necessari incrementi di personale amministrativo qualificato da adibire alle attività di semplificazione e al dialogo con le imprese. Rileva criticamente i rischi di un aggravio dei costi sulle imprese, specialmente su quelle più piccole, a partire da quelli derivanti dall'obbligo di certificazioni. Pur ribadendo il proprio apprezzamento per gli obiettivi che lo schema in esame intende perseguire, preannuncia conclusivamente il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, formulando un invito alla maggioranza a procedere in tempi brevi a una revisione del testo in via di adozione, al fine di risolvere le criticità in esso presenti, anche alla luce delle osservazioni avanzate dalle forze politiche di opposizione.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, che ringrazia per aver condiviso con i Gruppi di opposizione le valutazioni contenute nel testo. A tale riguardo, afferma che sono molteplici le condivisioni sui rilievi inseriti nel parere, tenuto conto della necessità di rendere operativa la semplificazione.

Persistono tuttavia alcune questioni che registrano una divergenza di vedute, con particolare riferimento all'articolo 3, a partire dalla condizione numero 3, che giudica sproporzionata. Ritiene infatti che il riferimento agli obiettivi dell'agenda ONU 2030 rappresenti principi consolidati i quali, anche se non contenuti nella legge delega, rappresentano un contesto acquisito per l'Italia. La soppressione richiesta pare a suo avviso anche anacronistica.

Richiamando poi il parere del Consiglio di Stato, lamenta che non siano adeguatamente valorizzate le certificazioni già in possesso delle imprese e paventa il rischio di una privatizzazione dei controlli, affidati di fatto a soggetti privati.

Avrebbe pertanto auspicato che tali questioni fossero recepite nello schema di parere del relatore; la mancata inclusione motiva l'astensione del proprio schieramento.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni del relatore, che risulta approvato.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere alternativo presentato dal Gruppo del Partito democratico.

IN SEDE CONSULTIVA

(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni 1a e 2a, specificando che lo stesso si compone di 24 articoli, suddivisi in due Capi.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala l'articolo 7, che modifica la composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), disponendo che del Comitato facciano parte anche il Ministro dell'agricoltura, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'università e della ricerca.

Passa poi a dare conto dell'articolo 13, che pone al personale del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica taluni divieti, per un lasso di tre anni dalla cessazione dell'incarico, in ordine allo svolgimento di attività lavorativa o all'esercizio di cariche, presso determinati enti.

In particolare, evidenzia il comma 1, ai sensi del quale coloro che abbiano ricoperto la carica di direttore generale e di vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza

interna (AISI), ovvero vi abbiano svolto incarichi dirigenziali di prima fascia di preposizione a strutture organizzative di livello dirigenziale generale, non possono nei tre anni successivi alla cessazione dell'incarico svolgere - salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata ove istituita - attività lavorativa, professionale o consulenziale, né possono ricoprire cariche, presso soggetti esteri, pubblici o privati, ovvero presso soggetti privati italiani che svolgano attività di rilevanza strategica, secondo la perimetrazione resa dal decreto-legge n. 21 del 2012.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, ricorda con disappunto che, nel corso dell'esame presso la Camera, sono state respinte in Assemblea diverse proposte emendative presentate dalle forze politiche di opposizione precedentemente approvate dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. Tale circostanza, a suo giudizio, denota la volontà della maggioranza di affermare una propria visione della materia in discussione, anche in connessione con l'esercizio della Presidenza italiana del G7. Si rammarica, inoltre, che nel provvedimento in esame non sia previsto lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire la capacità difensiva del Paese contro gli attacchi informatici, a fronte di oneri crescenti imposti invece a cittadini e imprese.

Anche il senatore [NAVE](#) (M5S), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni esposte dal senatore Martella, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo. Sottolinea, in particolare, le contraddizioni e contrapposizioni emerse nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nonché l'impossibilità di operare riforme, i cui intenti sono condivisi da tutte le forze politiche, ad invarianza di spesa.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta in votazione e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione non si riunirà la settimana prossima, ma tornerà a riunirsi presumibilmente a partire dall'11 giugno, in base alle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Nel ricordare che domani proseguiranno le audizioni sul disegno di legge n. 1138 (d-l 63/2024 - Agricoltura e imprese di interesse strategico), propone di ultimare il ciclo di audizioni, qualora necessario, nella giornata di martedì 11 giugno, fermo restando il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato a mercoledì 12 giugno, alle ore 12. Al riguardo, fa presente che sono pervenute quasi ottanta richieste di audizione e assicura che sarà comunque acquisito un documento scritto da tutti i soggetti. Per ampliare l'attività istruttoria potrebbero quindi essere svolte ancora due ore di audizione martedì 11 giugno, tra le ore 14 e le ore 16.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista al termine dell'odierna seduta plenaria, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

[La 9ª Commissione \(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare\)](#), esaminato lo schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche;

premesso che:

l'articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, con il quale è stata conferita la delega esercitata con il presente schema di decreto legislativo, è rubricato come "Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche";

l'articolo 1, comma 2, reca le definizioni di "attività economica", "controlli" e "soggetto controllato" e non anche quella relativa alla diffida amministrativa, atto tuttavia menzionato nel testo con riguardo alla sanabilità di talune irregolarità;

l'articolo 1, comma 3, prevede, in modo talora eccessivamente indeterminato, gli ambiti che restano esclusi dall'applicazione del decreto;

i termini indicati al comma 1 dell'articolo 2 potrebbero non risultare adeguati all'efficiente svolgimento delle attività di elaborazione dello schema standardizzato da parte del Dipartimento per la funzione pubblica nonché per la pubblicazione del censimento dei controlli da parte delle amministrazioni;

l'articolo 2, commi da 2 a 4, reca la previsione di un'attività ricognitiva, con conseguenti effetti semplificatori, da parte delle amministrazioni, per la quale si esprime apprezzamento rilevandosi, tuttavia, l'esigenza che si operi un più coerente coordinamento testuale e normativo;

l'articolo 3, comma 2, prevede che l'Ente Nazionale Italiano di unificazione (UNI) elabora - per ciascun ambito omogeneo - norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale associare il *Report*;

l'articolo 3, comma 3, elenca i parametri da prendere in considerazione nella determinazione del livello di rischio basso la cui individuazione trova fondamento nel perimetro definito dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, con la quale è stata conferita la delega;

l'articolo 4 reca disposizioni sul fascicolo informatico di impresa, rafforzandone il ruolo e definendo un sistema di controlli efficace ma semplificato, per il quale si rileva la necessità di un effettivo e corretto suo utilizzo;

l'articolo 5 prevede, in materia di procedimento di controllo delle attività economiche, disposizioni circa l'esonero temporaneo dai controlli nel caso di accertata conformità agli obblighi nonché circa il preavviso per l'accesso ai locali da parte dell'amministrazione controllante;

l'articolo 6, comma 1, assegna all'interessato un termine di quindici giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida per adempiere alle prescrizioni violate e per rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo;

l'articolo 7, comma 1, effettua un richiamo all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di interpello all'amministrazione finanziaria, mentre ai sensi dell'articolo 1 i controlli in materia fiscale restano esplicitamente esclusi dalla disciplina del provvedimento in esame;

l'articolo 8 dello schema in esame prevede la definizione di un piano di formazione specifica del personale preposto ai controlli individuando i soggetti che la erogano;

l'articolo 9 disciplina l'utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo, considerata la delicatezza degli interessi coinvolti nonché ravvisata la necessità di introdurre garanzie stringenti per quanto attiene all'uso di tecnologie che contengono sistemi di intelligenza artificiale, valutati i rilievi della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato;

considerate le audizioni svolte;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. in epigrafe, si valuti l'integrazione dei seguenti riferimenti normativi richiamati nell'articolato e non indicati nello stesso, e in particolare: la legge n. 317 del 1986, la legge n. 580 del 1993, il decreto legislativo n. 33 del 2013, il regolamento 765/2008, il decreto legislativo n. 219 del 2016, il regolamento 2016/679;

2. all'articolo 2, nella rubrica, si sopprimano le seguenti parole: "non necessari e non proporzionati";

3. all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), si sopprima il riferimento agli obiettivi dell'agenda ONU 2030, non coerenti con la legge delega;

4. all'articolo 5, comma 8, si reputa opportuno un allungamento da cinque ad almeno dieci giorni del tempo di preavviso per l'accesso ai locali da parte dell'amministrazione controllante, chiamata a fornire all'impresa l'elenco della documentazione necessaria all'ispezione;

5. all'articolo 6, comma 1, si reputa opportuno portare da quindici ad almeno venti giorni dalla data di diffida il termine entro il quale l'impresa deve porre fine alle violazioni;

nonché con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1:

- a) al comma 2, si valuti l'inserimento della definizione di "diffida amministrativa" intesa come l'invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;
- b) al comma 3, considerata l'eccessiva indeterminatezza dei settori "della sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali" quali ambiti esclusi dall'applicazione del provvedimento in esame, si valuti di sostituire le parole da: "i controlli disposti per esigenze di sicurezza" fino alla fine del comma con le seguenti: "i controlli disposti nei confronti delle imprese che producono beni e servizi destinati alla sicurezza e difesa nazionale, ivi incluse quelle soggette alla disciplina della legge 9 luglio 1990, n. 185, o la cui attività è necessaria per garantire la continuità delle relazioni internazionali";

2. all'articolo 2:

- a) al comma 1, primo periodo, si riduca da centoventi a sessanta giorni il termine previsto per l'elaborazione dello schema standardizzato da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e si aumenti da centoventi a centocinquanta giorni il termine per la pubblicazione del censimento dei controlli da parte delle amministrazioni;
- b) al comma 2, si sopprima la parola: "straordinaria";
- c) al comma 3, si valuti di promuovere il coinvolgimento delle associazioni di categoria nell'elaborazione del quadro di sintesi dei controlli, al fine di coadiuvare il Dipartimento per la funzione pubblica nell'individuazione di eventuali aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi;
- d) al comma 4, si sostituiscano le parole: "di cui al comma 2" con le seguenti: "di cui ai commi 2 e 3";
- e) al comma 5, che introduce il nuovo articolo 23-*bis* nel decreto legislativo n. 33 del 2013, si valuti di coordinare la novella di cui alla lettera a) con l'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, inserendo nel nuovo articolo 23-*bis* le seguenti parole: ", nonché le risposte ai quesiti sulla corretta interpretazione delle fonti normative, che costituiscono criteri interpretativi di carattere generale" e sopprimendo il citato articolo 7, comma 2; alla lettera b), si valuti di sostituire la parola: "biennale" con la seguente: "triennale" al fine di allineare i tempi della ricognizione dei controlli con quelli relativi all'aggiornamento dell'elenco degli obblighi;

3. all'articolo 4:

- a) al comma 1, al fine di consentire alle imprese di aggiornare il fascicolo informatico con i verbali e gli esiti dei controlli effettuati da parte della pubblica amministrazione, dopo le parole: "attività di vigilanza consultano" inserire le seguenti: "ed alimentano con gli esiti dei controlli";
- b) al comma 2, dopo le parole: "e svolgimento dei controlli," si valuti di specificare che l'accesso al fascicolo informatico avviene direttamente e integralmente senza oneri né vincoli per le amministrazioni procedenti;
- c) comma 3, si valuti di precisare la tipologia delle sanzioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005;

4. all'articolo 5, comma 6, si valuti l'allungamento del lasso temporale, fissato in sei mesi dal provvedimento, che consente al soggetto controllato l'esonero dai medesimi controlli nel caso di accertata conformità agli obblighi;

5. all'articolo 7:

- a) in caso di mancato riscontro all'interpello entro termini ragionevoli, si preveda che le associazioni possano segnalare tale circostanza al Dipartimento per la funzione pubblica che provvede nell'ambito delle proprie competenze);
- b) si propone di sopprimere il richiamo all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto riferito ai controlli fiscali esclusi dalla disciplina del provvedimento in esame;
- c) si reputa opportuno sopprimere il comma 2, conseguentemente all'osservazione numero 2, lettera e);

6. all'articolo 8, comma 1, si valuti l'inserimento del FormezPA tra i soggetti che erogano la formazione per il personale;

7. all'articolo 9, comma 3, nella prospettiva di introdurre garanzie più stringenti per quanto attiene all'utilizzo di tecnologie che contengono sistemi di intelligenza artificiale, si preveda che le pubbliche amministrazioni utilizzino l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo, dettagliando e rendendo trasparenti e condivisi i criteri di applicazione di eventuali algoritmi e delle tecnologie di intelligenza artificiale. Inoltre, l'intelligenza artificiale deve essere inquadrata in funzione strumentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale. A tali fini, le amministrazioni devono garantire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguata e specifica formazione al proprio personale;

8. si reputano opportune l'introduzione di una clausola di salvaguardia per le regioni e province autonome, nonché l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge [4 aprile 2012, n. 35](#).

Si raccomanda infine al Governo:

- in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, di considerare equivalenti, ai fini dell'identificazione del livello di rischio basso, le certificazioni aggiornate già in possesso delle imprese e di adoperarsi affinché si tenga debitamente conto delle specificità e dell'attività svolta dalle imprese più piccole, per evitare ulteriori aggravii di costi:

- in sede di attuazione dell'articolo 5, di valutare la possibilità di introdurre ulteriori meccanismi premianti per le imprese conformi agli adempimenti e ai controlli, oltre all'esonero dai controlli per un periodo di tempo definito.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MARTELLA, FRANCESCHELLI E GIACOBBE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150

La 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare),

esaminato lo "Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche" (atto del Governo n. 150),

premesso che:

il provvedimento in esame è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021," allo scopo di assicurare una maggiore efficacia ai controlli sulle attività economiche e a favorire la ripresa e il rilancio delle medesime liberandole da oneri sproporzionati, inutili o eccessivi, derivanti dai controlli stessi, nonché eliminare le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie di ispezioni; nelle intenzioni del Governo, il provvedimento introduce un cambio di paradigma nel sistema dei controlli fondato sulla collaborazione tra amministrazione ed attività economiche con previsione di premialità nei confronti di comportamenti virtuosi. Il fine annunciato, mai completamente raggiunto con l'articolato proposto, è quello di consentire alle amministrazioni una più efficace programmazione delle loro attività di controllo, basate sulla valutazione del rischio, attraverso il ricorso a strumenti di qualificazione rilasciati da soggetti accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento, al contempo liberando risorse umane e finanziarie dell'amministrazione pubblica per attività di controllo su attività economiche che presentino un profilo di rischio più elevato;

l'obiettivo della semplificazione dei controlli sulle attività economiche si fonda, fra le altre, sulle seguenti direttrici prioritarie di intervento:

- a) la semplificazione degli adempimenti amministrativi per mezzo di una procedura di censimento dei controlli svolta a cadenza triennale, cui consegue, ad opera del Dipartimento della funzione pubblica, l'elaborazione di un quadro di sintesi volto ad individuare i controlli superflui ed evitare che si ripropongano in capo alle attività economiche controlli identici o non più necessari;
- b) l'implementazione di criteri specifici volti a rendere quanto meno invasivo e vessatorio possibile il regime dei controlli. Tra questi, spiccano la valorizzazione del cosiddetto "basso rischio" e la

minimizzazione del sacrificio organizzativo a carico delle attività economiche in sede di controllo; nonché l'impossibilità di procedere a ispezioni diverse sullo stesso operatore contemporaneamente e l'esonero da controlli identici per periodi predeterminati in caso di esito positivo;

c) l'introduzione, ai fini della programmazione delle attività di controllo, di un sistema di identificazione e gestione del rischio accessibile su base volontaria, cui consegue il rilascio di un *report* certificativo di cosiddetto "basso rischio". Tale certificazione è sottoposta a verifiche periodiche da parte di enti terzi accreditati presso l'Organismo nazionale e determina un alleggerimento dei controlli nei confronti delle attività economiche virtuose;

infine, lo schema di decreto legislativo mira a promuovere un maggiore ricorso alle tecnologie informatiche innovative, quali l'intelligenza artificiale, nello svolgimento delle attività di controllo; considerato che l'esame approfondito del provvedimento, a seguito delle audizioni svolte, ha fatto emergere diversi aspetti critici:

- la prima criticità riguarda gli aspetti normativi e organizzativi del provvedimento. Lo schema di decreto legislativo presenta un evidente deficit strutturale nella genesi dell'iniziativa normativa, frutto non di una proposta congiunta dei Ministri interessati dalla materia disciplinata, ma solo del Ministro per la Pubblica Amministrazione. A questo, si aggiunge un evidente deficit di tipizzazione della sfera applicativa del provvedimento, con l'oggetto dell'intervento che risulta foriero di incertezze applicative e interpretative, che rischiano di complicare ulteriormente il quadro della normativa vigente;
 - la seconda criticità riguarda le risorse finanziarie messe a disposizione per l'attuazione degli interventi contenuti nel provvedimento. In primo luogo, emerge in tutta evidenza la mancanza di stanziamenti adeguati per implementare un dialogo efficace tra amministrazioni e imprese. A questo, si aggiunge la carenza di personale qualificato a disposizione della Pubblica Amministrazione da destinare alle attività di semplificazione e dialogo con le imprese. Il combinato disposto delle due carenze prefigura ostacoli nell'attuazione concreta delle misure previste;
 - la terza criticità riguarda gli aspetti di mancato coordinamento tra le diverse amministrazioni, necessarie ad evitare le sovrapposizioni e le duplicazioni dei controlli. La mancata previsione di meccanismi di efficace cooperazione interministeriale porterà inevitabilmente alla reiterazione delle inefficienze e delle complicazioni aggiuntive a carico delle imprese;
 - la quarta criticità riguarda i rischi di impatto economico del provvedimento sulle imprese. Da più parti viene segnalata una preoccupante imposizione di costi aggiuntivi a carico delle imprese, a partire da quelli derivanti dall'obbligo di certificazioni e audit periodici, che rischiano di penalizzare le imprese. In particolare, l'introduzione di nuove certificazioni e procedure rappresenta, di fatto, un onere aggiuntivo e significativo in termini economici soprattutto per le piccole e medie imprese, che potrebbero dover affrontare spese in alcuni casi non sostenibili per conformarsi alle nuove normative;
 - risulta poco chiaro, inoltre, se le norme contenute nei vari articoli in ambito di controlli riguardino anche le imprese agricole o meno;
- rilevato, nel merito, che:

all'articolo 1, appare necessario perimetrare con maggiore precisione quali siano le pubbliche amministrazioni deputate ai controlli e circoscrivere con maggiore precisione le fasi delle attività economiche a cui tali controlli si riferiscono. Inoltre, non appare chiaro se il decreto trovi applicazione solo sui controlli da eseguire quando l'attività economica è già nella fase di svolgimento oppure se riguardi, a ritroso, anche tutti i controlli che vengono effettuati al momento dell'avvio delle attività; all'articolo 2, la previsione del coordinamento tra le amministrazioni mediante la stipula di accordi e convenzioni, impone la necessità di individuare un organo terzo deputato a coordinare e vigilare sull'attuazione delle semplificazioni nei controlli proprio al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni a carico delle imprese. In assenza, non si comprende chi sarebbe tenuto a vigilare sul rispetto degli adempimenti posti dalle diverse amministrazioni. Altresì, non appare condivisibile la previsione di tempi eccessivamente stringenti e verisimilmente incongrui ai fini del "censimento dei controlli" operato da ogni amministrazione. Tale impostazione fa emergere il rischio di non centrare gli obiettivi di semplificazione e di differire nel tempo l'efficacia delle attività cognitive e la validità della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività economiche. In sintesi, la

semplificazione risultante è debole e prospettica, con il rischio concreto che gli interventi risultino meramente declamatori e privi di certezze riguardo l'effettiva realizzazione delle semplificazioni prefigurate;

l'articolo 3 prevede l'imposizione, seppure su base volontaria, di ulteriori costi in capo agli operatori economici non solo per accedere al cosiddetto "*report* certificativo", ma anche per gli audit effettuati dagli organismi di certificazione al fine verificare la conformità alle norme vigenti. Emergono, inoltre, preoccupazioni per la parziale privatizzazione dei controlli, laddove si prevede che l'elaborazione delle "norme tecniche" e delle "prassi di riferimento" sia rimessa a soggetti privati, sia pure con la "ratifica" del prospettico recepimento con regolamento ministeriale. In particolare, al comma 3, lettera b), il riferimento a certificazioni, rilasciate sotto accreditamento, che perseguono gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e i principi ESG (*Environmental, Social, Governance*) non sembra rispecchiare i criteri direttivi della legge delega, con l'effetto di introdurre *standard* ancora in evoluzione, con impatti potenzialmente rilevanti sui costi di conformità, specialmente per le micro e le medie imprese.

Occorre, pertanto, valutare attentamente il criterio del possesso delle certificazioni da parte delle imprese. Sebbene valido, la sua applicazione indiscriminata potrebbe penalizzare le micro imprese, che spesso non accedono a tali strumenti per via della loro struttura ridotta. Il criterio dovrebbe essere modulato in base alla dimensione dell'operatore economico per evitare ricadute negative sulle piccole imprese;

all'articolo 4 si rileva come, al fine di garantire la completezza delle informazioni riportate all'interno del fascicolo informatico non sia stata introdotta la possibilità del cosiddetto "caricamento spontaneo" dei dati da parte degli stessi operatori economici, ivi compresi i verbali e gli esiti dei controlli ricevuti, né la possibilità di differenziare i dati caricati dalle Amministrazioni da quelli caricati spontaneamente dall'impresa, in modo da consentire alle Amministrazioni di controllare questi ultimi in maniera più stringente;

in merito all'articolo 5, si rileva il mancato riferimento ai principi di collaborazione e buona fede tra Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini, già presenti nell'ordinamento all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Inoltre, non è stata adeguatamente affrontata la necessità di adottare banche dati comuni per le amministrazioni che operano nel medesimo settore e implementare una modulistica omogenea che possa essere predisposta congiuntamente dagli organismi preposti ai controlli. Tale meccanismo, in combinato con il fascicolo informatico di impresa, consentirebbe una maggiore uniformità di informazioni in possesso delle Amministrazioni preposte ai controlli;

nell'articolo 7, la clausola di invarianza finanziaria introdotta, per quanto rispondente alle indicazioni della legge delega, appare obiettivamente incongrua, essendo irrealistico immaginare l'attivazione di un'attività di dialogo e cooperazione con gli operatori economici senza risorse dedicate.

Analogamente, all'articolo 8, si rileva una sostanziale incongruenza nel prevedere operazioni di significativo impatto organizzativo senza fare fronte a nuovi costi;

per quanto riguarda il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale, di cui all'articolo 9, non sono state previste adeguate garanzie per le imprese e i soggetti coinvolti nei controlli tramite intelligenza artificiale, anche ai fini di una più incisiva salvaguardia della effettività del contraddittorio ed una meno generica prefigurazione delle conseguenze della violazione dei formalismi algoritmici;

infine, in merito al trattamento dei dati personali, di cui all'articolo 10, non sono state introdotte misure volte a minimizzare il rischio di errori e distorsioni da parte delle amministrazioni competenti in relazione all'uso dei dati e dei modelli di analisi sviluppati tramite *software* di intelligenza artificiale, né misure volte a garantire sempre agli operatori economici la conoscibilità degli elementi presi in esame per il controllo e l'agevole praticabilità di un reale contraddittorio, tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 104 (ant.) del 30/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 104

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2024

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 8,15 alle ore 10,15

(sospensione: dalle ore 8,45 alle ore 8,50)

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE -
COORDINAMENTO NAZIONALE DI AGCI, CONFCOOPERATIVE E LEGACOOOP,
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI DI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E
ACQUE IRRIGUE (ANBI), DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DEL LAZIO E DELLA
TOSCANA, DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA),
DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI OPERATORI ALL'INGROSSO AGRO-FLORO-
ITTICO-ALIMENTARI (FEDAGROMERCATI-CONFCOMMERCIO), DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (FEDERALIMENTARE) E DELLA FEDERAZIONE
NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA (FEDERPESCA), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138 (D-
L 63/2024 - AGRICOLTURA E IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO)*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 59 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024**

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1127) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1128) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(785) *CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"*

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1138) *Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare

l'ambito di applicazione delle «altre misure di investimento» del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari;

- all'articolo 8, comma 1, si invita a valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'*iter* di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione di patologie riguardanti bestiame da allevamento.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla suddetta richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito di prevedere la consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, preliminarmente all'adozione del decreto del Ministro della salute ivi previsto;

- relativamente al comma 6 del medesimo articolo 5, si rappresenta l'opportunità di sostituire la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con quella di "Ministero dell'istruzione e del merito";

- in relazione all'articolo 7, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE) con una rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- per quanto attiene all'articolo 10, si rappresenta la necessità di aggiornare la decorrenza temporale del relativo onere finanziario.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 220 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

220ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

I senatori [CATALDI](#) (M5S) e [PARRINI](#) (PD-IDP) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione depositata dai soggetti intervenuti in audizione, nonché i contributi scritti pervenuti in merito all'esame dei disegni di legge nn. 276, 396 e 1054 (*Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*), saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare l'ambito di applicazione delle «altre misure di investimento» del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari;
- all'articolo 8, comma 1, si invita a valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'*iter* di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione di patologie riguardanti bestiame

da allevamento.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 154 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
154ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 15 maggio scorso la relatrice, senatrice Stefani, aveva illustrato una proposta di parere e che il Gruppo del Movimento 5 Stelle aveva depositato una proposta di parere alternativo.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà quindi conto di una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto), volta a recepire alcuni rilievi formulati nel dibattito.

Nel dettaglio, rispetto alla proposta originaria formulata nella seduta del 15 maggio risulta espunto, nelle premesse, l'auspicio a valutare l'opportunità di introdurre l'istituto del legittimo impedimento del difensore nel processo civile, in quanto, considerata la necessità di approfondire la materia, appare prematuro fornire degli indirizzi al Governo.

Relativamente alle osservazioni formulate, le eventuali soluzioni conciliative che potrebbero essere adottate nelle separazioni devono però escludere i casi in cui vi siano denunce di abusi familiari o condotte di violenza domestica. Inoltre, sempre nei casi di separazione, relativamente al deposito delle copie delle denunce dei redditi e della documentazione attestante le disponibilità economiche si invita il governo a valutare l'opportunità di sostituire l'obbligo di produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni con quello di produrre documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente, degli ultimi tre anni.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) nel riassumere i contenuti della proposta di parere presentata dalla propria parte politica, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame risulta molto eterogeneo. Il tempo a disposizione della Commissione per l'esame è stato eccessivamente ristretto, e non ha consentito di approfondire debitamente tutte le tematiche contenute nell'articolato presentato dal Governo che spaziano dal diritto di famiglia alla procedura esecutiva.

Numerosi sono infatti gli aspetti che meriterebbero un maggiore approfondimento. Con riferimento al

diritto di famiglia, lo schema di decreto impone margini temporali troppo ristretti per la produzione della documentazione nelle separazioni e una *discovery* anticipata che potrebbe precludere la possibilità di pervenire ad una separazione consensuale. Anche l'imposizione di un brevissimo lasso temporale tra la pronuncia di separazione e la successiva sentenza di divorzio osta, nei fatti, a un'eventuale riconciliazione tra le parti. Infine, relativamente alla produzione della documentazione di natura economica, sarebbe più opportuno avere riguardo alla giacenza media annuale in luogo degli estratti conto.

Lo schema di decreto, inoltre, sembra non valorizzare la tradizionale attività di udienza, ponendo eccessiva enfasi su quella cartolare, riducendo così gli spazi di interazione tra gli avvocati delle parti e precludendo, di fatto, la possibilità di pervenire ad una composizione bonaria delle liti.

Allo stesso modo, appare trattata in maniera superficiale anche la procedura esecutiva, con la previsione di tempistiche troppo brevi che potrebbero mettere in difficoltà soprattutto i privati cittadini, con particolare riferimento alle esecuzioni immobiliari.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) precisa che lo schema di decreto all'esame della Commissione coinvolge tutti i procedimenti disciplinati dal codice di procedura civile. L'esigenza da più parti sottolineata è quella di una revisione dell'attuale codice di rito, attraverso l'individuazione di chiari principi guida. Ricorda altresì che resta aperta la possibilità per il Governo di intervenire con ulteriori provvedimenti correttivi.

Con riferimento alle tematiche relative al diritto di famiglia, ribadisce come nella proposta di parere siano indicate alcune soluzioni che, anche a seguito di una interlocuzione con il Governo, ritiene possano essere utili per risolvere le difficoltà applicative segnalate dagli operatori del diritto. In proposito rileva che il principio indicato nella legge delega n. 206 del 2021 in relazione al diritto di famiglia intende fare in modo che nella prima udienza siano già chiari sia il *thema decidendum* che il *thema probandum*; probabilmente il decreto legislativo n. 149 del 2022, nel dare attuazione a tale principio, ha limitato alcuni spazi processuali in cui le parti in passato potevano trovare una mediazione delle diverse posizioni e conseguentemente concordare su una conciliazione.

Relativamente al tema della cartolarizzazione delle udienze, osserva inoltre che lo strumento si rivela comunque utile per velocizzare molte procedure di natura eminentemente formale, rendendo senz'altro più snella l'attività processuale pur in presenza di un principio cardine irrinunciabile come quello dell'oralità.

Conclude osservando che la materia dell'esecuzione civile è stata soggetta a numerosi interventi di riforma nel corso del tempo, stante la peculiarità della materia stessa.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole e a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) e [BAZOLI](#) (*PD-IDP*).

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto di astensione della propria parte politica, osserva che la scelta di ricorrere o meno all'istituto della cartolarizzazione delle udienze dovrebbe essere comunque rimessa agli avvocati delle parti.

Interviene da ultimo il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dalla relatrice, che è approvata, risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere a firma dei senatori Lopreiato, Scarpinato e Bilotti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, sul quale nessuno intende intervenire in discussione generale.

La senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice, formula pertanto una

proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il **PRESIDENTE** riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento constatando che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*) formula quindi una proposta di parere non ostativo.

Sulla proposta di parere formulata dal relatore intervengono, per dichiarazione di voto contrario a nome delle rispettive parti politiche, i senatori **LOPREIATO** (*M5S*), **BAZOLI** (*PD-IDP*) e **SCALFAROTTO** (*IV-C-RE*).

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(1133) *Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo per i profili di competenza della Commissione.

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, che interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori). In particolare, prevede che la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera venga obbligatoriamente effettuata prima di procedere al saldo finale dei lavori: nel caso di tutti gli appalti pubblici (e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora) il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza dei suddetti presupposti è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della *performance* dello stesso e gli esiti dell'accertamento della violazione vengono comunicati all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici ad essa attribuiti. Per quanto concerne gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro (in luogo del precedente limite di 500.000 euro) si prevede, in caso di versamento del saldo finale in assenza dei presupposti, una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o, in mancanza, a carico del committente stesso.

L'articolo 35, in materia di operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati, reca disposizioni per qualificare alcune operazioni, inserite nel Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027» come di importanza strategica ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060. Il Programma citato, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno, è diretto al rafforzamento delle azioni di contrasto della corruzione, della criminalità e dei comportamenti illeciti, mediante sistemi digitali avanzati ed interviene in alcune Regioni individuate sotto questo profilo come meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La disposizione conferisce la qualifica di importanza strategica a operazioni afferenti a quattro aree tematiche: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; le operazioni per la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; le operazioni per la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura; le operazioni per la erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di

parere risulta approvata.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo che prevede una serie di interventi a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché a favore delle imprese di carattere strategico nazionale.

Per le parti di competenza segnala, al Capo I (Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati), l'articolo 4 concernente interventi per il rafforzamento del contrasto alle politiche sleali. In particolare, il comma 1, lettera *e*), volto ad aggiungere un comma 12-*bis* all'articolo 10 del decreto legislativo n. 198 del 2021, prevede che in deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In particolare, in relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di stipula per iscritto del contratto di cessione prima della consegna dei prodotti ceduti, il nuovo comma 12-*bis* chiarisce che costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), ovvero in relazione all'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.

Al Capo II (Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu), segnala altresì l'articolo 7, che prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*). Il comma 7 dell'articolo in questione prevede che il Commissario straordinario, nel provvedere mediante ordinanze all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, possa operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Infine, al Capo V segnala l'articolo 14, comma 2, che abbrevia la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022. La deroga è disposta "in via eccezionale". Poiché la decorrenza economica dell'accesso alla qualifica è dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, una riduzione della durata del corso importa un onere finanziario. Esso è quantificato in 535.173 euro per il 2024. La copertura finanziaria è assicurata attingendo in parte (per 300.000 euro) alle risorse del "Fondo unico giustizia" riassegnate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 143 del 2008), e per la restante parte alle risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste l'indomani del sisma in Abruzzo dal decreto-legge n. 39 del 2009 (cfr. suo articolo 7, comma 4-*bis*).

Conclude formulando una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che alle ore 15 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 del Governo. Fa quindi presente che nella seduta di domani si potrà procedere all'illustrazione e all'eventuale votazione delle proposte di modifica.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** informa che nella giornata di ieri è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia il disegno di legge n.1143, recante Disposizioni in materia di rafforzamento della *cybersicurezza* nazionale e di reati informatici, già approvato dalla Camera dei deputati e che pertanto saranno presi gli opportuni accordi con la Presidenza della 1a Commissione per procedere all'esame del disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

Premesso che:

- lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile), dirette a risolvere difficoltà applicative e contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della riforma del processo civile;
- la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di adottare entro il 1° novembre 2024 più decreti legislativi correttivi;
- lo schema di decreto legislativo si iscrive nel quadro degli impegni assunti con il PNRR essendo indirizzato al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, secondo quanto disposto dalla legge delega n. 206 del 2021 e dal decreto legislativo n. 149 del 2022;

Considerato inoltre che:

- appare fondamentale proseguire nel sistematico e costante aggiornamento normativo e tecnico del processo di digitalizzazione della giustizia, implementando il processo civile telematico con adeguata formazione del personale e tenendo conto della necessità di raccordo e transizione nei nuovi riti, con particolare riguardo a quello in materia di minori, persone e famiglia nelle more della unificazione del nuovo tribunale della famiglia;
- per il migliore funzionamento della riforma occorre procedere alla risoluzione di tutte le difficoltà segnalate dagli operatori del diritto che quotidianamente si confrontano con l'applicazione in concreto delle disposizioni introdotte, in quanto le incertezze applicative aumentano il rischio di ulteriori lentezze;
- è parimenti imprescindibile contribuire alla risoluzione dei contrasti interpretativi ed alle differenti prassi giudiziarie sorti tra i diversi Tribunali, al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle innovazioni introdotte con la riforma;
- sarebbe auspicabile che comunque il Governo intervenga al fine di adottare misure correttive atte a semplificare i procedimenti cercando di razionalizzare le procedure, pur tenendo conto dei diversi

interessi che il processo è volto a tutelare nei vari rami del diritto, e di dare un migliore coordinamento complessivo degli istituti al fine di evitare prassi applicative disomogenee nei vari circondari di Tribunale;

Valutato in particolare che:

- con riguardo al nuovo rito per la famiglia ed i minori, è auspicabile comunque che sia meglio coordinata la questione della connessione tra processi assoggettati al rito di famiglia e processi assoggettati ad altro rito, per ragioni di economia processuale e per la concentrazione delle argomentazioni processuali, e che sia chiarita la disciplina dell'ipotesi di revoca del consenso da parte di uno dei coniugi nel caso di presentazione di domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio;

- per le medesime ragioni di concentrazione, di immediatezza e di semplificazione, sarebbe opportuno valutare di promuovere una riforma della fase decisione, prevedendo una struttura valevole sia per le cause di competenza monocratica sia per quelle di competenza collegiale;

- nel corso delle audizioni sono state rilevate problematiche attinenti ai poteri affidati al curatore nominato in corso di giudizio, appare opportuno valutare una limitazione degli stessi alle esigenze strettamente processuali;

- si invita il Governo a coordinare il disposto dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (che prevede il pagamento di un contributo per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile), con le modifiche apportate all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, che hanno condotto all'eliminazione dell'istanza al presidente del tribunale nell'ipotesi di ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dal primo comma (alla quale attualmente procede l'ufficiale giudiziario, senza necessità di autorizzazione del presidente), limitando il pagamento del contributo alla sola ipotesi, contenuta nel secondo comma dell'articolo 492-bis, di istanza proposta prima della notificazione del precetto o della scadenza del termine previsto dall'articolo 482 in caso di pericolo nel ritardo;

- si invita il Governo ad aggiornare la disciplina dei diritti di copia dettata dagli articoli 266 e seguenti, del TUSG, al processo telematico prevedendo diritti di importo più contenuto rispetto al rilascio di copia di atti informatici;

- con riferimento all'articolo 490 del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere la possibilità che Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) possa provvedere alla pubblicità degli immobili già affidati in sua custodia;

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

sulle disposizioni relative al Libro I del codice, ed in particolare sulla competenza:

- con riferimento all'articolo 47 del codice di procedura civile in materia di regolamento di competenza, valuti il Governo di ampliare il termine da venti a quaranta giorni poiché l'informatizzazione del fascicolo in Corte di cassazione non rende possibile per il resistente depositare le proprie difese nello stesso termine assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, perché il fascicolo telematico non è ancora formato;

- con riferimento all'articolo 96 del codice di procedura civile, valuti il Governo l'opportunità di limitare l'operatività del quarto comma ai soli casi previsti dai primi due commi del citato articolo con esclusione del comma terzo, prevedendo che la sanzione, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, non segua in modo automatico alla soccombenza, previsione che andrebbe in modo irragionevole ad incidere sul diritto di difesa;

sulle disposizioni relative al procedimento di primo grado di cognizione ordinaria:

- con riferimento alle modifiche dell'articolo 171-bis del codice di procedura civile in materia di verifiche preliminari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h) dello schema di decreto, valuti il Governo di coordinare la nuova fase del processo diretta proprio a verificare l'integrità del contraddittorio con quanto previsto dall'articolo 290 del codice di procedura civile che continua a collocare la eventuale richiesta del convenuto alla prosecuzione del processo all'udienza di prima comparizione ex articolo 183 del codice di procedura civile. Si raccomanda pertanto di modificare

anche l'articolo 290 del codice di procedura civile prevedendo che la contumacia dell'attore è dichiarata dal giudice con il decreto di cui all'articolo 171-*bis* e che se il convenuto non fa richiesta di prosecuzione del giudizio entro il termine di cui all'articolo 171-*ter* n. 1, il giudice istruttore dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e che il processo si estingue;

sulle disposizioni relative al rito semplificato di cognizione:

- con riferimento all'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, valuti il Governo l'eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), che appare incoerente rispetto alla funzione del rito semplificato;

sulle disposizioni in materia di impugnazioni:

- con riferimento all'articolo 380-*bis*, ultimo comma, del codice di procedura civile in materia di decisione in forma accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati si prevede, all'ultimo comma, un obbligo sanzionatorio in capo alla Corte di Cassazione che nel definire il giudizio in conformità alla proposta «applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile»: si invita il Governo a valutare, come sopra rilevato, la espunzione della ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 96 nel caso di mera soccombenza trattandosi di penalizzazione iniqua ed eccessiva e comunque limitativa del diritto alla difesa;
- con riferimento all'articolo 391-*quater* del codice di procedura civile, in materia di revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU, valuti il Governo di far iniziare il decorso del termine dei sessanta giorni previsto per la richiesta di revocazione dalla data di definitività della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e non dalla comunicazione o dalla pubblicazione della sentenza medesima, in quanto il regolamento della Corte EDU prevede che nei novanta giorni dalla pronuncia di una Camera della Corte europea le parti possono chiedere un riesame della questione alla Grande Camera;

sulle disposizioni relative alla digitalizzazione del processo:

- con riferimento agli articoli 122 e 123 del codice di procedura penale, valuti il Governo di adeguare le disposizioni citate in relazione al giuramento dell'interprete e del traduttore a quanto previsto dall'articolo 193, comma secondo, del codice di procedura civile, a norma del quale il giudice «può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale»;
- con riferimento agli articoli 410 e 412-*ter* del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere, in coerenza con il processo di digitalizzazione del processo civile, l'estensione alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro della possibilità di svolgimento in modalità telematica, già prevista per la negoziazione assistita, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di favorevole definizione della controversia in via stragiudiziale;

sulle modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 6, al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie:

- in relazione alla modifica introdotta dalla lettera a) all'articolo 473-*bis* del codice di procedura civile, che precisa l'applicabilità del nuovo rito unificato anche alle controversie in materia di risarcimento del danno endofamiliare, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la nuova previsione con l'articolo 50.5, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché valuti di estendere la applicazione del rito di famiglia ad altre controversie quali la richiesta di pagamento somme per contributo al mantenimento o per spese straordinarie;
- ad esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro Secondo, Titolo IV-*bis*, Capo III, Sezione I, valuti il Governo, tenuto conto della specificità del rito, anche in considerazione della prassi elaborata nelle sedi giudiziarie e della necessità di favorire soluzioni conciliative e nell'interesse a che il procedimento si risolva in modo consensuale, di prevedere l'introduzione di una udienza volta a tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie, implementando una fase precedente al deposito delle memorie che prevedono una *discovery* completa delle linee difensive: si propone di valutare una udienza, costituite le parti, prima dell'udienza di trattazione, all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione alla udienza

oppure valutare di prevedere alla prima udienza il tentativo di conciliazione e prevedere all'esito della stessa un termine per la precisazione delle domande e per la precisazione delle istanze istruttorie postergando la barriera preclusiva e permettendo così alle parti di trovare un accordo prima della totale *discovery*;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.12 del codice di procedura civile, valuti il Governo, in attuazione del criterio di delega dettato dal comma 23 lettera f) della legge n. 206 del 2021 che prevede nelle ipotesi di domande di natura economica «il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni» che l'obbligo di deposito degli estratti conto relativi agli ultimi 3 anni sia sostituito dall'obbligo di produzione di documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente degli ultimi 3 anni, e conseguentemente prevedere, ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, che il Giudice possa disporre anche d'ufficio produzione degli estratti conto e di ogni altra documentazione utile atta a dimostrare i propri redditi e proprietà;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.14 del codice di procedura civile, valuti il Governo di sostituire l'inciso «malato di mente» con «persona con disabilità psichica»;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.34 del codice di procedura civile, valuti il Governo di chiarire cosa si intenda con l'espressione «Corte d'appello più vicina» competente a decidere del reclamo avverso i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d'appello ove non sia possibile comporre un altro collegio specializzato nella Corte d'appello che ha emesso il provvedimento;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.38 del codice di procedura civile, valuti il Governo di individuare un termine certo per l'introduzione del giudizio di opposizione;

- in relazione all'articolo 473-*bis*.51 del codice di procedura civile, valuti il Governo di indicare analiticamente quale documentazione produrre nel caso di ricorso congiunto, prevedendo un'elencazione ad hoc in quanto il procedimento si presenta diverso da quello giudiziale; sulle disposizioni relative al processo di esecuzione:

- valuti il Governo di inserire una disposizione che, a completamento della disciplina dell'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge, contenuta nell'art. 543 del codice di procedura civile, preveda la cessazione dell'obbligo del debitore e del terzo anche nel caso in cui, prima della scadenza dei suddetti termini, il creditore notifica al debitore e al terzo una dichiarazione con la quale comunica l'intervenuto pagamento del debito.

- per quanto concerne le misure di coercizione indiretta si preveda, all'articolo 614-*bis*, comma secondo, del codice di procedura civile, che il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento perda efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 84 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
84ª Seduta**

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver chiuso la discussione generale, informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 15 emendamenti, che saranno pubblicati nel resoconto odierno.

Propone, quindi, di procedere alla loro illustrazione.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono dati per illustrati.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) dà conto dell'emendamento 1.3, spiegando che esso mira a consentire un miglior monitoraggio da parte del Parlamento delle situazioni di grave crisi internazionale.

Le proposte emendative 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 sono considerate come illustrate.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) illustra brevemente l'emendamento 1.8, facendo presente che esso, al pari degli altri emendamenti presentati dal proprio gruppo, è stato elaborato tenendo conto dei rilievi critici presenti nell'apposito *dossier* predisposto dagli uffici del Senato.

Gli emendamenti 1.9 e 1.10 sono dati per illustrati.

Il senatore [DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*) espone brevemente la *ratio* sottesa all'emendamento 1.11, che ha lo scopo di facilitare e accelerare i procedimenti amministrativi della Difesa propedeutici all'allestimento di missioni militari urgenti.

Infine, anche gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Esame e rinvio)

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (*FdI*), relatore, introduce il disegno di legge ricordando, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo, con il relativo Protocollo - l'Atto Senato n. 1385 - venne esaminato ed approvato con modificazioni nella scorsa legislatura, e più precisamente fra giugno e luglio 2020, dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica e dall'Aula di Palazzo Madama, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame presso la Camera dei deputati a

causa della conclusione anticipata della legislatura.

L'Accordo in via di ratifica intende porsi quale aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali - ed in particolare assumendo a modello prevalente la Convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale. L'Accordo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, una volta entrato in vigore, consentirà alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative. Più in dettaglio, l'intesa bilaterale si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, in particolare - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8). Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti. L'Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). L'intesa bilaterale pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede infine che le disposizioni dell'Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Il Protocollo annesso all'Accordo si compone a sua volta di 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 10,86 milioni di euro a decorrere dal 2025. Il relatore segnala come il comma 2 dell'articolo 3, nello stabilire come alle attività relative allo scambio di informazioni fiscali di cui all'articolo 27 dell'Accordo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, recepisca integralmente le indicazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento nella scorsa legislatura da parte della Commissione bilancio del Senato.

L'Accordo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né

con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1128) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014*

(Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica della medesima Convenzione - l'Atto Senato n. 2195 - venne esaminato nel corso della scorsa legislatura dall'allora Commissione affari esteri del Senato della Repubblica, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame per la conclusione anticipata della legislatura. La Convenzione in via di ratifica, sottoscritta nel 2009, due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta "primavera araba" determinasse la caduta del regime del colonnello Gheddafi, è stata poi confermata mediante uno Scambio di Note nell'agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell'intesa stessa, si è limitato unicamente a modificare la denominazione formale dello Stato libico - ora chiamato Stato di Libia -, superando il precedente appellativo di Gran Giamahirya Araba libica Popolare Socialista. L'intesa bilaterale - che costituisce una riposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e che regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia -, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta, costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati.

Composto da 30 articoli, il testo, basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, dopo aver delimitato (Capitolo I, articoli 1-2) la sfera soggettiva di applicazione alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (articolo 1), definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 2). Si precisa peraltro che l'ambito di applicazione oggettivo della Convenzione risulta esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa (articoli 24 e 26). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni generali (articolo 3), di quelle relative allo *status* di residenti (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di imposizione nello Stato della fonte (articolo 6), il testo disciplina le modalità di imposizione per i diversi tipi di redditi (Capitolo III, articoli 7-22), annoverando - fra gli altri - i redditi immobiliari (articolo 7), quelli derivanti da utili delle imprese (articolo 8), quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale (articolo 9), da imprese associate (articolo 10), oltre ai redditi di capitale (dividendi, interessi, canoni e utili da capitale) (articoli 11-14). Ulteriori articoli disciplinano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 15), da lavoro subordinato (articolo 16), dai compensi e gettoni di presenza di amministratori di società (articolo 17) e da attività artistiche o sportive (articolo 18), mentre in materia di pensioni, la Convenzione accoglie il principio secondo cui quelle pagate ad un residente di uno Stato contraente siano imponibili solo in quello (articolo 19). Altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 20) - imponibili esclusivamente nello Stato pagatore - e l'esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, alla propria istruzione e formazione professionale (articolo 21). Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie

imposizioni (Capitolo IV), ai sensi dell'articolo 23 trova applicazione una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dall'Italia e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale. L'articolo 25 prevede una procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato. Da ultimo, il relatore segnala che la Convenzione, con riferimento alla questione della cooperazione amministrativa, ha definito una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE, prevedendo in particolare il superamento del segreto bancario (articolo 26). A tal riguardo la relazione introduttiva al provvedimento specifica che l'intesa raggiunta con la parte libica sull'articolo 26 rappresenta un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella *white list*, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 1.716.800 euro annui, a decorrere dal 2025. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che tali oneri economici sono ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell'erario italiano in relazione alla mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni.

Il testo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato "SPIKE", relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici ([153](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore [MARTON](#) (*M5S*) esprime il punto di vista contrario del Gruppo M5S, in quanto, fino a che permarrà l'attuale drammatica situazione a Gaza, non è assolutamente opportuno acquisire gli strumenti d'arma in questione da Israele.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni del collega Marton, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente favorevole del gruppo LSP-PSd'Az, soprattutto perché si tratta di implementare la fase finale di un programma di ammodernamento, peraltro deciso da precedenti Governi, volto a sostituire sistemi d'arma vetusti.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) è dell'avviso che non sia politicamente appropriato interrompere o sospendere impegni già sottoscritti in passato e, pertanto, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche il senatore [MENIA](#) (*FdI*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica per motivazioni opposte a quelle addotte dai colleghi dell'opposizione e, in particolare, perché, a suo modo di vedere, non è immaginabile tirarsi indietro nello *step* finale dell'implementazione di un programma che ha come obiettivo l'ammodernamento degli strumenti da mettere a disposizione delle Forze Armate.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1138\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 9a Commissione.

Il decreto-legge in esame, composto da 16 articoli, suddivisi in cinque Capi, reca misure urgenti a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati (Capo I, articoli 1-5), per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) e di altre patologie animali, per il contenimento del granchio blu (Capo II, articoli 6-8), per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare (Capo III, articolo 9), in materia faunistica e venatoria (Capo IV, articoli 10-12) e per le imprese di interesse strategico nazionale (Capo V, articoli 13-16).

Assumono rilievo, per i profili di competenza della terza Commissione, essenzialmente, l'articolo 6, comma 3, che prevede il concorso del personale delle Forze armate nell'attuazione di misure di contrasto a patologie animali, e l'articolo 9, che reca modifiche settoriali al Codice dell'ordinamento militare.

Più in dettaglio, nell'ambito del Capo II, l'articolo 6, comma 3 prevede il concorso del personale delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'attuazione delle misure adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Per disciplinare il concorso delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'azione di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, la norma in esame introduce un nuovo articolo, il *2-bis*, al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 che reca disposizioni per arrestare la diffusione di tale patologia, per stabilire che le misure adottate dal Commissario straordinario siano attuate anche con il concorso del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento. Il comma 2 del nuovo articolo *2-bis* autorizza altresì un contingente massimo di 177 unità di personale delle Forze armate a svolgere il servizio in questione, per un periodo non superiore a dodici mesi. A tale personale possono essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinarie, oltre i limiti massimi di legge, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale. A sua volta, il comma 3 del nuovo articolo *2-bis*, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti assegnati, prevede l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare non appartenente all'Arma dei carabinieri. I militari possono procedere alla identificazione di persone al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Il comma 4, del nuovo articolo *2-bis*, prevede inoltre la possibilità, per il personale impiegato nella particolare attività di bio-regolazione, di utilizzare le armi in dotazione, ove compatibili con il servizio.

Nell'ambito del Capo III, che reca misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare, l'articolo 9 dispone modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo

svolgimento di compiti particolare e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare. Più in dettaglio, al comma 1, la lettera *a*), al fine di rafforzare le funzioni dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare, istituisce la figura del personale ispettivo con competenza in polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. A sua volta, al comma 1, le lettere *b*) e *c*) recano modifiche volte a porre il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Da ultimo, il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce una clausola di invarianza economica.

Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole, che tiene conto dei principali punti contenuti nella sua relazione.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) apre la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) richiama l'attenzione dei commissari sulla circostanza per cui, probabilmente, non è del tutto opportuno impiegare le già scarse risorse umane delle Forze Armate in compiti non propriamente istituzionali, come quelli prefigurati nel decreto-legge in disamina.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) reputa esiziale l'opzione prescelta, in tale frangente, dal Governo, il quale, ancora una volta, sconta un approccio pregiudizievole verso la categoria dei cacciatori, ai quali, notoriamente, nel resto d'Europa, viene chiesto di concorrere nel contrasto a determinate patologie animali. Per tale motivo, dichiara la sua contrarietà verso lo schema di parere presentato dal relatore.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), pur condividendo l'argomentazione del collega Spagnoli sul ruolo che i cacciatori potrebbero svolgere avuto riguardo a tale problematica, invita, tuttavia, a considerare anche la circostanza per cui, pure in tale occasione, ci si trova di fronte ad una richiesta, proveniente dalla società civile e dalle istituzioni in generale e rivolta alle Forze Armate, affinché esse forniscano un servizio alla comunità.

Segue un breve intervento del sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, il quale tiene a precisare che le disposizioni in oggetto hanno natura temporanea e limitano l'intervento dei militari a profili strettamente connessi alla pubblica sicurezza.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il presidente [CRAXI](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Tunisia lo scorso 30 aprile

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dà conto della missione svolta in Tunisia il 30 aprile scorso, la cui relazione è pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 153

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, considerata l'esigenza di ammodernamento della capacità controcarro a media/lunga gittata dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di sistemi d'arma di terza generazione, denominati SPIKE, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
espresso apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento;
preso atto che l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge in via di conversione prevede il concorso del personale delle Forze armate per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana;
esaminato l'articolo 9 che reca modifiche settoriali al Codice dell'ordinamento militare allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo svolgimento di compiti particolare e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Relazione sulla missione di una delegazione della Commissione Affari esteri e difesa del Senato in Tunisia (30 aprile 2024)

Il Presidente della Commissione affari esteri e difesa, senatore Stefania Craxi, assieme ai senatori Stefania Pucciarelli e Alessandro Alfieri, si è recata in Tunisia, il 30 aprile 2024, per una visita istituzionale - organizzata grazie al contributo dell'Ambasciatore d'Italia Alessandro Prunas - al fine di approfondire le relazioni parlamentari bilaterali, soprattutto con riferimento alle problematiche di politica estera nel Mediterraneo.

Il primo incontro si è svolto con la Vice Direttrice della locale Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Annamaria Meligrana, la quale ha illustrato le linee generali dell'attività implementata dall'Agenzia stessa.

In particolare, ha sottolineato che il portafoglio complessivo dei finanziamenti riguardanti la cooperazione allo sviluppo messa in cantiere dall'Italia in Tunisia ammonta ad un totale di 655 milioni di euro, già pienamente deliberati: di tale somma, il 63 per cento è rappresentato da credito per investimenti, il 18 per cento di donazione italiana e l'11 per cento di fondi dell'Unione europea che l'Italia è delegata a gestire per conto di Bruxelles. Quest'ultimo *asset* rappresenta indubbiamente un riconoscimento da parte dell'UE nei confronti dell'Italia in considerazione della posizione e del ruolo che essa gioca in Tunisia.

Successivamente, ha avuto luogo la riunione *clou* della missione che ha visto coinvolgere congiuntamente il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP), Brahim Bouderbala, il Presidente della Commissione Relazioni Esterne, Cooperazione Internazionale, Tunisini all'Estero, Aziz Ben Lakhder, il Presidente della Commissione Difesa Sicurezza e Forze Armate, Adel Dhief, e il deputato eletto nella circoscrizione di Hammamet, Yassine Mami.

Il presidente Brahim Bouderbala ha preliminarmente messo in evidenza come la visita della delegazione senatoriale costituisca il segnale del peculiare grado di amicizia e collaborazione che da tempo caratterizza i rapporti bilaterali tra Italia e Tunisia.

In tale situazione, secondo il Presidente, non si può che auspicare un ulteriore incremento di tutti i settori dello spettro cooperativo, da quello economico a quello culturale. Quest'ultimo, peraltro, rappresenta un ambito su cui occorre lavorare maggiormente, soprattutto alla luce del drammatico contesto politico e militare del Medio Oriente.

A tale ultimo riguardo, il presidente Craxi ha messo in risalto come le relazioni tra i due Paesi, sia quelle intergovernative che quelle interparlamentari, debbano essere valorizzate perché rappresentano un *added value* nell'attuale scenario mediterraneo.

In effetti, ad avviso del presidente Bouderbala, dal punto di vista tunisino, l'Italia si pone come rilevante *partner* per la sua collocazione strategica al centro del Mediterraneo, nonché per il fatto di essere un autorevole membro dell'Unione europea.

Nel proprio Paese, ha proseguito, si è pienamente consapevoli e gratificati dal fatto che la Tunisia occupa un posto importante nella politica mediterranea dell'Italia e, proprio a tale riguardo, si auspica che il governo italiano faccia maggiormente valere il proprio peso e dia un contributo fattuale per la soluzione della drammatica crisi in corso a Gaza, tra Israele e Palestina.

A suo modo di vedere, Israele, in questo momento sta perpetrando un vero e proprio sterminio e, quindi, atti configurabili come crimini di guerra.

Il presidente Craxi ha replicato ribadendo l'esistenza di un sentimento di autentica amicizia reciproca tra i due Paesi, che occorre coltivare con rinnovata energia.

Da entrambe le parti, in effetti, c'è l'interesse ad avere un Mediterraneo quale luogo di pace, di sviluppo e di progresso, nonché esempio di incontro di culture e non preda di uno scontro tra civiltà. Del resto, ci si trova di fronte ad un classico rapporto *win-win*: la Tunisia rappresenta una priorità per l'Italia, anche nell'ambito del piano Mattei per l'Africa, e può contare sul sostegno italiano, oltre che sui suoi buoni uffici, nei vari *dossier* europei che la interessano.

Passando alla delicata questione del conflitto in atto tra Israele e Hamas, il presidente Craxi ha innanzitutto richiamato l'attenzione sulla circostanza per cui l'Italia, da decenni, non importa con quale Governo, ha sempre sostenuto e ribadito il principio "due popoli, due Stati", ovvero il diritto del popolo israeliano a vivere in pace e sicurezza e il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. In aggiunta va ricordato come il Governo italiano sia stato il primo paese europeo a portare un soccorso concreto alla popolazione di Gaza, e a chiedere una tregua umanitaria al fine di alleviare la tragedia umana in corso, che ha assunto proporzioni effettivamente intollerabili.

La credibilità di questa posizione, tuttavia, - ha tenuto a rimarcare - è assicurata dal fatto che l'Italia, fin dall'inizio, ha decisamente condannato l'atto terroristico di Hamas del 7 ottobre, "senza se e senza ma": a tale riguardo, nelle relazioni tra amici e tra partner, è necessario parlare in maniera franca e leale, utilizzando il linguaggio della verità.

La condanna del *pogrom* di Hamas, ha concluso il presidente Craxi, deve essere incondizionata perché chi ha veramente a cuore la causa palestinese deve stigmatizzare senza indugio l'entità terroristica, in questo caso Hamas, che, nella realtà dei fatti, tiene in ostaggio il popolo di Gaza, non manifestando alcun interesse nei suoi confronti e mirando, invece, solamente ad aumentare il caos e l'instabilità nella regione.

Lo scambio di opinioni è, quindi, sfociato nella disamina della costituzione, presso il Parlamento tunisino, di un gruppo di amicizia Italia-Tunisia, che, una volta costituito, non potrà che intensificare le relazioni reciproche, anche mediante visite *in loco*.

Il senatore Alfieri ha posto la domanda sull'instaurazione di un processo di dialogo e pacificazione in Libia, cui ha risposto il presidente della Commissione esteri, Aziz Ben Lakhder, il quale ha precisato che, per la Tunisia, l'approccio migliore per cercare di risolvere tale crisi, ormai endemica, sia l'opzione "libico-libica", senza ingerenze straniere, con lo scopo di pervenire, quanto prima, ad una Libia unificata.

Il senatore Pucciarelli, dopo aver ribadito che l'attuale visita rappresenta un ulteriore tassello volto a consolidare l'amicizia tra i due Parlamenti e i due popoli, ha auspicato la finalizzazione della missione di collaborazione bilaterale a sostegno della creazione di un centro tunisino interforze di pianificazione e comando (CCPCO) a Jendouba, nel nord-ovest del Paese, e della relativa attività di formazione a beneficio del personale tunisino.

A conclusione dell'incontro, sono intervenuti il presidente della Commissione difesa Adel Dhief e l'onorevole Yassine Mami per ribadire ai colleghi italiani come la Tunisia si sia avviata verso una complessa fase di ricostruzione costituzionale, che la vede impegnata in un percorso non facile e che, conseguentemente, richiede la comprensione e il sostegno di Paesi vicini, *in primis* l'Italia.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1020](#)

Art. 1

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere la lettera a);
- 2) alla lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso 1.3);
- 3) alla lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5);
- 4) sopprimere le lettere d) ed e).

1.3

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», apportare le seguenti modificazioni:

a) *primo periodo, sostituire le parole: "di crisi o situazioni di emergenza" con le seguenti: "di grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale";*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di grave crisi internazionale che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo."*

1.4

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», primo periodo, sostituire le parole: «di crisi o situazioni di emergenza» con le seguenti: «di grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale».

1.5

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», primo periodo, sopprimere le parole «o situazioni di emergenza».

1.6

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, può essere convocato il Consiglio supremo di difesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'individuazione delle forze di cui al presente comma.».

1.7

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo.».

1.8

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «3.», dopo le parole: «delle Camere», inserire le seguenti: «, di cui ai commi 2 e 2.1,».

1.9

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso «3», dopo le parole «delle Camere» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».

1.10

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «4», alle parole: «Per il finanziamento», premettere le seguenti: «Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6,».

1.11

[De Rosa](#)

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) al comma 4-bis:

5.1) le parole: «all'emanazione dei decreti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6»;

5.2) dopo le parole «tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche», sono aggiunte le seguenti: «e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis»;

Conseguentemente:

Alla lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'importo complessivo non supera il venticinque per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;

b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata, nell'anno precedente, alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;

c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis.»;

Conseguentemente:

Alla lettera c), numero 4), sostituire le parole: «somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» con le seguenti: «somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi del comma 3-bis».

1.12

[Marton, Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6)

1.13

[Marton, Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso «4», alle parole: «Per la prosecuzione», premettere le seguenti: «Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6,».

1.14

[Marton, Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente: «5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3, è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti

giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.»

1.15

[Marton, Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera e), numero 5, capoverso «6» dopo le parole: «medesimo articolo 2» inserire le seguenti: «fermo restando la verifica dei profili finanziari da parte delle Commissioni parlamentari»

1.4.2.4. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 162 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

162ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULL'APPELLO AL PARLAMENTO DELLA GEORGIA A RITIRARE LA LEGGE SULL'INFLUENZA STRANIERA NEI MEDIA

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) informa in merito agli sviluppi riguardanti l'appello al Parlamento della Georgia a non adottare la controversa "legge sulla trasparenza dell'influenza straniera", che limiterebbe fortemente la libertà di stampa nel Paese.

Al riguardo, ricorda che il 18 maggio scorso la Presidente della Georgia ha posto il veto sulla predetta legge, rafforzando i forti dubbi della Comunità internazionale ed europea sulla conformità della stessa ai principi dello Stato di diritto. Spetta ora al Parlamento georgiano la valutazione definitiva.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto n. 60, in materia di politiche di coesione.

Il decreto-legge si compone di 38 articoli, suddivisi in due titoli. Il titolo I contiene le disposizioni di riforma della politica di coesione ed è a sua volta suddiviso in 8 capi, in materia di risorse, semplificazione normativa, interventi territoriali, autoimpiego e altre misure sul lavoro, istruzione e ricerca, investimenti *green*, iniziative in cultura, e rafforzamento della legalità nelle regioni meno sviluppate. Il titolo II contiene invece solo una disposizione sul monitoraggio dell'intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sul rischio idrogeologico e una modifica alla copertura finanziaria del rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia previsto dal decreto PNRR (decreto-legge n. 19 del 2024).

Nell'ambito del titolo I, le disposizioni contenute nel capo I (articoli da 1 a 8) danno attuazione alla riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, in complementarietà con il PNRR e tenendo conto del piano strategico della zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Tale riforma, aggiunta con l'ultima revisione del Piano approvata con la decisione del Consiglio dell'Unione europea (UE) dell'8 dicembre 2023, si inserisce nell'ambito dell'Asse 3-Pubblica amministrazione, della Componente M1C1 su Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2, le disposizioni sulla politica di coesione sono riferite ai seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione

dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

In base all'articolo 4, i Ministeri e le regioni individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei suddetti settori strategici. L'articolo 5 prevede che ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmetta relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati.

L'articolo 7 istituisce un meccanismo di premialità per le regioni che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione, che consiste nel permesso di utilizzare le eventuali economie delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), maturate in relazione all'attuazione di interventi inseriti negli Accordi per la coesione, per coprire fino all'intera quota (30 per cento dell'importo degli interventi), la parte di cofinanziamento regionale dei programmi europei FESR e FSE Plus.

L'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform* - STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, in ambiti di particolare interesse strategico. A tal fine, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati.

Il capo II (articoli 9 e 10) reca misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa, prevedendo che con delibera del CIPESS può essere disposta un'assegnazione, in anticipazione alla programmazione di cui agli Accordi di coesione tra Ministro e Presidente di regione.

Il capo III (articoli da 11 a 15) reca disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale. In particolare, l'articolo 11, al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno, rinomina il Fondo perequativo infrastrutturale (istituito dall'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009) in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, la cui dotazione risulta pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2033. Lo stesso articolo 11, inoltre, eleva al 40 per cento la quota delle risorse da destinare al Mezzogiorno, rispetto alla previgente quota del 34 per cento peraltro in proporzione alla popolazione di riferimento.

L'articolo 13, comma 1, introduce un credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 relativa all'Italia (approvata con decisione C(2021) 8655), che indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale, in favore di imprese presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) per gli investimenti in beni strumentali, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Per le modalità di erogazione del contributo si rinvia a un decreto ministeriale.

L'articolo 14 introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio, per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari. L'articolo 15 reca disposizioni volte a consentire investimenti infrastrutturali in Calabria, a facilitare il funzionamento del Fondo italiano per il clima, istituito dalla legge di bilancio 2022 per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima, e del Fondo di sostegno ai comuni marginali.

Nel capo IV (articoli da 16 a 28), relativo alle misure in materia di lavoro, gli articoli da 16 a 20 prevedono misure di sostegno all'avvio di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, denominate "Autoimpiego Centro-Nord Italia" e "Resto al Sud 2.0", nei limiti della normativa europea *de minimis*.

L'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore di soggetti giovani e disoccupati per l'avvio di attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Per gli stessi soggetti si prevede anche un contributo di 500 euro mensili per la durata massima di tre anni. Entrambe le misure sono soggette alla previa autorizzazione della Commissione europea.

Gli articoli 22, 23 e 24 prevedono un esonero contributivo transitorio in favore di datori di lavoro privati, per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025,

di giovani disoccupati, di donne in situazioni di svantaggio, e di disoccupati di età superiore a 35 anni da occupare in sedi produttive ubicate nelle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Tali misure sono subordinate all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Gli articoli 25 e 26 intervengono per favorire il funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), istituito con il decreto-legge n. 48 del 2023 per favorire il collocamento al lavoro dei beneficiari dell'Assegno di inclusione.

L'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) di cui al regolamento (UE) 2021/691.

L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, per finalità di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso.

Nel capo V (articoli da 29 a 31), l'articolo 29, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a beneficio delle 7 regioni meno sviluppate d'Italia, autorizza: un piano da 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole; un piano da 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale; e un piano da 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

Lo stesso articolo 29 prevede anche che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti di 18,5 milioni di euro, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi, al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR e dal piano "Agenda sud".

L'articolo 30 dispone che le risorse del progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", del PNC (Piano complementare al PNRR), siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali.

L'articolo 31 prevede l'istituzione del Piano di azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", per garantire l'attivazione di strumenti di cooperazione programmatici e dare continuità alle misure della componente M4C2 "Dalla ricerca all'impresa", nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno.

Nel capo VI (articoli 32 e 33), l'articolo 32 prevede l'individuazione di iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore", Investimenti 2.1 "Rigenerazione urbana" e 2.2 "Piani urbani integrati", del PNRR.

A tale ultimo riguardo, si segnala che l'indicazione degli Investimenti 2.1 e 2.2 appare riferita all'originario testo del PNRR. Tale riferimento andrebbe quindi corretto in "Investimenti 4 e 5", come risulta dall'ultima revisione del PNRR, approvata con la decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023.

L'articolo 33 reca disposizioni per il recupero dei siti industriali localizzati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Al capo VII, in materia di cultura, l'articolo 34 prevede l'istituzione di un Piano di azione per l'individuazione delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno, al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura.

Il capo VIII, in materia di sicurezza, all'articolo 35 riconosce "di importanza strategica" alcuni progetti finanziati o finanziabili, a valere sul Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027", nelle sette regioni del Mezzogiorno, relativi a: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca

dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi per assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.

Il titolo II prevede all'articolo 36 che il monitoraggio sull'intervento del PNRR relativo alla riduzione del rischio idrogeologico e di alluvione (M2C4-13, Investimento 2.1b), sia svolto non dalla Cabina di coordinamento istituita presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale di Governo, ma dalle regioni.

Infine, l'articolo 37 reca una modifica alla copertura finanziaria del rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia previsto dal decreto PNRR (decreto-legge n. 19 del 2024).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **SCURRIA** (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto n. 63, finalizzato a fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, e a intervenire in materia di imprese di interesse strategico nazionale.

Il disegno di legge consta di 16 articoli, suddivisi in V capi. Il capo I reca interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati (articoli da 1 a 5).

L'articolo 1 contiene disposizioni atte a garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria; a garantire il sostegno alle filiere produttive, anzitutto al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu.

L'articolo 2 reca disposizioni per il sostegno del lavoro in agricoltura e prevede l'estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate (con riduzione delle aliquote contributive e dei premi INAIL pari al 68 per cento) alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 (decreto alluvioni).

L'articolo 3 contiene misure urgenti per le produzioni di kiwi e per il contrasto alla cosiddetta "moria del kiwi", un fenomeno manifestatosi a partire dal 2012 nell'area del basso Veronese, e che, più di recente, ha interessato altri areali di coltivazione del Lazio.

L'articolo 4 reca disposizioni in tema di interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, come previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/633.

L'articolo 5, modificando l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede che, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sia consentita solo in specifiche tipologie di aree.

Il capo II prevede misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu (articoli da 6 a 8).

L'articolo 6 prevede misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. A tal proposito, si introducono modifiche volte, tra le altre cose, a incrementare i fondi per le imprese che si impegnano a predisporre strumenti di biosicurezza anche mediante opportuni e continui accertamenti analitici di carattere epidemiologico negli allevamenti, in particolare quelli suinicoli. Così facendo, si garantirebbe l'ingresso nella «catena di macellazione» di animali già sottoposti preventivamente ad anamnesi e profilassi, così da escludere la presenza del virus della peste suina africana.

L'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu, nonché al fine di impedire il peggioramento dei danni causati all'economia del comparto ittico, di promuovere e di sostenere le attività economiche svolte dalle imprese di pesca e di acquacoltura e, infine, di contribuire

alla difesa della biodiversità degli *habitat* colpiti dall'emergenza.

L'articolo 8 prevede, quale misura a carattere straordinario e per un periodo di tempo determinato, l'istituzione della figura del "Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina".

Il capo III, composto dall'articolo 9, reca misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare. In particolare, si modifica il codice dell'ordinamento militare, allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare.

Il capo IV reca norme in materia faunistica e venatoria, nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare (articoli da 10 a 12).

L'articolo 10 modifica l'articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di guardie venatorie volontarie.

L'articolo 11 apporta modificazioni al decreto-legge n. 39 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 dello stesso anno, intendendo accrescere l'efficacia del coordinamento di tutte le iniziative e attività finalizzate al contenimento dei danni connessi alla scarsità idrica e al potenziamento delle infrastrutture idriche.

L'articolo 12 provvede alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche del mare e ne definisce la competenza e le relative linee organizzative fondamentali.

Il capo V prevede misure per le imprese di interesse strategico nazionale (articoli da 13 a 16).

L'articolo 13 prevede un incremento di 150 milioni di euro, derivante dalla sottoscrizione di obbligazioni, per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA, di interesse strategico nazionale, nonché la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Gli articoli 14 e 15 contengono, rispettivamente, norme procedurali sull'approvazione del rapporto di sicurezza ai fini di antincendio (articolo 14); termini e procedure in materia di Amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale (articolo 15).

Infine, l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede al relatore di approfondire gli aspetti di specifica competenza della 4ª Commissione, al fine di valutare l'impatto della normativa proposta sui profili disciplinati dall'ordinamento dell'Unione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 244 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

244ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CALANDRINI (Fdi), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, nel Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento è composto di 26 articoli, distinti in sei Capi: il Capo I (articoli 1-6) recante "Principi e finalità"; il Capo II (articoli 7-16) recante "Disposizioni di settore"; il Capo III (articoli 17-22) recante "Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione"; il Capo IV (articoli 23-24) recante "Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore"; il Capo V (articolo 25)

recante "Disposizioni penali"; il Capo VI (articolo 26) recante "Disposizioni finanziarie". L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento, composto di 26 articoli distinti in sei Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica."

Non essendovi interventi, verificato il prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato.

(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 5, commi 3 e 7, viene fatto presente che le disposizioni non apportano variazioni significative all'ordinamento attuale e pertanto il Governo chiarisce che non producono effetti fiscali; in relazione all'articolo 7, viene evidenziato che tale disposizione risulta congruente con quanto usualmente disposto in analoghi accordi internazionali contro le doppie imposizioni, nonché con l'ordinamento interno esistente, e pertanto il Governo non ritiene producano effetti fiscali. Viene aggiunto che le disposizioni contenute nel punto 1 del Protocollo addizionale forniscono ulteriori dettagli per l'applicazione della norma, da cui non si desumono elementi utili alla valutazione; in relazione all'articolo 9, relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate, viene rappresentato che la disposizione si trova in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, con particolare riferimento agli articoli 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973: pertanto il Governo ritiene che la norma non produca ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; in relazione all'articolo 21, viene rappresentato che le relative disposizioni sono formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese, e usualmente non sono corredate da valutazioni finanziarie, in assenza degli elementi necessari alla stima, ritenendone minimo l'impatto; con riguardo alle disposizioni contenute nel punto 6 del Protocollo addizionale, viene evidenziato che possono considerarsi di carattere ordinamentale e, pertanto, il Governo ritiene che non forniscano elementi utili alla valutazione; in relazione al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, data l'elevata variabilità riscontrata, sia in aumento che in diminuzione, nel triennio 2020-

2022, le cui dichiarazioni d'imposta sono state utilizzate quale base dati per le suddette stime, il Governo ritiene che la scelta dell'uso dei valori medi rappresenti la soluzione più prudentiale; con riguardo alle quantificazioni fornite nella relazione tecnica con riferimento agli articoli 10, 11 e 13, viene rappresentato che esse sono state effettuate analizzando puntualmente i flussi finanziari riscontrati dai modelli 770 e CU disponibili per il triennio 2020-2022, secondo la metodologia dettagliata nella stessa relazione tecnica, e viene precisato che non si dispone di ulteriori informazioni oltre a quelle rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi citate; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1020\)](#) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.11 in materia di anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1138\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, che dispone la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero di alcune categorie di somme dovute e non versate all'erario, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in relazione al quale la relazione tecnica stima un onere di 90 milioni di euro per l'anno 2024, che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di dettaglio, al fine di valutare la congruità della quantificazione effettuata dalla relazione tecnica.

In relazione ai commi 8 e 9, che recano la copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7, e alla connessa riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno, di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni

sull'effettiva disponibilità di tali risorse, che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, e sull'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

L'articolo 2 dispone, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge n. 67 del 1988 per le zone agricole svantaggiate nella misura del 68 per cento, determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 2 del 2006, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023: si tratta quindi dei comuni di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Osserva che la relazione tecnica si limita ad indicare, a fronte di un monte retributivo indicato in 540 milioni di euro per l'anno 2024, minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. Per quanto concerne il monte retributivo, parametro decisivo per la quantificazione dell'onere, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi informativi al fine di confermarne l'importo.

Segnala inoltre che la perdita contributiva stimata dalla relazione tecnica, corrisponde a un calo dell'aliquota dei contributi e premi a carico del datore di lavoro pari a 15,5 punti percentuali, derivanti dal rapporto tra le minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro e il monte retributivo indicato dalla relazione tecnica, di 540 milioni di euro. Tuttavia, atteso che l'aliquota complessiva ordinaria, al netto della quota a carico del lavoratore, espressamente esclusa dal beneficio ai sensi del comma *5-ter* dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988, è pari al 36,7 per cento, la riduzione del 68 per cento disposta dalla norma porterebbe la nuova aliquota all'11,7 per cento, con una riduzione quindi di 25 punti percentuali, anziché al 21,2 per cento ipotizzato implicitamente dalla relazione tecnica, e che corrisponderebbe al decremento di aliquota di 15,5 punti percentuali, che determinerebbe la perdita di gettito stimata. Pertanto, alla luce di tale ricostruzione e sulla base dei medesimi dati forniti, la perdita di gettito contributivo si attesterebbe sui 135 milioni di euro, circa 50 milioni in più rispetto a quanto riportato dalla relazione tecnica.

Appare pertanto necessario, al fine di confermare la stima delle minori entrate contributive proposta dalla relazione tecnica, che il Governo illustri in modo più analitico il procedimento di quantificazione. L'articolo 3, al comma 1, prevede interventi a favore delle imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi». Considerato che tali interventi non sono configurati come diritti soggettivi, bensì nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, appare necessario alla clausola di copertura di cui al comma 4, sostituire le parole: "quantificati in" con le parole: "pari a". Quanto agli effetti sui saldi, il Governo dovrebbe confermare che pur trattandosi, per le autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, di spese in conto capitale, i relativi effetti si realizzeranno interamente nell'anno di stanziamento.

Sempre con riferimento ai profili di copertura, con riferimento alle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate dai commi 4, 5 e 6, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità di tali risorse, nonché assicurare che l'utilizzo per le finalità dell'articolo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle predette risorse.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, in relazione al comma 1, occorre valutare l'opportunità di inserire nel testo una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, in merito all'attività di controllo che sarà chiamato a svolgere il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, considerato che tale invarianza è asserita solo nella relazione tecnica.

Appare inoltre opportuno, in relazione alle modifiche del sistema sanzionatorio, acquisire dal Governo conferma che il gettito relativo alle attività di controllo di cui al comma 1 non risulta scontato nei saldi a legislazione vigente.

Per quanto concerne i commi 2 e 3, considerata la complessità dell'attività che sarà chiamata a svolgere ISMEA, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori dati ed elementi informativi, al fine di valutare la congruità della quantificazione operata dalla relazione tecnica, per la realizzazione di una nuova piattaforma informatica e le relative spese di funzionamento, nonché in merito alla capacità della struttura amministrativa esistente di potere svolgere le nuove e più ampie attività previste dalle norme in esame.

In relazione all'articolo 6, con riferimento al comma 3, si osserva che il comma 1 del nuovo articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, prescrive che l'impiego delle Forze armate avvenga previa frequenza di specifici corsi di formazione, circostanza che non risulta considerata dalla relazione tecnica: il Governo dovrebbe quindi fornire spiegazioni sui costi di tali corsi di formazione.

In ogni caso, in merito agli altri oneri di cui al comma 3, pur trattandosi di spese contenibili entro il limite massimo di spesa autorizzato, anche al fine di valutarne il grado di prudenzialità, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi e assicurazioni in relazione alla congruità della stima della relazione tecnica, nonché conferme in merito all'adeguatezza dello stanziamento.

Il comma 3 dell'articolo 7 prevede l'istituzione di una struttura commissariale collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che potrà avvalersi delle strutture del medesimo Ministero per il contrasto della diffusione del granchio blu. I commi 5 e 6 prevedono che il Commissario straordinario predisponga un piano di intervento, avvalendosi della struttura di cui al comma 3, con il coinvolgimento e il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, dal Consiglio nazionale della ricerca - CNR e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario potrà avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che tutte le amministrazioni interessate potranno svolgere i compiti e le attività in cui sono coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito alla quantificazione degli oneri correlati ai compensi previsti per il lavoro straordinario ed i buoni pasto del personale della struttura commissariale, il Governo dovrebbe fornire dati e informazioni sul procedimento con cui è stata determinata una tariffa media oraria di 16,31 euro e sulle ipotesi di inquadramento professionale del personale.

Per quanto concerne l'articolo 8, in merito agli oneri per lavoro straordinario e per i buoni pasto, osserva che il comma 6 provvede alla copertura per il periodo di 24 mesi, mentre il comma 1 prevede la possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi per i quali, pertanto, non sono previsti stanziamenti: al riguardo occorre avere elementi di chiarimento.

Appare altresì necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed elementi informativi sui parametri considerati per la stima della spesa, nonché sulle ipotesi considerate circa l'inquadramento del personale. Rileva che la relazione tecnica ipotizza che il costo orario per straordinario sia pari a 21,2 euro, mentre al precedente articolo 7 lo stesso costo era stimato pari a 16,31 euro.

In merito ai profili di copertura, il Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo delle disponibilità del fondo di riassegnazione dei residui di parte corrente non pregiudichi le esigenze di riassegnazione dei residui sulla base delle quali è stata dimensionata la dotazione del fondo.

L'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, viene previsto che le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle relative attività saranno individuate con decreto interministeriale, mentre con determinazione del Comandante generale verranno individuati il personale specializzato, i requisiti professionali e la relativa attività di formazione e aggiornamento.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi informativi al fine di assicurare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 2.

In merito all'articolo 11 andrebbe assicurato che alle attività previste, la Cabina di regia, le Autorità di bacino distrettuale e il Commissario straordinario possano adempiere nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, andrebbe assicurato che la predetta rimodulazione non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali e che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento al personale non dirigenziale, di cui all'articolo 12, per cui la relazione tecnica stima gli oneri rapportandone l'ammontare al trattamento economico previsto dalla normativa vigente per il personale della categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità dell'ipotesi assunta secondo la quale 15 unità di personale saranno tratte dalle Amministrazioni ministeriali e 5 unità da quelle decentrate (Funzioni locali).

Inoltre, va evidenziato che la relazione tecnica non stima gli oneri di funzionamento del nuovo Dipartimento. Andrebbe, pertanto, fornita un'integrazione con elementi informativi aggiornati sugli stanziamenti già esistenti in bilancio per il funzionamento della Struttura di missione di cui si prevede la soppressione, nonché rassicurazioni circa la copertura dei fabbisogni di funzionamento della nuova struttura Dipartimentale.

In merito infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In relazione all'articolo 13, comma 1, ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015 ha disposto che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA siano versate previa restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015.

Andrebbe quindi assicurata l'effettiva avvenuta restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA al fine di non indebolire la posizione creditizia dello Stato nei confronti di tale società.

Relativamente all'articolo 14, comma 2, con riguardo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, andrebbe valutata l'eventualità che la riduzione della durata dei corsi di formazione e dei relativi concorsi possa riflettersi anche in una velocizzazione degli ulteriori avanzamenti a ruolo "aperto" al profilo di capo squadra "esperto" (dopo cinque anni di servizio effettivo maturati nel grado di capo squadra) e al profilo di capo "reparto" nei termini delle anzianità nel grado maturate ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si osserva che andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come peraltro espressamente previsto dalla citata circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 148.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, la disposizione pone obblighi di notifica da eseguire entro brevi termini e che, pertanto, andrebbe assicurato, fornendo specifici elementi informativi, che i soggetti pubblici interessati da tali modifiche siano dotati di strutture adeguate.

Inoltre, anche per quanto riguarda la Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), andrebbero forniti maggiori informazioni circa la sua infrastruttura informatica ed elementi sulla dotazione di personale per lo svolgimento delle attività ispettive, per la ricezione e l'esame delle notifiche, nonché per le istruttorie finalizzate all'applicazione delle sanzioni previste.

Relativamente all'articolo 2, posto che le norme in esame prefigurano l'obbligo per le pubbliche

amministrazioni e i soggetti operanti nel settore dei pubblici servizi di conformarsi alle indicazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza in conseguenza della verifica dei rischi di vulnerabilità informatica, con gli ipotizzabili effetti d'onere conseguenti alla necessità di adeguamento delle proprie dotazioni *hardware* e *software*, andrebbero forniti elementi di assicurazione circa l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali previste ai sensi della legislazione vigente nei bilanci di tali Amministrazioni. In riferimento all'articolo 3, posto che le disposizioni prevedono, per i soggetti inseriti nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, l'obbligo di effettuare la segnalazione degli incidenti entro il termine massimo di 24 ore, andrebbe data conferma della disponibilità di adeguate risorse che consentano di rispettare tale breve termine. Ricorda che la normativa vigente prevede la notifica entro un termine di 72 ore.

Circa l'articolo 4, rileva che le norme in esame prevedono per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nuovi compiti di raccolta, elaborazione e classificazione dei dati inerenti le notifiche degli incidenti informatici, nonché la loro esposizione nell'ambito della Relazione annuale da parte della medesima autorità. Andrebbero, pertanto, fornite assicurazioni in merito alla realizzabilità delle connesse procedure e trattamento dei dati avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste nei bilanci dell'Agenzia ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 8, occorre sottolineare che le norme in esame prevedono l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della struttura e del referente per la cybersicurezza, avente le necessarie competenze tecniche, individuato quale punto unico di contatto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, stabilendo che tale figura possa essere individuata anche nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale. Le Amministrazioni interessate debbono provvedere nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, ove non dispongano di tale personale, è prevista la possibilità di utilizzare un dipendente di altra amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili, oppure di associarsi ad altre amministrazioni per l'impiego della medesima unità di personale.

Sul punto, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i fabbisogni che comporta l'istituzione di tale struttura in relazione ai vari compiti di sviluppo, pianificazione, analisi e monitoraggio previsti dal comma 1. In relazione alle varie tipologie di amministrazioni pubbliche coinvolte andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie, unitamente a informazioni sulle disponibilità che potranno essere destinate a tale struttura.

Inoltre, con riferimento alla figura del referente per la cybersicurezza, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire nel testo del provvedimento quanto affermato dalla relazione tecnica iniziale, ossia che al referente non spettano compensi aggiuntivi.

L'articolo 9 reca la specificazione dei compiti delle strutture a presidio della cybersicurezza previste dall'articolo 8, da istituirsi presso le pubbliche amministrazioni, con funzione di verifica dei programmi e delle applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica, in conformità con le linee guida sulla crittografia adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali al fine di escluderne fattori di vulnerabilità.

Per i profili di interesse, si tratta di compiti che sembrerebbero richiedere la predisposizione di un sistema di vigilanza, monitoraggio e controllo costante sulle strutture informatiche delle pubbliche amministrazioni interessate, con conseguente utilizzo delle risorse umane e strumentali necessarie a tal fine, sia per quanto concerne le strutture *hardware* che per gli applicativi *software*. Andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie per la realizzazione di quanto previsto al fine di verificare l'adeguatezza delle dotazioni previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 10, considerato che la disposizione in esame prevede il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia in materia di crittografia e l'istituzione, presso la stessa Agenzia, del Centro nazionale di crittografia, andrebbe dimostrata l'effettiva possibilità di istituire tale nuovo soggetto ad invarianza d'onere.

Tali norme appaiono infatti suscettibili di riflettersi in fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali a carico dell'Agenzia, di cui andrebbero fornite stime evidenziando le risorse disponibili a

tal fine.

Relativamente all'articolo 12, comma 2, andrebbe chiarito se la temporanea riduzione del periodo di permanenza minima nell'area operativa ai fini del passaggio nell'area manageriale, disposta dalla norma, possa determinare un'accelerazione nel passaggio dalla carriera amministrativa a quella manageriale nell'Agenzia: al riguardo appare opportuna l'indicazione delle differenze retributive tra le due aree, della platea potenzialmente interessata dalla norma e delle risorse che potranno essere utilizzate per eventuali incrementi retributivi.

Per quanto concerne l'articolo 19, che estende la disciplina delle intercettazioni, considerate le informazioni contenute nella relazione tecnica in merito alle risorse previste ai sensi della legislazione vigente e gli elementi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, rileva che l'entità della spesa in materia di intercettazioni dipende anche da fattori non controllabili dall'amministrazione, quali le decisioni dell'autorità giudiziaria, e che non sono prevedibili con certezza futuri risparmi di spesa. In prima approssimazione, sarebbe pertanto utile acquisire ulteriori elementi informativi sulla spesa attuale per intercettazioni riguardante i reati informatici, a cui poter applicare un fattore di incremento per effetto dei requisiti meno stringenti ora previsti e delle nuove fattispecie penali introdotte all'articolo 16, al fine di determinare sommariamente l'entità della nuova spesa. Ricorda che la spesa per intercettazioni, appostata al capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si qualifica come spesa di natura giuridicamente obbligatoria, per cui è consentito il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

In relazione ai rilievi sopra illustrati, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 149.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla luce di quanto convenuto in ordine alla programmazione dei lavori, nella seduta odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Non essendovi interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

in relazione all'articolo 2, la trasmissione dei flussi informativi avviene già a normativa vigente, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e del relativo decreto attuativo (articolo 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 1999), con cadenza mensile, per cui il Governo ha chiarito che la disposizione non determina nuovi oneri a carico di Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 12, viene chiarito come l'ipotesi di stima adottata nella relazione tecnica risulti essere prudentiale, determinando effetti negativi più elevati almeno nei primi anni di applicazione del nuovo piano di rateazione; si evidenzia che l'allungamento del piano di dilazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal 2025, di per sé non comporta, quale effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario, che si compensa al termine del maggiore tempo di vigenza del piano di dilazione. Al riguardo, viene precisato che l'ammontare degli incassi, pari a 566 milioni, preso a riferimento per il calcolo, rappresenta la stima di un anno intero di incassi per nuove

rateazioni concesse a 72 rate nel corso dello stesso anno; alla luce di tali elementi, l'assunzione che tali incassi siano riferibili a rateazioni concesse il primo gennaio (come assume il modello aritmetico per il calcolo degli incassi sugli anni successivi) è stata considerata per stimare, in un'ottica di maggior prudenza, le minori entrate, concentrando la stima dell'effetto in un minor numero di anni dall'entrata in vigore della disposizione, atteso che, come sopra indicato, l'effetto finanziario si compensa integralmente al termine del maggior tempo di vigenza della rateazione, risultando adottata una stima di carattere prudenziale.

Inoltre, il Governo ha chiarito che, pur confermando il venire meno del principio di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica nella quale può trovarsi il debitore per ragioni estranee alla propria responsabilità, tale condizione, necessaria per poter accedere alla cosiddetta rateizzazione straordinaria (da 73 rate fino ad un massimo di 120 rate), viene attualmente valutata attraverso i parametri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale del 6 novembre 2013. In particolare, è previsto:

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi semplificati, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) desumibile dal certificato I.S.E.E.;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali, l'indice di liquidità nonché il valore della produzione.

Anche la nuova disposizione demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei parametri per valutare la condizione di temporanea difficoltà - condizione necessaria per la concessione di una rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia - avendo riguardo:

- all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- all'indice di liquidità e al valore della produzione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali.

Al riguardo, atteso che le modalità di applicazione dei parametri di accesso alla rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia, verranno definite dal citato decreto ministeriale, il Governo chiarisce che la disposizione in commento non determina, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine ai profili temporali, il Governo evidenzia che l'articolo 12, comma 3, prevede che "alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; pertanto, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si applicano soltanto alle richieste di rateazione presentate fino alla predetta data del 31 dicembre 2024, mentre a tutte le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 - ivi comprese quelle dirette ad ottenere la proroga, ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dello stesso articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, di piani di dilazione concessi in precedenza - si applica la nuova disciplina; conseguentemente, il Governo conferma che la stima degli effetti dell'articolo 12 effettuata nella relazione tecnica tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 1° dicembre 2025 per ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza;

con riferimento agli articoli 12 e 15, che recano rispettivamente disposizioni in materia di dilazione dei carichi, prevedendo il prolungamento, rispetto alla legislazione vigente, del piano di pagamento rateale degli importi iscritti a ruolo per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia pure con differenti modalità e prescrizioni in base all'importo del debito e alla situazione economica del contribuente, e disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, il

Governo evidenzia che la regolazione contabile non appare necessaria. Ciò, in quanto per gli enti territoriali non si reputa necessario un ristoro del minor gettito in conseguenza della riduzione dell'importo delle rate da corrispondere in ciascun anno legato alla maggior durata del piano di rateazione concesso di cui all'articolo 12, nonché delle minori entrate di cui all'articolo 15 (compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo), in quanto:

- le rateizzazioni determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori entrate di pari importo negli esercizi successivi;
- nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo coattivo di cui trattasi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, nel principio contabile n. 4/2, per cui per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Tale accantonamento, pertanto, neutralizza l'effetto negativo della mancata riscossione nel singolo esercizio;

in relazione all'articolo 14, si osserva che gli unici nuovi atti contemplati sono quelli con i quali Agenzia delle entrate-riscossione, nelle fattispecie di responsabilità sussidiaria, dovrà dare *"immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione"*, nel caso in cui debitore principale ottenga la dilazione del pagamento (nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), dello schema in esame); quanto, invece, alla previsione - nelle successive lettere *b*) e *c*), dello stesso articolo 14, comma 1- che, prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), allo stesso debba essere preventivamente notificata la cartella di pagamento, essa è finalizzata al mero recepimento, nello specifico contesto delle disposizioni del Titolo II, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (relative alla riscossione coattiva), del principio generale recato dal comma 3 del nuovo articolo 7-sexies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 219 del 2024 e ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo, *"gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati"*.

Il Governo perciò chiarisce che il nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non prevede che gli atti finalizzati ad informare i coobbligati in via sussidiaria della rateazione concessa al debitore principale debbano essere notificati, per cui da tale disposizione non scaturiscono nuovi oneri di notifica a carico dell'Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 16, il Governo conferma che negli anni dal 2025 al 2036 le esigenze di copertura degli oneri del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento netto comportano la formazione di un avanzo sul saldo netto da finanziare. A decorrere dal 2037, invece, il permanere degli effetti positivi (maggiori interessi attivi) derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 12 - in concomitanza con l'esaurimento degli oneri legati all'estensione dei piani - determina la formazione di un avanzo su fabbisogno e indebitamento netto (8,97 milioni annui) più consistente rispetto a quello risultante sul saldo netto da finanziare (0,94 milioni annui), riferibile, in particolare, alla quota di interessi attivi di competenza degli altri enti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.6. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024
155^a Seduta
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*) introduce il provvedimento per le parti di competenza, segnalando che l'articolo 13, al comma 1, prevede un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese già esistenti e da quelle nuove che si insedieranno presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Tale agevolazione fiscale era precedentemente prevista solo per le imprese operanti nelle ZES. Il comma 2 specifica che tale agevolazione fiscale non trova applicazione nelle cosiddette seconde Zone logistiche semplificate e sia concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, la definizione delle modalità di accesso e fruizione del beneficio e dei relativi controlli.

In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) riterrebbe opportuno inserire nella proposta di parere un'osservazione che tenga conto di quanto contenuto in una lettera inviata dalla Commissione - a seguito di dibattito sul punto nel corso della seduta n. 51 del 21 giugno 2023 - all'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al vice ministro Leo, con riferimento alla risposta fornita dall'Agenzia stessa all'istanza di interpello sull'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, vertente sul requisito di novità dei beni immobili oggetto di investimenti nelle aree ricadenti nella Zona economica speciale.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*) prende atto della proposta del Presidente ai fini di una eventuale nuova proposta di parere da presentare nella seduta di domani.

A richiesta di chiarimento del senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*), il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Regione Puglia aveva già risolto la questione autonomamente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) illustra le disposizioni di competenza della Commissione sottolineando che l'articolo 1, al comma 2 prevede una moratoria su mutui e altri finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume

d'affari pari almeno al 20 per cento rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio. Tali imprese, in particolare, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Oltre alla riduzione significativa del volume d'affari, la norma fissa un'ulteriore condizione per l'accesso alla moratoria, per la quale le imprese beneficiarie non devono presentare, alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, esposizioni debitorie classificate come "esposizioni creditizie deteriorate", ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per le imprese che soddisfano i requisiti suddetti, il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. Il comma 1 prevede la sospensione per un anno del pagamento della rate di mutuo o di altri tipi di finanziamento a rimborso rateale, per la parte capitale, in scadenza nell'anno 2024. Le imprese beneficiarie non devono avere esposizioni debitorie deteriorate. A parere della relatrice sarebbe opportuno specificare che la richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo o di altri finanziamenti non ha incidenza sul merito di credito dell'impresa escludendo l'inserimento nella "centrale rischi".

Il comma 3 incrementa la dotazione Fondo per la sovranità alimentare di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021. I criteri per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni. Il comma 5 prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. Il comma 6 prevede, infine, la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*. In particolare il comma 6 dell'articolo 1 sostituisce, riproducendone parzialmente il contenuto, il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, che ha prorogato di un anno i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. La finalità dell'intervento, che deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta stabilito dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), è quella di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento UE. Il comma 7 inserisce un ulteriore articolo dopo l'articolo 16 del decreto legge 124 del 2023 assegnando alle imprese operanti nel settore primario un incentivo analogo a quello per le imprese previste nell'area ZES unica. La struttura della disposizione è analoga a quelle già previste dal citato decreto e omogenea a quelle previste dal decreto legge 60 del 2024 in corso di esame. Si tratta di una modifica che consente l'applicazione della disciplina degli aiuti di stato anche al settore agricolo con le medesime procedure e responsabilità amministrative di altri settori produttivi. Nello specifico, al settore agricolo, ai fini dell'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa europea sugli aiuti di

Stato, nonché per consentire l'attuazione della misura da parte del MASAF per i settori di propria competenza, si è ritenuto necessario specificare in una norma *ad hoc* l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 16, con una disposizione che ne ricalcasse le caratteristiche principali, conservandone finalità e strumenti, ma contenente altresì le specificità proprie della normativa europea sugli aiuti di stato applicabile ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca.

In conclusione propone un parere favorevole, disponibile a inserire le osservazioni derivanti dal dibattito e, se condiviso, anche il rilievo precedentemente formulato, come indicato con riferimento al comma 1 dell'articolo 1.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori dopo la seduta, con riferimento all'esame dell'Atto del Governo n. 152.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25

**1.4.2.7. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.7.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

indi del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1133\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento in esame non contenga misure idonee a conseguire l'obiettivo dichiarato di accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza della politica di coesione.

Cita, a titolo di esempio, gli interventi sulla ZES unica per il Mezzogiorno, inidonei, a suo avviso, a rimediare agli effetti negativi che il rimescolamento delle competenze e la mancanza di una struttura amministrativa nel pieno delle sue funzioni hanno avuto sull'attività delle imprese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri

relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio ([n. 155](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo - adottato alla luce dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10 della legge di delegazione europea 2022-2023 - che adegua la normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento 2018/1139 e alla direttiva 2022/2380, concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

In particolare, le disposizioni europee in questione hanno modificato la direttiva 2014/53 con lo scopo di contrastare la frammentazione delle interfacce di ricarica, favorendo l'utilizzo di caricabatterie standardizzati per telefoni cellulari e altre apparecchiature radio, quali *tablet*, *laptop* e cuffie.

Le premesse della direttiva 2022/2380 evidenziano infatti che - sebbene dal 2009 siano stati compiuti sforzi a livello europeo per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica e recenti iniziative volontarie abbiano aumentato il livello di convergenza dei dispositivi di ricarica e ridotto il numero delle diverse soluzioni di ricarica esistenti sul mercato - tali iniziative non soddisfano pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione europea di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti elettronici ed evitare la frammentazione del mercato dei dispositivi di ricarica.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 5 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 reca numerose novelle al decreto legislativo n. 128 del 2016, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la già ricordata direttiva 2014/53. Esso si compone di un unico comma, suddiviso in lettere.

La lettera a) modifica la disciplina dei requisiti essenziali, prevedendo che le apparecchiature radio in questione debbano essere costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alla capacità di ricarica individuate dal nuovo allegato 1-*bis*, introdotto dalla lettera m). Viene inoltre demandato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di attuare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano il suddetto allegato 1-*bis* alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato.

La lettera b) introduce nel decreto legislativo un nuovo articolo 3-*bis*, ai sensi del quale ai consumatori deve sempre essere offerta la possibilità di acquistare le apparecchiature in questione senza dispositivi di ricarica. Sono poi dettate disposizioni volte a far sì che dall'imballaggio risulti chiaro al consumatore se il dispositivo di ricarica è incluso o meno.

La lettera c) modifica gli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo, prevedendo che le informazioni relative alle apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio debbano essere fornite almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che le informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili debbano essere incluse nelle istruzioni e figurare su un'etichetta stampata o apposta sull'imballaggio. La lettera d) prevede inoltre che gli importatori abbiano l'obbligo di provvedere affinché le apparecchiature radio esponano la suddetta etichetta e che questa sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Il medesimo obbligo è posto in capo anche ai distributori dalla successiva lettera e).

La lettera f) apporta modifiche conseguenti all'articolo 17 del decreto legislativo, mentre la lettera g) estende la procedura prevista dall'articolo 40 per le apparecchiature radio che presentano rischi - e che in ultima analisi può portare alla proibizione o alla limitazione della messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato - anche alle apparecchiature che non sono conformi ai requisiti essenziali. La lettera h) adegua invece il contenuto dell'articolo 43, che detta la procedura a livello nazionale per i casi di non conformità formale.

La lettera i) aggiorna, alla luce delle novità introdotte dallo schema in esame, il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo.

La lettera l) esclude dall'ambito di applicazione del decreto legislativo una serie di apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo, in attuazione dell'articolo 138 del regolamento

europeo 2018/1139.

L'articolo 2 dello schema prevede che entro 90 giorni il Ministro delle imprese e del *made in Italy* provveda ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, recante il regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2016.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie, volte a garantire agli operatori economici un periodo di tempo congruo per l'adeguamento delle apparecchiature alle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SIGISMONDI](#) (Fdi) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo che presentano profili di interesse per la 8ª Commissione, a partire dall'articolo 5, ai sensi del quale l'installazione nelle zone agricole di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra è consentita solo: nei siti ove sono già installati impianti analoghi (a condizione che ciò non comporti estensione dell'area occupata); nelle cave e nelle miniere cessate; nei siti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, delle concessionarie autostradali e dei gestori aeroportuali; nelle aree interne agli impianti industriali e in quelle adiacenti alla rete autostradale. Tale limitazione non si applica agli impianti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili e nel quadro dell'attuazione del PNRR e del Piano nazionale complementare.

L'articolo 6, comma 1, modifica il codice della protezione civile, chiarendo che le epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali rientrano nell'ambito del rischio "igienico-sanitario" per il quale può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile.

L'articolo 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2026.

Della relativa struttura di supporto, collocata presso il MASE, faranno parte 13 unità di personale non dirigenziale di cui una dipendente dal MASE, una dal MIT e una dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto.

Entro 90 giorni, il Commissario dovrà trasmettere un piano di intervento al Ministro dell'ambiente e a quello dell'agricoltura, che lo approveranno con decreto interministeriale. Per la redazione del piano di intervento il Commissario straordinario potrà avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico di alcuni enti tra cui l'ISPRA e, previa stipula di apposita convenzione, delle strutture del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 9 pone il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Viene fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e resta confermata la previsione in virtù della quale il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero.

L'articolo 10 modifica i criteri per l'individuazione delle guardie venatorie volontarie incaricate di vigilare sull'applicazione della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e sulle leggi regionali, al fine di ampliare il novero delle associazioni venatorie legittimate allo svolgimento di tale attività.

L'articolo 11 reca misure per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento

delle infrastrutture idriche, intervenendo sul decreto-legge "siccità", esaminato lo scorso anno dalle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

In primo luogo, si prevede che la Cabina di regia per la crisi idrica, entro il 30 giugno 2024, approvi l'elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali per il contrasto della scarsità idrica. Tali misure devono essere individuate da ogni autorità di bacino distrettuale e trasmesse, entro il 31 maggio, al Commissario straordinario nazionale per l'emergenza idrica. Quest'ultimo, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino, trasmette la proposta di elenco alla Cabina di regia entro il 15 giugno.

Entro il 31 ottobre, le autorità di bacino trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio.

Nel decreto "siccità" vengono inseriti due nuovi allegati, recanti interventi di urgente realizzazione per i quali sono destinate risorse complessivamente pari a 102 milioni di euro.

Vengono poi apportate alcune modifiche alla disciplina del Commissario straordinario, prevedendo, in particolare, che egli possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2025, invece che fino al 31 dicembre 2024.

Viene infine soppressa la previsione in virtù della quale il Commissario straordinario avrebbe dovuto individuare, entro il 30 giugno 2023, le dighe per le quali risulta urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, in quanto, secondo la relazione illustrativa, le azioni derivanti dal comma abrogato confluiscono nel Piano degli interventi urgenti.

L'articolo 12 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche del mare, che cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare. Viene conseguentemente soppressa la Struttura di missione per le politiche del mare istituita nel dicembre 2022.

Presso il Dipartimento sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Ad esso è assegnato - in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale e al contingente di esperti già assegnati alla Struttura di missione - un ulteriore contingente di 5 unità di personale non dirigenziale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra in primo luogo il disegno di legge n. 877, volto alla tutela e alla salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca realizzati con tecniche tradizionali - quali, ad esempio, i trabocchi o trabucchi, i caliscendi e i bilancini - esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 delinea l'oggetto, la finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento e autorizza le regioni ad adottare disposizioni volte a perseguire tali finalità, promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti in questione e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dalle vigenti disposizioni in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime in quanto compatibili.

L'articolo 2 esclude i manufatti e le macchine da pesca in questione dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva Bolkestein per i casi in cui il numero di autorizzazioni

disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.

Esso prevede inoltre che i medesimi manufatti possano essere utilizzati per le attività per le quali sono stati realizzati e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo socio-economico sostenibile non in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.

Si stabilisce infine che i manufatti e le macchine da pesca in questione possano essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o di altro titolo demaniale. Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene.

L'articolo 3 reca le disposizioni finali.

Il comma 1 prevede che in sede di prima applicazione restino validi ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciati ed efficaci alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 2 dispone che, per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame, trovino applicazione: le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione; la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo; l'articolo 8 del Testo unico dell'edilizia, in materia di attività edilizia dei privati sulle aree demaniali; le leggi regionali e, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

Segnala poi che il disegno di legge n. 1029 ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 877, rispetto al quale presenta però un articolo in più - l'articolo 3 - che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(1066\) BASSO e altri.](#) - *Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale*

[\(1116\) BERGESIO e altri.](#) - *Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 maggio.

Il **[PRESIDENTE](#)** ricorda che, come già comunicato per le vie brevi, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato rinviato a data da destinarsi in relazione all'andamento dei lavori relativi al disegno di legge del Governo in materia di intelligenza artificiale, presentato al Senato, ma non ancora assegnato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche: audizione del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il presidente **[FAZZONE](#)** dà il benvenuto al vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e gli cede la parola.

Il vice ministro RIXI svolge il proprio intervento.

I senatori **[DI GIROLAMO](#)** (*M5S*) e **[BASSO](#)** (*PD-IDP*) intervengono per formulare osservazioni e

porre quesiti.

Il vice ministro RIXI risponde ai quesiti posti.

Il presidente [ROSA](#) ringrazia il vice ministro Rixi per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede redigente il disegno di legge n. [1136](#), recante "Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale", sottoscritto da senatori appartenenti sia a Gruppi di maggioranza che di opposizione, e propone di avviarne l'esame nella seduta già prevista per domani, alle ore 13.30.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1136.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.8. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 194 (ant.) del 22/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024
194ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del decreto-legge n. 63, il relatore **SILVESTRO** (*FI-BP-PPE*) segnala in primo luogo l'articolo 2. Il comma 1 prevede una riduzione della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il personale operante nelle zone di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61.

Il successivo comma 3 concerne gli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni.

L'articolo 6, comma 1, inserisce il riferimento alle epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali nell'ambito del rischio "igienico-sanitario", già incluso tra le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile, mentre il comma 2 rfinanzia il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza.

Il successivo comma 3 consente anche ai sub-commissari di adottare i provvedimenti contingibili di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Inoltre prevede la possibilità per il personale delle Forze armate di concorrere all'attuazione delle misure adottate dal Commissario. Viene quindi attribuito al Commissario straordinario e ai sub-commissari la facoltà di richiedere l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile al fine di supportare le attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica. Il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative per fronteggiare il contesto d'urgenza, mentre è demandata a un decreto del Ministro della salute la definizione delle competenze funzionali dei sub-commissari.

L'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione del granchio blu. Il personale assegnato alla struttura di supporto non appartenente al Ministero presso cui è collocata la struttura stessa è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai

rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

L'articolo 8 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, del quale sono definite le competenze. Il Commissario straordinario può avvalersi di un sub-commissario. Si avvale inoltre del supporto della Direzione generale della salute animale del Ministero della salute. Questa può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni, posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al Commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 14, comma 1, [modifica la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie.](#)

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) rileva che le risorse impiegate per la copertura delle disposizioni di decontribuzione nel settore agricolo sono sottratte al finanziamento delle politiche attive del lavoro, al quale erano destinate in particolare per finanziare gli interventi volti alla formazione, previsti nell'ambito della soppressione del Reddito di cittadinanza e che hanno oltretutto riguardato una platea decisamente più limitata di quella potenziale.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) nota che il provvedimento in esame costituisce un tentativo di risposta a reali situazioni di urgenza in agricoltura, ma di fatto anche il veicolo di una serie di misure del tutto eterogenee. In tal modo il Governo conferma la propria tendenza a ricorrere alla decretazione in maniera confusa, con il risultato di determinare un crescente disordine legislativo.

Le disposizioni recanti misure di decontribuzione rappresentano per loro natura un fattore di rischio per la tenuta del sistema previdenziale e risultano incongrue in relazione alle specificità del lavoro agricolo, spesso caratterizzato da discontinuità e da una conseguente complessità in materia contributiva. In materia di lavoro, il Governo ha poi rinunciato a sostenere il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

Il provvedimento, inoltre, nel riorganizzare il Comando unità forestali, alimentari e agricole dell'Arma dei Carabinieri, elude la necessità di un riordino relativamente al personale forestale civile impiegato dalle Regioni, con rapporti spesso precari e non adeguatamente retribuiti.

Il ricorso allo strumento commissariale in relazione ai rischi di epizoonosi conferma l'inadeguatezza di qualsiasi ipotesi di frammentazione delle competenze tra le diverse amministrazioni regionali. Peraltro, nel caso della gestione dell'emergenza rappresentata dalla brucellosi, il Governo è intervenuto in maniera scarsamente oculata, particolarmente in ragione della scelta di escludere la possibilità di un confronto con gli operatori del settore della regione Campania.

Risulta infine urgente un approfondimento mirato sulla questione dell'Ilva, finalizzato a impostare un disegno strategico e pertanto a superare l'approccio frammentario che finora le è stato riservato.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) fa presente che il decreto legge n. 63 reca una serie di disposizioni realmente necessarie e urgenti, rispondenti allo stato di sofferenza del comparto agricolo, determinato principalmente dall'aumento dei costi e dalla contestuale contrazione dei ricavi.

Le menzionate risorse destinate alla copertura degli oneri connessi alla decontribuzione non risultavano effettivamente impiegate, per cui appare giustificata la scelta di individuare un impiego alternativo. Nel complesso, le misure approntate dal Governo costituiscono un tentativo di porre rimedio alle difficoltà del settore agricolo, a fronte della mancanza di proposte alternative da parte delle opposizioni.

In riferimento alla questione dell'Ilva, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottolinea le carenze dell'azione del Governo, non risultato in grado di delineare misure organiche. La rilevanza e l'urgenza di tale situazione di crisi richiede invece un impegno comune e mirato, corroborato da una seria attività di analisi.

Ha nuovamente la parola il senatore [ZULLO](#) (*FdI*), il quale rimarca la priorità da accordare alla continuità produttiva degli stabilimenti Ilva. Tale obiettivo richiede l'apporto di un soggetto privato, mentre il provvedimento in esame risponde alla necessità immediata di garantire la funzionalità degli impianti.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) ritiene che la ricerca di un soggetto privato al fine della risoluzione della crisi dell'attività siderurgica sia stata già sperimentata, con risultati costantemente deludenti. Il prolungamento dell'attuale situazione di incertezza compromette tuttavia le possibilità di rilancio produttivo, in ragione delle conseguenze negative sull'operatività degli impianti sottoutilizzati. Si pone pertanto l'esigenza di un serio programma di investimenti basato su un piano industriale organico.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ribadisce che le scelte del Governo in relazione al finanziamento della decontribuzione in agricoltura sottraggono le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di formazione per il lavoro. Tale aspetto non può che essere visto come sintomatico della sussistenza di rapporti di forza squilibrati fra le diverse componenti del Governo, da cui risulta un ridimensionamento del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.8.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 198 (pom.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024
198ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini") ([COM\(2024\) 132 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) richiama le finalità fondamentali della proposta di direttiva in esame, volta a garantire condizioni di lavoro di qualità per i tirocinanti e a contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini.

Passa quindi ai contenuti del Capo I, contenente le disposizioni generali. In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto della direttiva, mentre l'articolo 2 reca le definizioni applicabili ai fini della normativa proposta.

Il Capo II è costituito dall'articolo 3, che sancisce il principio di non discriminazione dei tirocinanti in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione. Un trattamento diverso può comunque essere giustificato in base a ragioni oggettive.

Ai sensi degli articoli 4 e 5, contenuti nel Capo III, gli Stati membri devono adottare misure volte a prevedere sistemi di valutazione, controlli e ispezioni efficaci finalizzati a contrastare le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio. Gli Stati membri devono inoltre fissare un termine temporale che indichi la durata eccessiva dei tirocini ai fini della valutazione e norme che impongano ai datori di lavoro di includere le opportune informazioni negli avvisi di posti vacanti e negli annunci per tirocini.

Il Capo IV concerne l'applicazione e le misure di sostegno. L'articolo 6 impone agli Stati membri, in particolare, l'adozione di misure volte a garantire una pubblicità e informazioni adeguate sui diritti dei tirocinanti, la previsione di controlli e ispezioni efficaci, la garanzia ai tirocinanti di canali per denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro.

L'articolo 7 impone agli Stati membri di offrire ai tirocinanti l'accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e il diritto di ricorso.

L'articolo 8 consente ai rappresentanti dei lavoratori di avviare, per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno, e con il loro consenso, procedimenti giudiziari o amministrativi.

L'articolo 9 obbliga gli Stati membri a proteggere i tirocinanti e i loro rappresentanti da trattamenti o conseguenze sfavorevoli derivanti da un reclamo o da un procedimento promosso nei confronti del datore di lavoro. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare le misure necessarie per vietare il licenziamento in conseguenza dell'esercizio di diritti. È anche stabilito il diritto dei tirocinanti che ritengano di essere stati licenziati per aver esercitato i loro diritti ai sensi della proposta di direttiva di chiedere al datore di lavoro di giustificare debitamente il licenziamento.

L'articolo 10 riguarda l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni.

Il Capo V reca le disposizioni finali, relative al recepimento da parte degli Stati membri.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) sottolinea l'importanza e la delicatezza della materia oggetto della proposta di direttiva. L'evoluzione che ha investito le modalità di ricorso allo strumento del tirocinio, ha infatti delineato un contesto caratterizzato da scarse tutele, mentre l'intervento dell'Unione europea conferma una linea di valorizzazione del ruolo della contrattazione e di rafforzamento delle garanzie. Si pone peraltro l'esigenza di porre la massima attenzione alla fase di recepimento della direttiva, al fine di disporre rapidamente di un quadro normativo idoneo a garantire i tirocinanti sul piano retributivo e delle condizioni di lavoro.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) richiama la costante attenzione riservata dalla sua parte politica alla materia, che ha comportato la presentazione di proposte legislative volte alla garanzia dei diritti dei tirocinanti. Auspica inoltre che, oltre a pervenire alla conclusione dell'*iter* dei provvedimenti già in trattazione, la Commissione possa avviare il procedimento di approvazione di disegni di legge presentati dalle forze di opposizione.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente la sua attenzione al tema.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) valuta favorevolmente il testo in esame, particolarmente in relazione alla questione del ricorso improprio al tirocinio, spesso utilizzato allo scopo di compensare carenze di personale. Ritiene poi indispensabile un'attuazione rigorosa ed omogenea della normativa proposta.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) rammenta la trattazione avviata nella scorsa legislatura, nell'altro ramo del Parlamento, di proposte legislative volte ad assicurare l'equo trattamento dei lavoratori impegnati in tirocini. Si riserva pertanto di condividere con la Commissione gli apporti conoscitivi precedentemente acquisiti.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI) condivide l'importanza da accordare alla proposta di direttiva, in ragione dell'attuale bisogno di un quadro normativo completo sulla materia, utile a prevenire situazioni di eccessiva difformità a livello regionale.

Al fine di consentire gli adeguati approfondimenti, il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio del seguito dell'esame dell'atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 22 maggio.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) evidenzia l'insufficienza delle risorse messe a disposizione per il superamento dello stato di crisi dell'Ilva, del tutto inadeguate alla ripresa produttiva e al contestuale risanamento ambientale. In tale contesto è messa in dubbio la necessaria manutenzione degli impianti, con conseguenti rischi riguardo alla salute e sicurezza dei lavoratori.

Quanto alle possibilità di avviare una soluzione della crisi, il fallimento dell'opzione di ricercare l'intervento di un soggetto privato rende evidente il bisogno di adottare una strategia alternativa, incentrata sull'intervento pubblico.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) esprime preoccupazione in ordine all'incertezza circa il sostegno alle politiche industriali nell'attuale fase di transizione produttiva, con il contestuale abbandono del territorio nazionale da parte di imprese di elevata importanza. In assenza di una vera e propria strategia in materia, sussiste inoltre il rischio di un'erogazione di risorse non mirata, e pertanto inefficace.

Risulta di conseguenza ineludibile una riflessione approfondita, tesa alla definizione di una nuova politica industriale.

Conclusa la discussione generale, ha la parola il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 30 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,25.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.